SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

74^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA, indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO	XXI
RESOCONTO STENOGRAFICO	1-71
ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)	-169
ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e	201

Assemblea - Indice

20 Novembre 2001

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO	D'Amico (Mar-DL-U)
CONGEDI E MISSIONI Pag. 1	Verifiche del numero legale10, 14, 23 e passim
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME- DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO- NICO	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 18, 30, 31 e passim
DISEGNI DI LEGGE	Discussione:
Seguito della discussione e approvazione:	(780) Conversione in legge, con modificazioni,
(786) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
Salerno (AN) , relatore	orale): 63 COSTA (FI), relatore
MAGNALBO'(AN) 11 * TURCI (DS-U) 12, 21, 27 e passim BRUTTI Massimo (DS-U) 14 FASSONE (DS-U) 15	PER COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SU PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO
* AYALA (DS-U)	PRESIDENTE 69 BRUTTI Massimo (DS-U) 69
Morando $(DS-U)$	SUI LAVORI DEL SENATO
PEDRIZZI (AN) 36 DE PETRIS (Verdi-U) 41,42,43 e passim CARRARA (Misto-MTL) 46	Presidente 69
MARINO (Misto-Com) 46 MALABARBA (Misto-RC) 49 EUFEMI (CCD-CDU:BF) 50, 52	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001 70

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

74 ^a Seduta (pomerid.)	Assemble	A - Indice 20 Novembre 2	2001
ALLEGATO A		Articolo 21, emendamenti e ordine del giorno G21.100	. 158
DISEGNO DI LEGGE N. 786:		Articolo 22 ed emendamenti	162
Ordini del giorno da G1 a G38	Pag. 73	Articolo 23 ed emendamento	167
Articolo 1 del disegno di legge di conversi		Articolo 24	167
e modificazioni apportate dalla Camera deputati		Articolo 25 ed emendamenti	168
•			100
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350:		Articolo 26 soppresso dalla Camera dei deputati	169
Articolo 1		Articolo 27	169
Articolo 1-bis ed emendamenti	98		
Articoli 2 e 3		ALLEGATIO D	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli giuntivi dopo l'articolo 3		ALLEGATO B	
Articoli 4, 5 e 6		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-	
Articolo 7, emendamento e ordine del gio		TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	171
G7.100		DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 8	106	Annunzio di presentazione	181
Articolo 9 ed emendamento	106	Presentazione del testo degli articoli	181
Articolo 10	108	Tresentazione dei testo degli arteon	101
Articolo 11 ed emendamenti	110	GOVERNO	
Articolo 12 ed emendamenti	112	Richieste di parere su documenti	182
Articolo 13, emendamenti e ordini del gio da G13.1 a G13.4		Trasmissione di documenti	182
Emendamento tendente ad inserire un articaggiuntivo dopo l'articolo 13		MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI	
Articolo 14, emendamenti e ordine del gio		Annunzio	70
G14.1		Mozioni	182
Articolo 15 ed emendamenti	146	Interpellanze	184
Articolo 16 ed emendamenti	149	Interrogazioni	187
Articolo 17, emendamenti e ordini del gio G17.1 e G17.2		RETTIFICHE	201
Articolo 18 ed emendamenti	154		
Articolo 19 ed emendamenti	155	N. B L'asterisco indica che il testo del disc	corso
Articolo 20	158	è stato rivisto dall'oratore.	

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 14 novembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(786) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

SALERNO, *relatore*. L'Italia si presenta all'appuntamento della sostituzione delle monete nazionali con l'euro con indicatori sfavorevoli per quanto riguarda l'incidenza dell'economia sommersa, la carenza di liquidità, il livello degli investimenti. Proprio per tali motivi il decretolegge emanato per affrontare aspetti tecnici connessi all'emissione ed alla circolazione della moneta europea contiene anche misure per fronteggiare il fenomeno della fuga dei capitali italiani verso economie più sta-

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

bili, capaci di offrire migliori condizioni di investimento e di remunerazione. Pertanto, esso ha anche l'obiettivo di far uscire dall'illegalità consistenti patrimoni e creare maggiore liquidità al sistema, senza tuttavia arrivare al condono fiscale, come superficialmente è stato affermato, in quanto il rientro riguarda soltanto i risparmi e i patrimoni delle persone fisiche e non quelli delle imprese. L'entità del versamento dovuto dai beneficiari di tali misure è stato limitato al 2,5 per cento proprio perché, non trattandosi di un condono, la misura deve essere attrattiva e non punitiva. Il testo in esame, quindi, si inserisce coerentemente tra i provvedimenti adottati dal Governo dall'inizio della legislatura, tesi a liberare grandi risorse, a creare le condizioni perché i capitali rimangano in Italia e vengano investiti, favorendo così lo sviluppo, la crescita occupazionale ed il benessere dei cittadini. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Le disposizioni del Capo III sono volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono il rientro dei capitali. La presenza di condizioni di mercato favorevoli non è sufficiente da sola ad attrarre i capitali se permangono condizioni di eccessiva penalizzazione e se non si prevedono incentivi per il rientro. Quanto alle presunte agevolazioni alle attività di riciclaggio, la Guardia di finanza e l'Ufficio italiano dei cambi non hanno mostrato preoccupazioni in proposito; anzi, le norme antiriciclaggio sono state rafforzate. Va tenuto conto inoltre che il rientro dei capitali avviene tramite canali istituzionali e che, se necessario, sarà possibile risalire all'origine. Infine, viene sancita l'inefficacia dello scudo fiscale in tutti i casi in cui le attività detenute all'estero provengano da reati non fiscali.

Il Senato, con votazione per alzata di mano, seguita dalla controprova effettuata mediante sistema elettronico, chiesta dal senatore VI-VIANI (DS-U), respinge la questione pregiudiziale.

TOFANI (AN). Non essendo riuscito a votare per motivi tecnici, chiede che resti agli atti la sua contrarietà alla questione pregiudiziale testé respinta.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti (v. Resoconto stenografico). Passa all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario su tutti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge la prima parte dell'ordine del giorno G1, fino alle parole «provincia di», con conseguente preclusione della restante parte e Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

dei successivi fino al G29. Sono quindi respinti gli ordini del giorno da G30 a G38.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti e gli ulteriori ordini del giorno sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anche il Governo è contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1-bis.1. È quindi respinto anche l'1-bis.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anche il Governo è contrario.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dellemendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

MAGNALBÒ (AN). L'emendamento 7.100 contiene una norma semplificatoria.

SALERNO, relatore. È contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anch'egli è contrario.

MAGNALBÒ (AN). Lo trasforma in ordine del giorno.

SALERNO, relatore. Si rimette al Governo.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Lo accoglie come raccomandazione.

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G7.100 (v. Allegato A) non sarà posto in votazione. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge.

TURCI (DS-U). Illustra l'emendamento 9.100.

SALERNO, relatore. È contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 9.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sull'11.103 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURCI (DS-U). L'emendamento 11.104 tende a limitare il numero di intermediari.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 11.100 fino alle parole «articoli da 11», con la conseguenza preclusione della restante parte e dei successivi fino all'11.103. Sono quindi respinti i restanti emendamenti all'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 12.102, 12.103, 12.104, 12.106, 12.107 e 12.120 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURCI (DS-U). Gli emendamenti presentati all'articolo 12 sono volti ad innalzare fino al 20 per cento del capitale l'importo da pagare al fisco.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anche il Governo è contrario.

BRUTTI Massimo (DS-U). Deplora la mancanza di motivazioni nell'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

20 Novembre 2001

SALERNO, *relatore*. Molti emendamenti sono soppressivi e quindi è difficile argomentare la contrarietà mentre per quelli riferiti alle norme sull'emersione dei capitali le motivazioni sono già state espresse in altre sedi. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 12.100, fino alle parole «Sopprimere l'articolo», con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 12.102.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.103 e 12.104 sono improcedibili.

È quindi respinto l'emendamento 12.105.

FASSONE (DS-U). Pur non volendone mettere in discussione la validità, il diritto premiale, secondo cui un comportamento virtuoso annulla la sanzione di un illecito, non può arrivare a negare il principio costituzionale di legalità. L'articolo 13 dispone la regolarizzazione dei capitali nonostante l'evasione fiscale, preclude ogni accertamento tributario o contributivo, estingue ogni tipo di sanzione, ma soprattutto svuota di significato le norme antiriciclaggio, in particolare per il mancato obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, respinge la prima parte dell'emendamento 12.106, fino alle parole «con le seguenti», risultando di conseguenza preclusi la restante parte e i successivi da 12.107 a 12.113. Sono quindi respinti il 12.114, il 12.115 e il 12.116.

TURCI (DS-U). Il 12.117 tende a mitigare gli effetti negativi della normativa sul rimpatrio dei capitali esportati all'estero.

Con distinte votazioni, il Senato respinge il 12.117, il 12.118, la prima parte del 12.119, fino alle parole «con le seguenti» (risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso, il 12.120 e il 12.121), nonché gli identici emendamenti 12.122 e 12.123.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 del decreto-legge e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 13.103, 13.110 e 13.115 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AYALA (DS-U). Richiamando le considerazioni del senatore Fassone, ciò che suscita la maggiore preoccupazione è la garanzia della riservatezza sia per la titolarità dei capitali che per la loro provenienza, nel

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

momento in cui, stante l'esigenza di stroncare il finanziamento del terrorismo internazionale non solo in Europa, è richiesta la massima trasparenza ai fini del contrasto alla circolazione dei capitali di provenienza illecita. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

TURCI (DS-U). Illustra il 13.107 e il 13.0.1, dando per illustrati i restanti emendamenti.

CALVI (DS-U). I quattro ordini del giorno presentati sollecitano una maggiore trasparenza e regolarità delle operazioni, attraverso la garanzia dell'autenticità e della conservazione dei documenti, l'adozione di un modello unico di dichiarazione, il divieto del ricorso ai prestanome e un'iniziativa legislativa per il chiarimento dell'origine dei capitali. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, precisando che il regime di riservatezza sul rimpatrio dei capitali preclude gli accertamenti a fini tributari e non costituisce una deroga alle norme antiriciclaggio e sulla criminalità organizzata.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il parere espresso dal relatore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 13.100, fino alle parole «Sopprimere l'articolo», con la conseguente preclusione della restante parte e del 13.101. È quindi respinta la prima parte del 13.102, fino alla parola «riservata», con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi da 13.103 a 13.2. Sono altresì respinti gli identici emendamenti 13.105 e 13.6, nonché il 13.107, il 13.108 e il 13.109.

PRESIDENTE. Il 13.110 è improcedibile.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 13.111, 13.112 e 13.113, nonché la prima parte del 13.114, fino alla parola «con» (con la conseguente preclusione della restante parte e del 13.115). Sono altresì respinti il 13.116 e, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il 13.117. Infine, sono respinti gli ordini del giorno G13.1, G13.2, G13.3 e G13.4, nonché l'emendamento 13.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 del decreto-legge e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

che sugli emendamenti 14.101, 14.111, 14.115, 14.123, 14.126 e 14.135 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURCI (DS-U). Chiede al relatore o al rappresentante del Governo di chiarire a quale finalità risponde il cosiddetto scudo fiscale in favore dell'evasore. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario rifacendosi alla discussione già svolta in Commissione.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il parere del relatore, considerato il dettagliato esame in Commissione che non è necessario ripetere in Aula. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Pur apprezzando il lavoro svolto in Commissione, invita il relatore e il Sottosegretario a motivare il parere espresso.

SALERNO, *relatore*. Il rimpatrio dei capitali è consentito solo alle persone fisiche e non alle società.

MORANDO (*DS-U*). Chiede al Sottosegretario di confermare o smentire l'affermazione fatta in Commissione bilancio, secondo cui verrebbe precluso qualsiasi accertamento, a qualunque titolo. In tal caso la norma avrebbe effetti ben diversi sul bilancio dello Stato e, peraltro, porrebbe problemi di copertura.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. I capitali sono andati all'estero per svariate ragioni, ma non è vero che sia negato qualunque accertamento in quanto è escluso il riciclaggio.

Il Senato respinge l'emendamento 14.100 fino alle parole «Sopprimere l'articolo»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 14.101. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), è poi respinto l'emendamento 14.102 fino alle parole «e contributivo»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 14.103. Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 14.104, 14.105 e 14.106. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge il 14.107 fino alle parole «correlati alle»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 14.108. Viene quindi respinto il 14.109. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 14.110, fino alle parole «lettere b)»; conseguentemente risultano preclusi

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

la seconda parte dello stesso e l'emendamento 14.111. Vengono quindi respinti gli identici 14.112 e 14.113. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 14.114, fino alle parole «lettera c)»; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 14.115. È inoltre respinto l'emendamento 14.116. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 14.117, fino alle parole «commi 2»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 14.11 e 14.118. È respinto l'emendamento 14.119. A seguito della reiezione della proposta di soppressione, di cui all'emendamento 14.120, della parola «non» al primo periodo del comma 2, risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 14.121 e 14.122. Viene quindi respinto l'emendamento 14.124. Il Senato respinge la prima parte del 14.125, fino alla parola «non»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 14.123 e 14.126. Il Senato respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 14.127 e gli identici 14.128 (testo 2) e 14.129, nonché gli emendamenti da 14.130 a 14.134.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.135 è improcedibile.

Il Senato respinge l'emendamento 14.20.

TURCI (DS-U). L'emendamento 14.136 evita che i cespiti illegalmente esportati possano essere rivalutati al costo del 2,5 per cento in luogo del 4 per cento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), respinge l'emendamento 14.136. Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 14.137 e 14.138, nonché la prima parte dell'emendamento 14.139, fino alle parole «lettera a)»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 14.140 e 14.141. Previa verifica del numero legale, chiesta ancora dal senatore MONTINO, il Senato respinge il 14.142. Viene quindi respinto l'emendamento 14.143, nonché l'ordine del giorno G14.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sul 15.102 e sul 15.106 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURCI (DS-U). Illustra l'emendamento 15.107, rilevando un'imprecisione nell'intervento del senatore Pedrizzi, che ha affermato che una dichiarazione degli intermediari esteri avrebbe attestato la data e la consistenza dei capitali rimpatriati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

PEDRIZZI (AN). Precisa al senatore Turci di aver affermato che in caso di operazione con denaro al seguito l'intermediario italiano avrebbe dovuto chiederne la provenienza.

Il Senato respinge l'emendamento 15.100 fino alle parole «l'articolo»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 15.101 e 15.102. Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 15.103, 15.104, 15.105, 15.107 e 15.108.

PRESIDENTE. L'emendamento 15.106 è improcedibile. Passa all'esame dell'articolo 16 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sul 16.101 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 16.100 fino alle parole «Sopprimere l'articolo»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 16.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 del decreto-legge e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

TURCI (DS-U). L'emendamento 17.105 prevede che le operazioni di rimpatrio costituiscano elemento di sospetto se realizzate dai cosiddetti paradisi fiscali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Invita il senatore Turci a trasformare l'emendamento 17.105 in ordine del giorno. Sui restanti emendamenti ed ordini del giorno esprime parere contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, dichiaran-

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

dosi disponibile ad accogliere come raccomandazione un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 17.105.

TURCI (DS-U). In tal caso, mantiene l'emendamento.

Il Senato respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 17.100 e 17.101, nonché, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), l'emendamento 17.2. Vengono quindi gli identici 17.103 e 17.4, nonché gli emendamenti 17.105 e 17.106. Con distinte votazioni vengono respinti gli ordini del giorno G17.1 e G17.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che su di essi la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.100 e 18.101 sono improcedibili. Passa all'esame dell'articolo 19 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 19.100. Viene quindi respinta la prima parte del 19.101, fino alle parole «all'intero ammontare»; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 19.102. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti da 19.103 a 19.108.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 21.102 e 21.103 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Con l'emendamento 21.1 si prevede che anche i lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno siano ricompresi tra quelli di cui è possibile l'emersione: è una norma che estende alle famiglie l'accesso alla dichiarazione di emersione. Si dichiara disponibile ad un'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 21.102 e 21.103; si rimette al Governo sull'accoglimento dell'eventuale ordine del giorno.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il parere del relatore sugli emendamenti. Il 21.1, e l'eventuale ordine del giorno da esso derivante, è estraneo alla materia del disegno di legge per cui esprime parere contrario.

DE PETRIS (*Verdi-U*). La materia non è estranea, in quanto l'articolo attiene all'emersione del lavoro sommerso.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G21.100 (v. Allegato A), accolto dal Governo come raccomandazione, non viene posto in votazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.102 e 21.103 sono improcedibili. Passa all'esame dell'articolo 22 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SALERNO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti da 22.100 a 22.110.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 del decreto-legge e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 23.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario.

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Anche il Governo è contrario.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 25.110, 25.101 e 25.102.

SALERNO, *relatore*. Chiede al rappresentante del Governo chiarimenti circa il pagamento della terza rata facoltativa.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. L'interpretazione è nel senso che l'iniziativa è del datore di lavoro.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARRARA (*Misto-MTL*). Nonostante l'Europa politica abbia dimostrato notevoli limiti nella gestione della recente crisi internazionale, il passaggio all'euro rappresenta una data storica. L'esportazione illecita di capitali ha nuociuto all'economia italiana, per cui voterà il decreto che consente il rientro di tali capitali, con l'auspicio che possano contribuire ad innescare un ciclo virtuoso. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MARINO (*Misto-Com*). Sono condivisibili le norme per il passaggio all'euro, mentre è nettamente contrario il giudizio sulle disposizioni che prevedono il rientro dei capitali dall'estero e lo scudo fiscale, oltretutto in controtendenza rispetto all'esigenza di arginare il riciclaggio. Il Governo conferma la sua linea di favorire i ricchi, come nel caso dell'abolizione dell'imposta sulle successioni, mentre per i ceti meno abbienti vi è la promessa aleatoria dell'aumento delle pensioni minime, utile soltanto a narcotizzare l'opinione pubblica. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DE PETRIS (Verdi-U). Se il provvedimento fosse stato limitato alle norme per il passaggio all'euro avrebbe ottenuto il favore anche dell'opposizione, ma il Capo III è un elemento estraneo, che lo rende indecoroso e rappresenta uno schiaffo agli italiani onesti che pagano le tasse, in quanto premia la pratica dell'illegalità, prevedendo uno scudo fiscale anche per il futuro e quindi un'assoluta impunità. Si tratta pertanto di una vera e propria amnistia per la quale non sono state seguite le procedure previste dall'articolo 79 della Costituzione, riducendosi a una vera e propria incitazione a violare leggi dello Stato. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Misto-RC).

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

MALABARBA (*Misto-RC*). Annuncia un deciso voto contrario, in quanto il provvedimento costituisce un intreccio devastante tra poteri forti ed economia illegale, mentre l'assoluto anonimato garantito a chi ha esportato illecitamente capitali sancisce la fine della lotta al riciclaggio. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U. Congratulazioni*).

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Il decreto-legge n. 350 adatta il sistema interno alla fase di introduzione dell'euro, risolvendo il problema delle scorte dei valori bollati, abrogando il meccanismo dell'equalizzatore (un coefficiente che, sulla base di un'opinabile formula matematica, tassava sotto forma di capital gain anche redditi mai realizzati) e aprendo maggiormente il mercato agli investitori con le disposizioni relative all'imposta sostitutiva sugli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni. Tali misure si inquadrano nel più vasto disegno governativo di incentivi all'afflusso di capitali, la cui maggiore disponibilità consentirà la riduzione del costo del servizio del debito e dei tassi di interesse pagati dalle imprese. Le critiche delle opposizioni sulla parte relativa al rientro dei capitali appaiono pretestuose, specie se si considerano gli insuccessi delle misure di carattere penale e valutario emanate dalla sinistra contro la speculazione finanziaria. Ridicole infine appaiono anche le accuse di lesione della normativa antiriciclaggio, come dimostrano le conclusioni dell'indagine conoscitiva della Commissione finanze del Senato. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP. Congratulazioni).

D'AMICO (Mar-DL-U). I senatori della Margherita voteranno contro la conversione in legge anche se con rammarico, visto che le disposizioni contenute nei primi due Capi del provvedimento hanno lo scopo di portare a buon fine le procedure di introduzione della moneta unica e completare così l'opera meritoria condotta nella scorsa legislatura dal centrosinistra e dal popolo italiano, malgrado l'euroscetticismo del centrodestra. Il voto contrario è determinato dall'impropria introduzione del Capo III, che nulla ha a che vedere con le disposizioni tecniche del resto del provvedimento e che non trova ragione nelle motivazioni addotte dal Governo, visto che non serve ad attirare i capitali in Italia in quanto la regolarizzazione può avvenire anche dall'estero, né vi è garanzia che tali capitali non vengano immediatamente reinvestiti all'estero; già ora peraltro la normativa vigente non pone alcun ostacolo all'eventuale decisione di investire quei capitali sul mercato nazionale. La reale finalità del provvedimento è dunque l'adozione di un condono a favore soprattutto dell'evasione più consistente e più ricca, una misura che si allinea agli altri provvedimenti del Governo volti a favorire un'area economica ristretta e ben definita. Il centrosinistra, che nella scorsa legislatura era riuscito a far comprendere al Paese che pagare le tasse è giusto ed alla fine conveniente per tutti e che aveva affermato il principio che il progresso economico è possibile solo nel rispetto delle leggi, si opporrà con tutti i mezzi a sua disposizione ed attuerà ogni iniziativa dentro e fuori il Parlamento per contrastare questo tentativo sistematico di distruggere il principio di legalità e per affer-

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

mare i diritti di tutti i cittadini che pagano onestamente le tasse. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

FRANCO Paolo (*LNP*). Il provvedimento in esame può essere valutato solo nel quadro generale della politica volta al riordino complessivo del sistema economico italiano. In tale ambito, analizzati i motivi che nel passato hanno portato all'esportazione illecita di capitali, primi tra tutti l'instabilità politica, la voracità pubblica e la scarsa redditività, occorre valutare se il Capo III del provvedimento, che indubbiamente può avere dei limiti tanto di equità quanto di efficacia, non contribuisca effettivamente al superamento di un altro ostacolo all'affermazione di un mercato serio, autenticamente concorrenziale e remunerativo per gli investitori. Il passaggio alla moneta unica rappresenta l'occasione più opportuna per l'introduzione di queste norme, che dovranno essere accompagnate da una rivisitazione organica del rapporto tra il fisco ed il contribuente. In questa ottica generale, la Lega Nord garantisce l'appoggio alla conversione del decreto-legge n. 450. (*Applausi dai Gruppi LNP*, *FI*, *AN e CCD-CDU:BF. Congratulazioni*).

CONSOLO (AN). All'opposizione il provvedimento sul rientro dei capitali illegalmente esportati non piace perché evidenzia la portata di un fenomeno causato anche dalla politica economica sbagliata dei Governi delle sinistre. È però inaccettabile che l'opposizione ricorra a motivazioni assolutamente false, la più eclatante delle quali è che il Governo Berlusconi voglia un colpo di spugna sulle violazioni delle norme penali in materia di esportazione dei capitali, quando le violazioni valutarie non costituiscono più illecito penale fin dalla legge n. 455 delle 1988. Dello stesso tenore risultano essere le critiche di incostituzionalità, dal momento che la Corte costituzionale ha più volte affermato che le misure di condono tributario, previdenziale ed edilizio non si configurano come amnistie condizionate. Così come false sono le ipotesi secondo le quali lo scudo fiscale coprirebbe anche le future violazioni tributarie. Alleanza Nazionale voterà con assoluta convinzione a favore della conversione del decreto-legge che consentirà di reimmettere nel ciclo produttivo nazionale e pertanto di sottoporre all'imposizione tributaria capitali altrimenti indisponibili. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

TURCI (DS-U). La discussione del provvedimento al Senato ha lasciato insoluto uno dei nodi più importanti, vale a dire l'effettiva portata della norma sul cosiddetto scudo fiscale. Sono infatti possibili diverse interpretazioni, da una copertura fiscale dei rendimenti non dichiarati al fisco negli ultimi cinque anni dei capitali detenuti all'estero, alla sanatoria anche dell'evasione fiscale, infine al possibile allargamento dello scudo, per un importo pari alle somme rientrate, a copertura da qualunque tipo di accertamento di natura fiscale indipendentemente dalla tipologia dei redditi accertati. Lo stesso dibattito in Commissione sembra confermare quest'ultima interpretazione. È chiaro che il provvedimento in esame

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

serve, insieme a quelli sulle donazioni e le successioni, sul reato di falso in bilancio e sulle rogatorie internazionali, a rispettare le promesse elettorali fatte ai ceti privilegiati che costituiscono l'asse portante dell'attuale maggioranza di Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

AZZOLLINI (FI). La maggioranza non deve accettare il piano demagogico e la pretestuosità delle argomentazioni portate dal centrosinistra, ma difendere i principi ispiratori del testo in esame, che ha lo scopo di cogliere il momento più opportuno, quello dell'adozione della moneta unica e quindi dell'unificazione del mercato dei capitali, per consentire il rientro e la regolarizzazione delle somme in precedenza illegalmente esportate. Tale operazione, che si basa su una tassazione patrimoniale di lieve entità proprio per incentivare il rientro di capitali di ampia consistenza, consentirà di ampliare la base imponibile con conseguente ulteriore diminuzione della pressione fiscale, di coinvolgere nei processi economici interni somme altrimenti non utilizzabili e infine di prosciugare l'area dei capitali illeciti sottraendo quelli usciti solo per ragioni fiscali e quindi di migliorare l'efficacia degli strumenti di lotta al riciclaggio ed al terrorismo. La normativa in esame consentirà all'Italia di condividere tutti i vantaggi dell'introduzione dell'euro e la pone all'avanguardia nel contesto europeo: è per questi motivi che Forza Italia voterà a favore, respingendo i tentativi dell'opposizione di distogliere l'attenzione dal merito delle proposte del Governo con l'introduzione surrettizia di elementi di sospetto del tutto ingiustificati. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Molte congratulazioni).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, composto dal solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Discussione del disegno di legge:

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Costa a svolgere la relazione orale.

COSTA, relatore. La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e lo sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare rappresentano un'occasione di rilancio dell'intera economia. Considerata infatti la rilevanza di tale patrimonio le ingenti risorse che deriveranno dalle operazioni di dismissione offriranno un contributo fondamentale alla riduzione del debito pubblico. L'opera di traslazione inizia con l'individua-

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

zione da parte dell'Agenzia del demanio dei singoli beni, distinguendo tra quelli demaniali e quelli facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. È prevista quindi la costituzione di società veicolo cui trasferire, attraverso decreti, porzioni del patrimonio per consentire alle stesse la capitalizzazione per l'emissione dei titoli di debito necessari alla provvista. Per quanto riguarda invece i beni immobili adibiti ad uso diverso è prevista la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare cui conferire i beni. Giudicando adeguate le soluzioni tecniche individuate per realizzare finalmente l'opera di dismissione, cui non è riuscito il precedente Governo, auspica una rapida approvazione del provvedimento. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Esprime la netta contrarietà di Rifondazione Comunista alla privatizzazione dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico – il cui valore ammonta a oltre 80.000 miliardi – che rischia di creare situazioni di grave disagio tra gli inquilini. Peraltro, il Governo ha disatteso gli impegni assunti nel DPEF in ordine alla predisposizione di un piano per l'edilizia pubblica popolare onde far fronte all'emergenza abitativa, non prevedendo alcunché in proposito nel disegno di legge finanziaria. Rifondazione Comunista ha presentato una serie di proposte tese a migliorare il provvedimento che rappresentano le richieste degli inquilini non in condizioni di acquistare gli immobili del patrimonio pubblico che si intendono privatizzare.

DE PETRIS (Verdi-U). I Verdi auspicano un miglioramento del disegno di legge soprattutto per quanto riguarda la tutela delle fasce più deboli, ritenendo insufficienti le modifiche apportate dalla Camera in tale direzione. Inoltre, il provvedimento, come anche gli altri presentati dal Governo in materia economica, non è rispettoso dell'autonomia degli enti locali obbligandoli ad avvalersi delle società veicolo e espropriandoli dalle decisioni in ordine all'utilizzo di beni di loro proprietà. In tal senso è grave anche il divieto di acquisire i beni immobili perché priva i comuni di uno strumento essenziale per far fronte al problema abitativo delle famiglie più bisognose, considerato peraltro l'alto numero di sfratti che la prevista privatizzazione rischia di innescare. È inoltre assai preoccupante la mancanza di adeguata tutela dei beni culturali e ambientali. Occorre inoltre un'indicazione più chiara, magari attraverso un ordine del giorno, circa la data del 31 ottobre quale termine ultimo per manifestare la volontà di acquisto da parte degli inquilini. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Assemblea - Resoconto sommario

20 Novembre 2001

Per comunicazioni del Ministro della giustizia su procedimenti giudiziari in corso

BRUTTI Massimo (DS-U). Reitera la richiesta di informazioni da parte del Ministro della giustizia in ordine all'applicazione della nuova legge sulle rogatorie alla luce delle recenti notizie circa la scarcerazione di un imputato per riciclaggio. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà in sede di Conferenza dei Capigruppo l'intervento del Governo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica l'integrazione dell'ordine del giorno delle sedute di domani con la discussione del disegno di legge di assestamento del bilancio, già approvato dal Senato e modificato Camera dei deputati, e della corrente settimana con la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante sanzioni nei confronti dei Talibani, anch'esso già approvato in prima lettura dal Senato e modificato dalla Camera. Dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 21 novembre.

La seduta termina alle ore 20.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32). Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'Alì, De Martino, Forte, Gubetti, Liguori, Mantica, Piccioni, Scarabosio, Schifani, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Salvi, per partecipare alla cerimonia celebrativa del 140° anniversario dell'Unità d'Italia; Danieli Franco, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Carella, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore* 16,38).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(786) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 786, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale.

Prima di passare alla replica del relatore e all'intervento del rappresentante del Governo, ricordo che, successivamente a tali interventi, sarà posta ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Calvi nella seduta antimeridiana di oggi, in merito alla quale si è già svolta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, a fronte della mia relazione introduttiva, che è stata meramente tecnica, a fronte dei vari interventi da parte dell'opposizione, ma anche della maggioranza, replico, diciamo, in termini più politici.

Credo che ogni riflessione su questo decreto non possa non partire da ciò che all'articolo 1, comma 3, il decreto stesso indica. (*Brusìo in Aula*). Signor Presidente, c'è veramente molto brusio.

Dicevo che non si può non partire da un passo contenuto all'articolo 1, comma 3, e cioè: «A decorrere dal 1º gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito». Questo 1º gennaio 2002 sta ad indicare un passaggio (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*) che si deve ritenere non solo tecnico ma culturale, un passaggio di epoca. Dal 1º gennaio credo che saremo veramente più europei. (*Brusìo in Aula*) Signor Presidente, però in quest'Aula è impossibile procedere.

PRESIDENTE. Senatore Salerno, conosciamo i precedenti, li conosciamo bene. Abbiamo già richiamato l'attenzione dei colleghi sulla necessità che vi sia meno brusio, lei però prosegua il suo intervento. È una misura di tolleranza reciproca che chiedo anche a lei di porre in essere, perché oltre certi limiti il brusio non scenderà comunque, salvo che l'Aula non sia vuota.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Da quel 1º gennaio, dicevo, saremo veramente più europei. In sostanza l'euro scambierà un valore economico, che lo scambio avvenga in Finlandia, in Germania o in Italia.

Proprio su quell'euro, che deve valere in Germania, in Italia e in tutti i Paesi (*Brusìo in Aula*) sta il problema. (*Richiami del Presidente*).

La nostra economia, signor Presidente, in questo confronto europeo che partirà dal 1° gennaio 2002, è quella con gli indicatori negativi più alti. Mi riferisco agli indicatori relativi all'economia sommersa, alla bassa capacità produttiva, alle carenze di liquidità nel sistema e via di seguito.

Basta questo per spiegare le ragioni per le quali l'attuale Governo in questi primi quattro mesi ha introdotto strumenti e norme che intervengono proprio su tali indicatori. Mi riferisco alla legge Tremonti, alla regolarizzazione del lavoro sommerso e ad altri provvedimenti, esattamente come quello in questione, dove oltre alla disciplina per l'adozione dell'euro vi è una norma per il rientro dei capitali dall'estero. Un fenomeno, quello della fuga dei capitali, che, a memoria, ricordo essere iniziato decenni fa. Non è un problema di oggi, quindi, ma un fenomeno che esiste da decenni. (*Brusìo in Aula*). (*Richiami del Presidente*).

E questa fuga di capitali dal nostro Paese non si indirizza tanto verso i paradisi fiscali, ma verso economie più sicure, più stabili, che offrono condizioni migliori di investimento, oltre a una sicurezza e a una stabilità durature.

In questo senso non dobbiamo pensare ai paradisi *offshore*, alle isole Cayman, ma semplicemente a Paesi vicini. Uno a caso, la Francia. Già la Francia, rispetto all'Italia, è un Paese che offre condizioni migliori, più stabili e certamente migliori per la remunerazione dei capitali.

Quindi, il significato di questo rientro di capitali è proprio dar vita ad una maggiore legalità. (*Brusìo in Aula*) Invito i consiglieri dell'opposizione, che non mi lasciano parlare...

PRESIDENTE. Senatore Salerno, probabilmente i consiglieri dell'opposizione sono i senatori dell'opposizione e comunque lei si rivolga al Presidente.

Colleghi, il senatore relatore desidera avere un silenzio assoluto in Aula, occorre che lo accontentiamo.

SALERNO, *relatore*. Con questo rientro di capitali vogliamo dar vita anche ad una condizione di maggiore liquidità del sistema, che deve servire a creare una massa critica migliore per il sistema bancario, capace di offrire un miglior accesso al credito per le piccole e medie imprese; un'iniezione di liquidità che può creare sviluppo.

Rifiutiamo ogni allusione a condoni e amnistie, perché strumentale e soprattutto superficiale. Lo scudo fiscale – è bene comprenderlo ed è scritto nella norma – può essere opposto dalle persone fisiche, non dalle società commerciali.

Non è quindi opponibile dalle imprese: non si può parlare, dunque, di un condono tributario generico. Lo dico al senatore Turci, che è interve-

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

nuto questa mattina, che ribadisce concetti non fungibili: lo scudo riguarda le persone fisiche e quindi i risparmi e i patrimoni personali; sono escluse le società commerciali, dunque sostanzialmente le imprese. Lo scudo fiscale della persona fisica non può essere opposto all'eventuale... (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Salerno, se la interrompo. Fin qui, colleghi, sono stato benevolo, perché siamo ad inizio di seduta. Però effettivamente il rumore, il brusìo in Aula è troppo forte. Quindi siate cortesi, colleghi: vi rivolgo una preghiera prima di usare un linguaggio più drastico; siate cortesi, permettete al relatore di parlare in un ambiente meno rumoroso.

SALERNO, *relatore*. In relazione, come dicevo, all'intervento del senatore Turci, rilevavo che lo scudo fiscale relativo alla persona fisica che regolarizza le proprie attività dall'estero non può essere opposto all'eventuale accertamento sull'impresa, quindi non può essere considerato un condono fiscale. Per quanto concerne l'aliquota del 2,5 per cento, considerata uno sconto a buon mercato, non possiamo immaginare un'aliquota punitiva, ma dobbiamo invece renderla attrattiva, posto che non si tratta di un condono.

Naturalmente al senatore Turci riconosco che, se i capitali non trovano convenienza e condizioni per rimanere, «se ne possono andare», ma rilevo che tanti provvedimenti adottati dal Governo in questi mesi erano tesi a creare le condizioni affinché i capitali rimanessero. Mi riferisco alla legge «Tremonti-bis», che detassa gli utili reinvestiti, all'abolizione dell'imposta sulla successione ed a quello – previsto da questo decreto-legge – dell'equalizzatore, quel famoso meccanismo tributario che tassa i redditi da capitale anche quando questi non vengono percepiti e maturati.

Al senatore Cavallaro rispondo sulla questione delle ipotesi anche di un condono previdenziale. Faccio fatica a trovare, senatore Cavallaro, un contributo in materia previdenziale che possa essere applicato agli interessi sui capitali. Faccio fatica a trovarlo, perché in realtà non c'è; quindi la prego eventualmente di segnalarmi quale possa essere.

Il senatore Andreotti ha posto una questione di merito sul perché la persona che farebbe rientrare un capitale dovrebbe poi assoggettarlo alle imposte, visto che se la dichiarazione è segreta egli tenderà a tenerlo segreto. Ebbene, rispondendo nella seguente maniera non vorrei sembrare semplicistico: sicuramente quella persona fisica da quel momento avrà un deposito bancario in Italia che avrà un nome e cognome. Gli interessi di quel capitale, come lei sa, sono assoggettati direttamente a ritenuta di acconto dall'istituto bancario stesso, per cui quel capitale entra immediatamente nel circuito, per così dire, tributario e contributivo.

Se poi quella stessa persona che ha fatto rientrare il capitale – e che quindi ha un nome e un cognome – lo investirà, sarà tenuta a dichiararlo sul suo modello unico esattamente come l'imprenditore dichiara i redditi

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

societari. È chiaro che, se non lo farà, rientrerà in fattispecie sanzionate amministrativamente e penalmente e sicuramente ci saranno tutte le condizioni, visto che anche il sistema fiscale ormai ha un'anagrafe, per poterne intercettare anche l'eventuale investimento, che a quel punto non sarà stato dichiarato.

Al senatore D'Amico, che più volte ha detto «io non capisco» non so cosa rispondere. Non capisce, ma non so cosa: il motivo per cui devono rientrare tali capitali oppure se non è opportuno che rientrino; non ho inteso cosa egli non capisca.

Termino quindi semplicemente il mio intervento con una considerazione, signor Presidente, onorevoli colleghi. Questo provvedimento non può non essere inquadrato nella manovra più complessa del Governo in questi quattro mesi, dal 13 maggio in poi.

Il punto di partenza è stato la legge «Tremonti-bis», per proseguire con i provvedimenti sulla regolarizzazione del lavoro sommerso, sulla semplificazione fiscale, sull'abolizione dell'imposta sulle successioni, per finire con la legge sulle grandi opere. Si tratta di provvedimenti tesi a liberare le grandi risorse esistenti nel nostro Paese e a creare le condizioni per nuovi investimenti, nuovo sviluppo e un maggior benessere.

Di fronte a tali questioni ho registrato la continua propensione della sinistra e del centro-sinistra al sospetto e al ritenere qualsiasi azione comunque a favore di qualcuno. Voi continuate a sospettare, noi continueremo a lavorare per i grandi obiettivi di cui hanno bisogno il nostro Paese e le nostre categorie produttive. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni aggiuntive, rispetto a quelle richiamate dal relatore, senatore Salerno, cercando nel contempo di essere molto puntuale e conciso.

Il provvedimento al nostro esame, ovviamente di carattere economico, va considerato nell'ottica secondo cui in economia non si possono mai fare scelte senza costi. Al di là dei costi, però, bisogna analizzare il provvedimento nell'ambito della realtà mondiale attuale. Mi sembra opportuno menzionare alcune questioni che chiariscono meglio la realtà in cui ci troviamo.

In primo luogo, ricordo il passaggio all'euro nel periodo che va dal 1º gennaio al 28 febbraio del prossimo anno. È una novità importante che limita nel tempo alcuni provvedimenti tra cui quello in esame che si inserisce in questo momento di transizione.

In secondo luogo, bisogna tenere conto dell'esistenza di capitali italiani all'estero relativamente ai quali sono state violate norme di natura valutaria oppure non sono stati riportati in Italia i redditi ricavati. Naturalmente tra i capitali considerati sono ricompresi quelli realizzati attraverso attività criminali o derivanti da evasione fiscale, ma più in generale il

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

provvedimento fa riferimento ai capitali esportati per varie ragioni e per i quali i guadagni realizzati all'estero non sono rientrati in Italia.

In terzo luogo, mentre è vero che in un mondo globalizzato i capitali cercano il rendimento migliore – una questione enfatizzata questa mattina – è anche vero che se vi sono impedimenti legali al rimpatrio, i capitali possono non rientrare, anche se in Italia vi sarebbero buone opportunità di investimento. Il ragionamento secondo cui i capitali cercano sempre i rendimenti migliori a livello mondiale per cui non ritornerebbero in Italia è in parte condivisibile, ma bisogna riconoscere che fin quando permarranno impedimenti particolari al ritorno di capitali in Italia, essi non rientreranno.

Solitamente, gli investitori hanno, a parità di condizioni, una preferenza per gli investimenti nel proprio Paese. Gli economisti nelle loro teorie economiche hanno sempre enfatizzato l'habitat preferito che, a parità di rendimenti, viene generalmente preferito dagli investitori. In particolare gli investitori preferiscono investire nel proprio Paese piuttosto che all'estero.

Infine, senza qualche incentivo molti capitali resterebbero fuori. Se il rientro viene eccessivamente penalizzato i capitali sicuramente non rientreranno e quindi l'alternativa del non fare niente vuol dire non ottenere un guadagno che il Paese potrebbe realizzare.

Vi è stata un'ampia discussione sulla questione costituzionale. Pur non essendo un esperto in questo campo, vorrei ricordare che il Governo ha pensato che la norma non sia incostituzionale, anche se in ogni caso esistono organi competenti in grado di dare un giudizio informato sulla questione.

Questa mattina sono stati fatti molti commenti ed è stata manifestata una notevole preoccupazione per il fatto che il provvedimento potrebbe agevolare attività di riciclaggio. La Guardia di finanza e l'Ufficio italiano cambi non hanno espresso particolari preoccupazioni al riguardo. In particolare, hanno confermato che non vi saranno eccessivi problemi. Le norme in materia di riciclaggio rimangono in vigore e anzi sono state rafforzate prevedendo forti inasprimenti rispetto ad attività illecite. Il rientro in Italia di capitali deve avvenire attraverso canali istituzionali ordinariamente deputati all'esecuzione di operazioni finanziarie con l'estero.

Il rimpatrio lascerà traccia, per ogni operazione, dell'esatto ammontare depositato su ciascun conto appositamente dedicato all'operazione. Sarà quindi possibile risalire, se necessario, per motivi antiriciclaggio ed altri motivi di carattere criminale o penale, oltre che alla misura, alla provenienza dei capitali. Lo scudo fiscale non impedirà agli organi competenti – Guardia di finanza ed Ufficio italiano cambi – di svolgere la loro attività. La lotta al terrorismo non sarà sicuramente ridotta dallo scudo fiscale. L'articolo 17, comma 2-bis, sancisce l'inefficacia dello scudo fiscale in tutti i casi in cui le attività detenute all'estero provengano da reati non fiscali.

Vi sono stati anche vari commenti di due tipi: alcuni sostengono che questo provvedimento non porterà alcun vantaggio macroeconomico al

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Paese; altri hanno enfatizzato che lo stesso verrà abusato da molte persone che porteranno molti soldi in Italia. Ovviamente, questi due punti di vista sono in conflitto l'uno con l'altro. (Diffuso brusio in Aula. Richiami del Presidente).

Il senatore Andreotti ha chiesto: se il movimento di capitali è libero, cioè non è illecito tenere capitali fuori, per quale motivo c'è bisogno di questo provvedimento? Ce n'è bisogno principalmente perché un individuo ha potuto portare dei capitali all'estero, ma poi li ha investiti all'estero. Per esempio, negli Stati Uniti esiste un deposito bancario denominato *non resident alien*: una persona deposita i soldi in una banca e se non è residente negli Stati Uniti non paga imposte. Ovviamente per chi ha investito soldi in questo modo, anche soldi portati legalmente fuori dal Paese, li ha depositati in una banca americana, ha guadagnato dei redditi e non li ha riportati al fisco italiano, ci sarebbero delle penalità a rimpatriare questi capitali.

Vi sono ulteriori presidi per evitare l'emersione di attività detenute non all'estero ma in Italia. I contribuenti dovranno espressamente attestare nelle dichiarazioni riservate la circostanza che le attività erano detenute all'estero alla data del 1º agosto 2001. La falsità dell'attestazione può essere punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. Anche questa è una penalità addizionale che è stata prevista per alcune violazioni.

PRESIDENTE. Come ricordato in apertura, era stata posta una questione pregiudiziale su cui ha già avuto luogo la discussione.

Metto dunque ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Calvi.

Non è approvata.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la controprova. (Proteste dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Colleghi, sto consultando il senatore segretario perché ho un'incertezza.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la controprova, Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore segretario ritiene che non sia approvata. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

TOFANI (AN). Signor Presidente, per motivi tecnici non sono riuscito a votare, pertanto desidero esprimere il mio voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Do lettura del parere della 5^a Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.103, 12.102, 12.106, 12.107, 12.120, 13.103, 13.115, 14.101, 14.115, 14.126, 15.102, 16.101, 12.103, 12.104, 13.110, 14.111, 14.123, 14.135, 15.106, 18.100, 18.101, 21.102 e 21.103. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «della provincia di».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell'ordine del giorno G1 e gli ordini del giorno da G2 a G29.

Metto ai voti l'ordine del giorno G30, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G31, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G32, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'ordine del giorno G33, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G34, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G35, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G36, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G37, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G38, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-bis.1.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, alcuni dispositivi elettronici di votazione sono stati attivati illegittimamente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Montino; nessuno mi ha fatto segnalazioni in tal senso e la sua stessa segnalazione è giunta a verifica effettuata. Se i colleghi stessero al proprio posto quando si vota eviteremmo contestazioni legittime e plausibili.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1-bis.1, presentato dal senatore Castellani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-bis.2, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 del decreto-legge, da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Esprimo parere contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere contrario.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Malan.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, l'emendamento 7.100 tende ad evitare inutili concerti, prevedendo che il parere del Ministero sia espresso soltanto nei casi in cui è essenziale e opportuno.

Si tratta di una norma di semplificazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SALERNO, relatore. Esprimo parere contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere contrario.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, ritiro l'emendamento, se il Governo è disponibile ad accogliere, anche come raccomandazione, un ordine del giorno su questo tema.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testé avanzata.

SALERNO, relatore. Mi rimetto al Governo.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.100 è pertanto ritirato. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G7.100 non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

TURCI (DS-U). L'emendamento 9.100 tende a riconoscere l'effetto nullo dell'equalizzatore per tutti i contribuenti italiani, non soltanto per coloro in relazione ai quali si è pronunziato il TAR del Lazio. La proposta afferma un principio di equità.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SALERNO, relatore. Esprimo parere contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, gli emendamenti 11.100 e 11.101 si illustrano sostanzialmente da sè, in quanto con essi si prevede la soppressione dell'intero Capo III del provvedimento in esame.

L'emendamento 11.104 tende a restringere il numero degli intermediari abilitati a compiere operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione, si tratta di un modo per cercare di ridurre gli effetti potenzialmente negativi della norma in esame.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei sapere quanto tempo ha ancora a disposizione il mio Gruppo.

PRESIDENTE. Il tempo a disposizione del suo Gruppo risulta esaurito, quindi lei non potrebbe intervenire, salvo che altri colleghi provvedano a graziosi prestiti in tal senso.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, non posso che esprimere parere contrario giacché all'emendamento 11.100 si propone di sopprimere l'articolo 13 della legge n. 383 del 2001, che prevede l'abolizione dell'imposta di successione e donazione. I restanti emendamenti sono addirittura soppressivi dell'articolo e come tali non sono quindi accoglibili.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo concorda con quello del relatore.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.100, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole «da 11».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 11.101, 11.102 e 11.103.

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.105, presentato dal senatore Castellani.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, in questo articolo si concentrano alcuni passaggi fondamentali del provvedimento in esame. Innanzitutto va valutato il problema del costo, o meglio il prezzo a cui è offerto questo condono. Abbiamo già denunciato il carattere veramente senza precedenti della percentuale del 2,5 per cento dell'offerta di condono, pertanto proponiamo un innalzamento al 20 per cento fino ad un minimo del 12,5 per cento. Per ragioni di equità insistiamo affinché ci sia un innalzamento del costo di questo condono.

Abbiamo presentato un altro emendamento che riteniamo molto importante e su cui richiamo l'attenzione della maggioranza e del Governo: mi riferisco all'emendamento 12.117, che affronta il tema – discusso questa mattina – della possibilità di utilizzazione, a fini di riciclaggio, del provvedimento in esame. Con il suddetto emendamento si esclude la possibilità del trasferimento al seguito delle risorse che si intende rimpatriare. Si tratta di un punto che consideriamo decisivo e che è ritenuto tale anche nella memoria consegnata dall'Ufficio italiano cambi all'altro ramo del Parlamento.

Preghiamo quindi la maggioranza ed il Governo a non sottovalutare questo aspetto del provvedimento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo in esame.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

MORANDO (DS-U). Senatore Salerno la prego di dire una parola di spiegazione, lei non è lì solo per dire che è contrario, altrimenti è meglio che il relatore non ci sia!

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, con la massima brevità, voglio deplorare vivamente il fatto che l'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo non sia motivata in alcun modo. Questa è una mancanza di rispetto nei confronti dell'opposizione e del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

MORANDO (DS-U). Non è mai accaduta una cosa del genere su un provvedimento di questa portata!

GRECO (FI). Con voi questo è avvenuto per l'intera legislatura!

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Quando c'eravamo noi su quei banchi, ci comportavamo in maniera diversa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, trovo difficile argomentare un parere contrario su questi emendamenti, molti dei quali sono soppressivi.

Se si entra nel merito del condono, delle aliquote, abbiamo già espresso in Commissione, nella relazione introduttiva e nella replica concetti che mi sembrano abbastanza chiari. Pertanto, non credo di sottrarmi al dibattito. Se poi si vuole entrare nel merito dei singoli emendamenti, lo faremo. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.100.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, «Sopprimere l'articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 12.100 e gli emendamenti 12.101 e 12.102.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione permanente, gli emendamenti 12.103 e 12.104 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.105, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 12.106.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Tenga presente, senatore, che su quest'emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, *ex* articolo 81 della Costituzione.

FASSONE (*DS-U*). L'ho presente, signor Presidente, e ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FASSONE (DS-U). Intendo intervenire su quest'emendamento non solo e non tanto per sostenerlo formalmente, quanto per esporre ai colleghi alcune riflessioni di ordine costituzionale che mi pare non siano ancora state affacciate né in questo né nell'altro ramo del Parlamento.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Questo decreto-legge e il disegno di legge di conversione rappresentano un ennesimo capitolo nella storia del diritto premiale che questa legislatura sta scrivendo. Il diritto premiale è certamente ammissibile, alla luce dei parametri costituzionali; esso consiste nell'eliminare una sanzione in nome di un comportamento virtuoso da parte di colui che alla sanzione dovrebbe essere assoggettato. Ma il diritto premiale ha dei limiti, dei perimetri, dei paletti che la Costituzione traccia, in nome del principio di legalità e in nome delle finalità della pena.

Il legislatore non è arbitro di abbattere una pena legalmente irrogata o legalmente irrogabile, se non in presenza di due condizioni: da un lato, il valore non troppo elevato del bene alla cui tutela si rinuncia; dall'altro lato, la presenza di condotte altamente significative sul piano del ravvedimento operoso. Se non ci si muove su questi binari, non ci si muove nel quadro delle norme costituzionali. Infatti, noi non siamo disposti ad ammettere, ad esempio, l'eliminazione della sanzione per gli autori del furto benché restituiscano la refurtiva, o in altre situazioni analoghe.

Se si vuole andare oltre questo doppio binario, rappresentato, ripeto, dalla non elevatezza del bene alla cui tutela si rinuncia e dalla consistenza del comportamento operoso, siamo in presenza di altre situazioni, di tipo amnistia, che esigono quindi una valutazione politica contingente ed un consenso molto diffuso. E non è questo il caso in esame.

Qui il valore sacrificato è molto alto, perché i capitali che rientrano sono prodotti da redditi che hanno evaso il fisco ad aliquota massima, normalmente; perché il rimpatrio o la regolarizzazione preclude ogni accertamento tributario e contributivo, estingue sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali ed esclude la punibilità per delitti molto gravi, perché tali sono stati considerati quelli che il decreto legislativo n. 74 del 2000 ha mantenuto nell'orbita penale.

E qui segnalo addirittura una «perla», che forse gli uffici per il coordinamento terranno presente, cioè che la *libido amnistiandi* compresa in questo decreto-legge ha portato gli estensori ad escludere la punibilità per reati che non sono più tali, essendo già stati abrogati: la lettera *c*) dell'articolo 14 esclude infatti la punibilità per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, che è stato abrogato dall'articolo 25 del citato decreto-legislativo n. 74 del 2000.

Ma, oltre a questo, il costo è rappresentato dalle agevolazioni pratiche, empiriche al fenomeno del riciclaggio. Ho sentito molte repliche sul punto, ma le norme – come si diceva – hanno la testa dura: l'articolo 14, infatti, richiama gli obblighi in materia di riciclaggio, che sono quelli di cui al decreto-legge n. 143 del 1991 e al decreto-legge n. 167 del 1990, ma quest'ultimo è svuotato dal fatto che gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati concernenti le dichiarazioni riservate e perciò si limitano a mantenere l'evidenza delle operazioni. L'altro, il decreto-legge n. 143 del 1991, è svuotato dal fatto che le operazioni in questione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione. Allora,

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

se si esclude questo, che cosa resta? Quali sono gli strumenti per intervenire effettivamente e concretamente nei confronti di ipotesi di riciclaggio?

Dunque, non solo azzeramento quasi integrale di una molteplicità di sanzioni, ma apertura delle porte a quello che, con metafora significativa, la lingua francese chiama *blanchissement*, sbiancamento dei capitali, nonché apertura delle porte anche all'evasione attuale, posto che è possibile esportare oggi e far rientrare con l'aliquota risibile del 2,5 per cento.

Né serve molto la pretesa che si trovassero già all'estero il primo agosto dell'anno in corso, posto che tale circostanza è anch'essa semplicemente attestata dall'interessato.

Dunque, costi elevatissimi. E quali sono i benefici che dovrebbero compensare questi costi e giustificare quindi l'operazione di diritto premiale? Si risponde: «Almeno sono capitali che rientrano. Pagheranno poco, ma se restassero all'estero non pagherebbero nulla».

La prognosi è largamente infelice. Infatti, chi ha già investito in Paesi dell'euro ovviamente non è toccato dalla presente problematica. Chi ha collocato i capitali in paradisi fiscali esentasse non è stimolato nemmeno da una aliquota tenue. Solo chi ha un reale, profondo e penetrante interesse a far rientrare i capitali può realmente profittarne, ad esempio chi voglia ricapitalizzare la propria impresa, ma in questo caso sarebbe disposto a pagare ben di più della risibile aliquota che viene offerta e che quindi costituisce un autentico regalo.

Dunque, il vero beneficiario di questa normativa è colui che già dispone dei capitali in Italia e li vuole pulire. Il vero beneficiario è l'economia clandestina e malavitosa. Ne è la prova una lettera apparsa sui quotidiani pochi giorni fa e i cui punti salienti mi permetto di riprendere perché testimoniano, al di là delle nostre discussioni, quella che è la realtà dei fatti.

Un lettore scrive che ha avuto la proposta di ricevere ben 150 milioni di premio per sé medesimo, a condizione di fare da prestanome per un amico nel far rientrare dei soldi che, una volta transitati sul conto del lettore, sarebbero stati ripartiti in altri 400 conti con bonifici di 19 milioni. Egli si domanda se deve tenersi il tutto, farsi una plastica facciale ed evadere, oppure se deve tenere semplicemente i 100 milioni concedendosi qualche regalo che la vita finora non gli ha concesso, o ancora se denunciare la cosa facendo la figura dell'imbecille.

L'esiguità del tempo mi impedisce di dire altre cose, signor Presidente. Conosco l'esito di questa votazione e della votazione complessiva, per questo non ho usato i toni polemici, i colori della passione, che pure l'indignazione susciterebbe. Infatti, l'indignazione può servire soltanto a persuadere coloro che sono già persuasi, e non è questo il mio intento.

Ho fiducia nell'argomento e nelle coscienze. L'argomento è quello che Quintiliano chiamava: «*Ratio quae rei dubiae fidem facit*», l'elemento di ragione che in caso di incertezza induce a prestar fede ad una certa proposizione. La mia proposizione è che questo decreto è indecoroso.

Ho fiducia nell'argomento; ho fiducia che parecchi colleghi dell'opposizione occultamente non siano molto lontani dalle mie convinzioni e vi

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

dico, con semplicità e senza animosità, che il nuovo di cui vi dite portatori è senza forma, è solo lo sgretolamento dell'antico. Questo è un ennesimo colpo di piccone a quel capitolo dell'antico che è il senso della legalità, perché questa legge irride l'onestà e sorride alla callidità e alla ribalderia.

Molti dei colleghi lo sanno: c'è un momento in cui la mediazione politica, che pure è necessaria, cessa di essere mediazione e diventa compromesso e cedimento. Allora la coscienza si risveglia e quello che ieri era un sì imbarazzato diventa un no dignitoso. Spero che queste modeste parole anticipino di qualche minuto quel momento. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento 12.106, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 12.106, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti»

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, sono preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti da 12.107 a 12.113.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.114.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 12.114, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.115, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.116, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.117.

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, dal momento che il relatore non ha assolutamente risposto al problema evidenziato dall'emendamento, desidero sottolineare, dichiarando chiaramente il mio voto favorevole, la gravità dell'eventuale bocciatura di questo emendamento.

Escludere il trasferimento al seguito non nuoce assolutamente all'obiettivo che il decreto-legge vorrebbe ottenere, e cioè il rimpatrio, la regolarizzazione di capitali all'estero; preclude una modalità che più di altre si presta all'uso ai fini di riciclaggio. Non si capisce assolutamente la testardaggine con cui questo Governo difende tutto, anche l'indifendibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.117, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.118, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.119, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole « *con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 12.120 e 12.121.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 12.122, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 12.123, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

* AYALA (DS-U). Signor Presidente, mi ricollego in particolare a quanto poco fa ha detto il collega Fassone.

Il capitolo sull'emersione delle attività detenute all'estero suscita una serie di perplessità anche molto robuste. Basti accennare ad un problema serio di equità fiscale: chi ha mantenuto i capitali in Italia ha pagato le tasse; chi li ha tenuti fuori del Paese non solo li ha sottratti al circuito produttivo interno, con ciò arrecando certamente un danno all'economia complessiva, ma non ha pagato le tasse e ora li può far rientrare tranquillamente pagando un pedaggio molto contenuto, perché pari solo al 2,5 per cento.

Questo è il ricorrente premio ai furbi, che certamente – lo dico subito – non è una peculiarità di questa maggioranza e di questo Governo. Infatti, si iscrive in una tradizione la cui nascita possiamo individuare in molte legislature addietro. Ciò può indignare in qualche maniera chi si è sempre comportato rispettando le regole, ma oltre questo non mi pare utile andare.

Il problema è l'allarme che invece suscita un altro aspetto del provvedimento, vale a dire quello del reiterato ricorso alla parola «riservatezza». Il rientro di capitali sarà sempre coperto da una spessa coltre di riservatezza sulla titolarità del capitale e sulla provenienza del medesimo. È un aspetto che faccio ancora più fatica a capire. Ci troviamo di fronte ad un livello di legislazione premiale – con tutta la spregiudicatezza legislativa che si può anche immaginare – assai poco comprensibile e men che mai condivisibile.

Tra l'altro – e invito i colleghi a riflettere con tutta la disponibilità d'animo che vogliono concedere alle mie parole – noi ci muoviamo in un'epoca storica in cui già da tempo, proprio all'interno di quel grande fenomeno definito «globalizzazione», soprattutto tra i Paesi che fanno parte dell'Unione europea, ma non solo fra quelli, si tende verso una sempre maggiore cooperazione internazionale e una progressiva omogeneizzazione dei sistemi giuridici, intanto dei quindici Paesi dell'Unione europea – gli altri seguiranno poi – con l'obiettivo fondamentale, da tutti condiviso, di conferire quanto più possibile trasparenza ai vari sistemi economici, al fine di ridurre quelle sacche di opacità che si annidano in molti, se non in tutti i sistemi, e che costituiscono il terreno di coltura per l'inserimento di capitali di illecita provenienza.

Mi riferisco non soltanto ai capitali provenienti dall'evasione fiscale, forse una delle illegalità che meno ci fanno inorridire, ma anche a quelli

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

derivanti dal traffico di stupefacenti, dal traffico di armi, da quello di esseri umani e, dopo l'11 settembre, – non a caso abbiamo potuto notare una fortissima accelerazione di questa tendenza che già si manifestava da tempo – dai segmenti di quella grande retta, il cui percorso è difficile da definire, all'interno dei quali si annidano e si collegano i canali di sostentamento finanziario al terrorismo.

La norma in esame, come dirò di qui a poco, si troverà in ottima compagnia e si pone in netta controtendenza rispetto al *trend* legislativo e cooperativo a livello europeo, e non solo europeo, che già ora possiamo non solo verificare, ma di cui registriamo anche una fortissima accelerazione. Qual è il motivo per muoversi su una strada che rischia concretamente di favorire fenomeni di riciclaggio che certamente non gioverebbero alla salute complessiva della nostra economia? Ammesso che essa possa trarre vantaggio dal rientro di capitali che saranno iniettati nel tessuto economico, certamente la nostra economia non si deve avvalere di norme che facilitino il rientro di capitali «sporchi».

Questa norma, nel suo essere in controtendenza, si trova in compagnia con le disposizioni sul falso in bilancio che avete approvato e con la famosa legge sulle rogatorie, che non potrebbe essere definita meglio se non con l'aggettivo «orrida».

E infine questa norma. Francamente credo che si stia esagerando. Così le norme approvate non giovano certo all'immagine del nostro Paese. E anche se non volessimo farci condizionare eccessivamente da problemi di immagine, vi è un problema di sostanza, di salute del sistema e di garanzia della trasparenza all'interno dell'economia italiana.

Per queste ragioni vi invito a riflettere, ferme restando le altre osservazioni al riguardo, ma che almeno il termine «riservatezza», questo spessore di opacità facciamo in modo che non ci sia. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

TURCI (DS-U). Signor Presidente, faccio riferimento soltanto a due emendamenti per ragioni di tempo. In primo luogo, l'emendamento 13.107 prevede che alla dichiarazione di rimpatrio sia allegata la certificazione degli intermediari non residenti che attesti che le attività e gli importi in essa indicati siano depositati presso i medesimi intermediari a partire dal 30 giugno 2001.

Com'è noto, uno dei possibili effetti di questo provvedimento non è il rimpatrio dei capitali, ma l'esportazione di capitali fatta nel momento in cui sono cominciati a correre i *rumour* relativi al decreto-legge, per poterli poi sanare a basso costo.

Richiamo poi l'attenzione della maggioranza sull'emendamento 13.0.1. Si tratta, anche in questo caso, di una norma che punisce coloro che si interpongono fra i titolari effettivi e il deposito dei beni per il rimpatrio. Si prevede una normativa apposita per ridurre possibilità di riciclaggio.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, gli ordini del giorno che abbiamo presentato, e che illustrerò assai brevemente, attengono proprio alla segretezza delle dichiarazioni.

L'ordine del giorno G13.1 riguarda l'impegno che il Governo dovrà assumere nel prevedere forme e modalità di conservazione delle dichiarazioni riservate, in modo da garantire l'autenticità anche con riferimento all'epoca di formazione. Voglio soltanto ricordare che le dichiarazioni provocano effetti assai rilevanti; stamattina dicevo che provocano addirittura un effetto di amnistia, comunque di esenzione da qualsiasi sanzione. È opportuno quindi che il Governo intervenga perché accerti quantomeno l'autenticità all'epoca della formazione.

Con l'ordine del giorno G13.2 chiediamo, a fronte del fatto che la procedura di rimpatrio possa essere impropriamente utilizzata per disponibilità dichiarate come provenienti dall'estero, ma effettivamente detenute in Italia, che il Governo si impegni a far sì che il direttore dell'Agenzia delle entrate predisponga un modello di dichiarazione in cui gli interessati debbono dichiarare il tempo da cui detengono le attività che intendono rimpatriare o regolarizzare e lo Stato estero in cui tali depositi sono stati conservati.

Si chiede, sempre in relazione allo stesso argomento, nell'ordine del giorno G13.3, che il Governo adotti apposite iniziative normative affinché gli interessati, i quali presentano le dichiarazioni riservate, dichiarino l'origine dei capitali indicati, per evitare che in Italia tornino denari della criminalità organizzata e siano legittimati, una volta trasformati in euro, ad essere di nuovo utilizzati per fini criminali nel nostro Paese.

Infine, nell'ordine del giorno G13.4, si chiede che il Governo si impegni, sempre con intervento legislativo, a far sì che i dichiaranti, di cui all'articolo 13 del decreto-legge in esame, siano i diretti titolari delle attività finanziarie rimpatriate e non prestanomi.

Queste sono le iniziative che chiediamo al Governo e che mi appaiono assolutamente indispensabili per la trasparenza e per la regolarità delle operazioni che saranno effettuate con il rimpatrio dei capitali esportati illecitamente. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e ordini del giorno.

La questione di fondo legata al concetto di riservatezza della dichiarazione è da ricondursi al chiarimento dato all'inizio, cioè che il rimpatrio preclude l'accertamento a fini tributari, fermi restando tutti gli altri obblighi e tutte le altre azioni di indagine ai sensi delle norme antiriciclaggio oppure in materia di criminalità organizzata. È questa la questione di fondo: soltanto ai fini tributari.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Pertanto, ritengo non accoglibili tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 13.100.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Noto che c'è una tessera doppia. Colleghi, vi prego di stare al vostro posto. Prego i commessi di rimuovere le tessere alle quali non corrisponde nessun senatore. Senatore segretario, la prego di aiutarmi a controllare con molta attenzione la corrispondenza di luci accese e senatori.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.100, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, «Sopprimere l'articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 13.100 e l'emendamento 13.101.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.102, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alla parola: «riservata».

Non è approvata.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 13.102 e gli emendamenti 13.103, 13.104 e 13.2.

Metto ai voti l'emendamento 13.105, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 13.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.107, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.108, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.109, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.110 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 13.111, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.112, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.113, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 13.114, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alla parola: «con».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 13.114 e l'emendamento 13.115.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 13.116, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.117.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI (*DS-U*). Signor Presidente, prima di chiedere la verifica del numero legale, vorrei farle notare che nella precedente verifica risultavano presenti alcuni senatori, che invece non erano in quest'Aula. Precisamente, il senatore Pellicini e la senatrice Ioannucci.

PELLICINI (AN). Io c'ero!

VIVIANI (*DS-U*). Mi scusi, senatore Pellicini. Comunque, la senatrice Ioannucci non era e non è in quest'Aula, mentre risultava presente. Questo a testimonianza del fatto che in numero legale spesso sono le schede e non i senatori.

Detto questo, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. La Presidenza, colleghi, ha esperito tutti i possibili tentativi per esercitare il controllo, richiamando l'attenzione del senatore segretario sull'esigenza di vigilare con grande accortezza sulla corrispondenza tra le schede e i presenti.

PELLICINI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, il collega Viviani si è sbagliato; ho votato correttamente e non per delega, essendo presente in Aula.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, se la presenza in Aula deve essere affermata con un intervento successivo alla contestazione del senatore Viviani, ci appelliamo ad un giurì per affermare la presenza della senatrice Ioannucci. Non può essere la contestazione del senatore Viviani a stabilire la presenza o meno di un collega in Assemblea.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

MONTINO (DS-U). Da ben due votazioni la senatrice Ioannucci non è presente in Aula. (Commenti dai banchi della maggioranza)

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue affermazioni, senatore Ferrara.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Prego il senatore segretario di verificare la corrispondenza di luci e senatori.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.117, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'ordine del giorno G13.4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, vorrei proporre un interrogativo preliminare perché né il relatore né il sottosegretario, professor Tanzi, hanno risposto ad un quesito decisivo per la comprensione e l'interpretazione del provvedimento.

Dismettendo i panni dell'oppositore, chiederei al Governo di rispondere all'ipotetico evasore che voglia riportare i suoi capitali in Italia. Si vuole spiegare a quali fini è utilizzabile lo scudo fiscale? Tre sono le ipotesi: che esso serva a sanare i rendimenti dei capitali detenuti all'estero; che serva a sanare, oltre ai rendimenti, gli stessi capitali esportati all'estero in evasione d'imposta; che esso serva, se vi sono risorse sufficienti, per qualunque altro accertamento di evasione fiscale nei confronti del contribuente.

Mettiamoci nei panni di questo povero contribuente che vuole compiere il proprio dovere nei confronti della nazione e del ministro Tremonti: vogliamo spiegare i benefici di cui potrà usufruire? È un dovere di chiarezza verso il Paese e verso i nostri contribuenti. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 14. Peraltro, durante l'esame in Commissione abbiamo avuto modo di trattare ampiamente di questo argomento.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo condivide il parere espresso dal relatore. Questo articolo è stato esaminato nel dettaglio in Commissione e quindi non credo che ci sia necessità di ripetere la medesima discussione anche in questa sede.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, è un commento inaccettabile, questa è l'Aula!

PRESIDENTE. Colleghi, stavo aspettando che il rappresentante del Governo terminasse di parlare per esprimere il mio umilissimo punto di vista. Intendo dire che, pur apprezzando molto il lavoro che viene svolto in Commissione, esiste comunque un ruolo dell'Aula che non può essere trascurato, né sacrificato. (*Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Verdi-U*). Detto questo, se i colleghi ritengono di ribadire in Aula gli orientamenti emersi in Commissione, facciano la cortesia di comunicarlo anche agli altri senatori che non fanno parte di quella Commissione.

SALERNO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, torno a ripetere al senatore Turci ed agli altri onorevoli colleghi che i capitali a cui si riferisce lo scudo fiscale sono quelli che nel tempo sono stati trasferiti all'estero non da imprese o da società commerciali (per cui non ci riferiamo a capitali sottratti all'imponibile fiscale delle attività commerciali) ma da persone fisiche, per molteplici motivi quali instabilità economica, scarsa remunerazione o mancanza di condizioni utili all'investimento in Italia. Nel corso del tempo è presumibile che questi capitali all'estero abbiano maturato anche degli interessi che non hanno scontato imposte, per cui il rientro previsto serve proprio a sanare e a regolarizzare questa posizione.

Non volevo assolutamente sminuire il lavoro ed il ruolo dell'Aula, ma mi sembrava si trattasse di materia ormai conosciutissima perché dibattuta pubblicamente non solo in quest'Assemblea, ma anche a livello di organi di informazione, televisioni, giornali e quant'altro.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, desidero intervenire brevemente su questa questione, che noi consideriamo di enorme importanza dal punto di vista degli effetti finanziari, solo per sottolineare che la domanda posta dal senatore Turci era già stata rivolta al sottosegretario Tanzi in Commissione bilancio.

A tale quesito il professor Tanzi rispose che si deve intendere precluso qualsiasi accertamento a qualsiasi titolo nei confronti del dichiarante la reimportazione di capitale: questa è, quindi, l'interpretazione da dare alle parole «limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme».

Se il professor Tanzi ritira siffatta interpretazione qui in Aula, sono soddisfattissimo. Infatti, se è precluso qualsiasi accertamento, a qualsiasi

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

titolo, vuol dire che questo provvedimento non è provvisto di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, giacché oggi introitiamo il 2,5 per cento ma domani avremo una voragine nel bilancio dello Stato provocata dalla conseguente evasione fiscale.

Questo è l'aspetto del provvedimento su cui si concentra l'attenzione dal punto di vista finanziario. Il Governo in questa sede non risponde, ma in Commissione bilancio lo ha fatto, confermando i nostri peggiori dubbi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende aggiungere qualcosa?

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, non ricordo di aver detto esattamente ciò che afferma il senatore Morando. (Commenti dal Gruppo DS-U).

Sicuramente, questi capitali possono essere andati all'estero per tante ragioni – e noi supponiamo che spesso l'intenzione non fosse quella di evadere le imposte in Italia – e sono stati esportati per vari motivi, rimanendo e producendo redditi fuori del nostro Paese. Ora si permette di riportare questi redditi in Italia ai soggetti titolari, protetti dall'anonimato. Questo provvedimento però non impedisce alla Guardia di finanza e all'Ufficio italiano cambi di valutare se vi siano state violazioni di carattere criminale, ad esempio casi di riciclaggio, e non di evasione fiscale, come ho già sottolineato precedentemente.

Non so cos'altro posso aggiungere al riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.100, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, «Sopprimere l'articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.100 e l'emendamento 14.101.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 14.102.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 14.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «e contributivo».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.102 e l'emendamento 14.103.

Metto ai voti l'emendamento 14.104, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.106, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 14.107.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 14.107, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole: «correlati alle».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.107 e l'emendamento 14.108.

Metto ai voti l'emendamento 14.109, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.110, presentato dal senatore Cavallaro, fino alle parole: *«lettere* b)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.110 e l'emendamento 14.111.

Metto ai voti l'emendamento 14.112, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 14.113, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.114, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole: «*lettera* c)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.114 e l'emendamento 14.115.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 14.116, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.117, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole: «commi 2».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.117 e gli emendamenti 14.11 e 14.118.

Metto ai voti l'emendamento 14.119, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.120, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, per la parte relativa alla soppressione della parola «non» dal primo periodo del comma 2.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.120 e gli emendamenti 14.121 e 14.122.

Metto ai voti l'emendamento 14.124, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.125, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alla parola: «non».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.125 e gli emendamenti 14.123 e 14.126.

Metto ai voti l'emendamento 14.127, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.128 (testo 2), presentato dal senatore Cavallaro, identico all'emendamento 14.129, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 14.130, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.131, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.132, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.133, presentato dal senatore Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.134, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.135 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.20, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.136.

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, visto che non ho potuto farne l'illustrazione, dichiarando il voto favorevole richiamo un momento l'attenzione su questa proposta di modifica.

Se non verrà soppressa, come si dispone con il mio emendamento, l'ultima parte del comma 5-bis (richiamo l'attenzione del Governo), consentiamo una rivalutazione al costo del 2,5 per cento per cespiti esportati illegalmente; contemporaneamente, secondo la legge finanziaria che abbiamo approvato in quest'Aula la settimana scorsa, la rivalutazione dei cespiti dei contribuenti in regola in Italia costa il 4 per cento.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

In sostanza, consentiamo a coloro che regolarizzano i loro cespiti dall'esterno, dopo averli esportati illegalmente, di rivalutarli a piacere al costo del 2,5 per cento, mentre per un contribuente in Italia la stessa operazione, nello stesso tempo, costa il 4 per cento, sulla base di quanto abbiamo approvato nella finanziaria: una contraddizione palese e incredibile.
Fra l'altro vorrei capire come gli uffici del Ministero dell'economia abbiano potuto consentire una contraddizione così colossale.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.136, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.137, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 14.138, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.139, presentato dal senatore Castellani, fino alle parole: *«lettera* a)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.139 e gli emendamenti 14.140 e 14.141.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.142.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.142, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.143, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G14.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, intervengo semplicemente per illustrare l'emendamento 15.107, che ritengo molto importante. Questa mattina il senatore Pedrizzi, rispondendo all'intervento da me svolto in discussione generale, ha affermato una cosa imprecisa, e cioè che in base a questo provvedimento ci sarebbe una dichiarazione degli intermediari esteri attestante la data e la consistenza delle risorse che si reimportano in Italia. Non è così. Noi lo stabiliamo con l'emendamento 15.107 e quindi, se la maggioranza sarà coerente, voterà a favore di questa proposta di modifica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 15.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 15.100.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, in realtà avevo chiesto la parola poc'anzi, a seguito dell'intervento svolto dal senatore Turci sull'emendamento 15.107.

In verità, questa mattina io ho affermato qualcosa di diverso, che giustifica il voto contrario che Alleanza Nazionale esprimerà su tale emendamento. Più precisamente, ho detto che l'intermediario italiano, se si fosse trattato di un'operazione con denaro al seguito, avrebbe dovuto chiedere all'operatore quale fosse la provenienza del denaro contante che il soggetto portava con sé, e non che la banca estera fosse tenuta a rilasciare una dichiarazione in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.100, presentato dal senatore Giaretta, «Sopprimere l'articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 15.100 e gli emendamenti 15.101 e 15.102.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 15.106 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 15.107, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.108, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 16.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.100, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, «Sopprimere l'articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 16.100 e l'emendamento 16.101.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 17 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò solo l'emendamento 17.105.

Essendo previsto che il rimpatrio non costituisce oggetto per la segnalazione del sospetto, noi proponiamo che almeno sia così quando il rimpatrio avviene da Paesi dichiarati non collaborativi dal Gruppo di azione finanziaria internazionale dell'OSCE.

Mi sembra una norma di buon senso e anche di autotutela necessaria per il nostro Paese.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Turci a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 17.105, che inviterei il Governo ad accogliere come raccomandazione.

Esprimo parere contrario sui rimanenti emendamenti e sugli ordini del giorno.

TURCI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Se il Governo accoglie solo come raccomandazione la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 17.105, mantengo l'emendamento.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.100, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.101, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 786

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.103, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, identico all'emendamento 17.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.105, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.106, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G17.1, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'ordine del giorno G17.2, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 18.100 e 18.101 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.100, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.101, presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole: «intero ammontare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 19.101 e l'emendamento 19.102.

Metto ai voti l'emendamento 19.103, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 19.104, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.105, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.106, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.107, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.108, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 21.1, che è già stato esaminato in Commissione, intende affrontare una delle questioni di cui non si è discusso adeguatamente in Aula allorché si è parlato delle dichiarazioni di emersione del lavoro sommerso.

Esso riguarda la possibilità, quando vi è appunto la dichiarazione di emersione, di includere tra la generalità dei lavoratori emersi anche lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto. Tale dichiarazione consentirebbe di sanare, come peraltro è stato richiesto anche da moltissime categorie imprenditoriali, una situazione oggettiva costituita da tantissime persone che danno un contributo anche notevole lavorando in nero, e che praticamente non esistono. Ovviamente, la dichiarazione di emersione darebbe la possibilità di esonerare i datori di lavoro dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno.

Dico subito che siamo disposti a ritirare l'emendamento 21.1 se vi è la disponibilità, da parte del relatore e del rappresentante del Governo, a prendere in esame un ordine del giorno che affronterebbe anche un'altra questione. Al riguardo, rivolgo un invito a tutti i colleghi, perché sicuramente avranno avuto notizia da moltissimi cittadini che si sta creando un problema abbastanza serio. In questo ordine del giorno, oltre a ripercorrere

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

quanto previsto dall'emendamento, si darebbe un'indicazione abbastanza chiara per estendere ai datori di lavoro individuali, quindi di fatto alle famiglie, la possibilità di fare la dichiarazione di emersione.

Si cerca così di affrontare il problema di tutti i lavoratori – e soprattutto delle lavoratrici – extracomunitari che presso le nostre famiglie svolgono, nella maggior parte dei casi, lavori di cura. Ognuno di voi avrà sicuramente ricevuto sollecitazioni in tal senso da parte di moltissime persone, soprattutto anziane, che, se non si prevede la possibilità di estendere anche a loro la dichiarazione di emersione, non avrebbero la continuità di un rapporto di lavoro che spesso è fondamentale per poter sopravvivere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda la trasformazione dell'emendamento 21.1 in un ordine del giorno, mi rimetto al Governo.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, senza entrare nel merito dell'emendamento 21.1, vorrei soltanto evidenziare che appare estraneo alla materia di cui ci stiamo occupando. Inoltre, verrà esaminato a breve un disegno di legge sull'immigrazione, per cui forse sarà quella la sede in cui discutere di questo aspetto particolare. Quindi, in questo momento siamo costretti ad esprimere un parere contrario sull'ordine del giorno.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, avevo posto una questione molto chiara al sottosegretario Tanzi. Noi siamo disposti a ritirare l'emendamento 21.1 se vi è, da parte del Governo, la disponibilità a prendere in esame un ordine del giorno di analogo contenuto.

Questo non mi pare in contraddizione con il fatto che il Governo stia per presentare un provvedimento sull'immigrazione. Inoltre, l'argomento non è del tutto estraneo alla materia che stiamo trattando, perché comunque nell'articolo 21, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, si parla di dichiarazione di lavoratori sommersi.

Era una domanda precisa; pertanto, vorrei sapere cosa pensa il Governo a proposito dell'ordine del giorno.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, potrei accettare l'ordine del giorno solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, insiste per la votazione?

DE PETRIS (Verdi-U). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, faccia pervenire al più presto alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno G21.100.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 21.102 e 21.103 sono improcedibili

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.100, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.102, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.103, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.104, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Metto ai voti l'emendamento 22.105, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.106, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.107, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.108, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.109, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.110, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge, che si intende illustrato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.110, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.102, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non è approvato.

SALERNO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei porre un quesito relativo all'articolo 24. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se il pagamento della terza rata facoltativa è iniziativa che spetta unicamente ai datori di lavoro e non al Governo.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. L'interpretazione è corretta: l'iniziativa è del datore di lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che potrà prendere la parola un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Carrara, essendo componente del Gruppo Misto, ha a sua disposizione due minuti.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

CARRARA (*Misto-MTL*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il 1º gennaio 2002 rappresenta una data storica per il nostro Paese, come per la Comunità europea. Questa data sancirà il passaggio dalla nostra moneta nazionale all'euro; evidentemente questo passaggio avrà conseguenze politiche, oltre che economiche. Sarà inevitabile che, dopo il 1º gennaio, tutti ci sentiremo più europei, in un momento, tra l'altro, in cui la coesione europea in politica estera e nella difesa comune ha mostrato dei limiti operativi nella gestione della crisi internazionale che è seguita ai tragici fatti dell'11 settembre scorso.

Il provvedimento in esame, oltre alla disciplina di alcuni aspetti organizzativi, contiene le premesse per realizzare le condizioni di un rientro dei capitali, che molti cittadini italiani hanno esportato illecitamente all'estero nel corso degli anni passati. Questa reiterata condotta ha indubbiamente nuociuto alla nostra economia. Tuttavia, non si può continuare a far finta di niente; è un problema che esiste ed è quanto mai opportuno definire i tempi certi di una sua soluzione.

Se dunque la possibilità è offerta da questa circostanza, allora è da salutare con favore la decisione del Governo di inserire nel presente decreto norme che favoriscano il rientro dei capitali. Se questo rientro si realizza in modo adeguato, è indubbio che le aspettative di crescita economica del Paese possono trarne un importante beneficio.

È un momento importante e significativo dal punto di vista economico e sociale. Insistere nell'attribuire al presente decreto una valenza eticamente sbagliata, significa non voler avere il coraggio di affrontare una questione aperta da anni e che, per il bene del Paese, è giunto il momento di definire.

Per queste ragioni, annuncio il mio voto favorevole, esprimendo l'auspicio che il presente decreto, unitamente ad altri provvedimenti di natura economica, possa contribuire a realizzare le premesse di un nuovo ciclo virtuoso della nostra economia. (Applausi dal Gruppo FI).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario dei Comunisti Italiani al provvedimento in esame perché, se riconosco l'urgenza della parte concernente le disposizioni sull'introduzione dell'euro, nego l'urgenza delle misure che favoriscono il rientro dei capitali illecitamente – e sottolineo «illecitamente» – esportati. Non vi è alcuna urgenza di una sanatoria fiscale a costo minimo per i contribuenti disonesti, non vi è alcuna urgenza per uno scudo fiscale che consente di coprire l'origine illecita di molti patrimoni esportati all'estero.

Malgrado l'ONU, con la risoluzione 1373, abbia invitato i Governi a vigilare sui movimenti di capitale, sul riciclaggio e sui paradisi fiscali, questo Governo risponde con un altro regalo agli amici e, in controten-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

denza, consente un'agevolazione eccessiva per il rientro dei capitali con una sanatoria che prevede un minimo prezzo da pagare. Il denaro sporco viene ripulito pagando il 30 o il 40 per cento; non dico che si tratti di capitale di origine interamente malavitosa, ma vi è il rischio che questo capitale sia riciclato al 2,5 per cento, perché tale è la risibile imposta sostitutiva che è stata prevista.

È un vero e proprio schiaffo a tutti coloro che, anziché portare i propri capitali all'estero, hanno compiuto il proprio dovere fiscale in Italia. Questo provvedimento non è condivisibile neanche dal punto di vista etico, perché premia gli evasori, i furbi e comunque i più ricchi, non certamente le masse popolari. Da una parte, si fa demagogia con un'offa, rappresentata da un aumento delle pensioni ancora tutto da verificare e pagato sostanzialmente con la mancata restituzione del *fiscal drag* e con il congelamento del punto in meno di aliquota IRPEF; dall'altra, si narcotizza l'opinione pubblica rispetto all'offa rappresentata da questo e da altri provvedimenti, come l'abolizione totale dell'imposta di successione e di donazione, che è un altro regalo ai ricchi.

Ancora una volta questo Governo paga le cambiali che ha sottoscritto in campagna elettorale; ancora una volta rende vano lo sforzo compiuto sin ad oggi per contrastare l'illegalità finanziaria. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, rappresentanti del governo, i senatori del Gruppo dei Verdi voteranno contro questo provvedimento. Abbiamo già ampiamente illustrato, anche questa mattina in fase di discussione generale, le ragioni di profondo dissenso. Voglio richiamare l'attenzione su alcune questioni che ci stanno particolarmente a cuore.

I colleghi della maggioranza hanno perso un'occasione perché, se il contenuto del disegno di legge si fosse attenuto al titolo, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, avrebbe registrato un'ampia convergenza e avrebbe ottenuto il nostro doveroso voto favorevole per portare avanti l'impegno assunto dal Governo dell'Ulivo con l'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un decreto-legge cui viene attaccato un vagone suppletivo estraneo. Ormai da parte del Governo si è

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

trovata la possibilità di confezionare decreti che recano un titolo e che poi, come scatole cinesi, contengono all'interno altre normative.

Questo è esattamente il caso del presente provvedimento e l'aver inserito il Capo III con un titolo assolutamente «illusivo» – personalmente lo definirei allusivo- «Emersione di attività detenute all'estero», ha reso totalmente indecorosa questa norma.

Il provvedimento in esame, colleghi, rappresenta un vero e proprio schiaffo in faccia a tutte le persone oneste del Paese, agli italiani e alle italiane che pagano le tasse e che magari – ironia della sorte – hanno dovuto pagare delle multe per qualche errore formale, per qualche difficoltà nel rispettare i tempi stessi delle dichiarazioni dei redditi.

Ancora una volta – vorrei l'attenzione anche del rappresentante del Governo – si mette in discussione il principio di legalità, o meglio si vuole costantemente affermare che quello che forse regna oggi nel nostro Paese è la pratica teorizzata – che di volta in volta viene fatta diventare legge – della pratica dell'illegalità. Infatti, con questo provvedimento, e nello specifico con il Capo III, si è voluto sostanzialmente far rientrare tutti i capitali esportati illegalmente all'estero garantendo – e ciò è veramente incredibile – uno scudo fiscale non solo per il passato, ma addirittura per il futuro e quindi, di fatto, la totale impunità.

Desidero tornare nel merito della questione pregiudiziale di costituzionalità che è stata posta nella seduta antimeridiana, anche perché il provvedimento in esame rappresenta una vera e propria amnistia e non un condono fiscale!

In questa norma sono stati utilizzati dei termini – mi riferisco all'articolo 14 – che cercano in qualche modo di nascondere la realtà; infatti, si usano espressioni come «esclude la punibilità» per evitare la parola «estingue».

In realtà, nello stesso articolo 14 – evidentemente non si è valutato attentamente il testo – si afferma che di fatto queste norme hanno un carattere estintivo: esattamente la stessa caratteristica dell'amnistia.

Di fatto si è voluto, in modo chiaro e preciso, eludere le norme costituzionali che prevedono – come è noto a tutti – una procedura completamente diversa per quanto riguarda l'amnistia stessa.

L'altra norma che riteniamo veramente incredibile è quella che fa riferimento al carattere stesso di riservatezza (ma non solo!) nei confronti della stessa Amministrazione dello Stato la quale, se dovesse arrivare ad un accertamento, grazie anche alla riservatezza e alla segretezza di questi dati, potrebbe vedersi opporre ogni volta il fatto che vi è una riservatezza. Vi è la possibilità di fatto di utilizzare queste norme e lo scudo fiscale anche per coprire le evasioni!

Non mi soffermerò sul fatto che queste norme possano prestare il fianco alla possibilità del riciclaggio, giacché il collega Zancan lo ha già sottolineato questa mattina.

Inoltre, è vero che alla Camera è stato previsto il termine del 1º agosto di quest'anno – che peraltro continuiamo a ritenere insufficiente – ma è altrettanto vero che è possibile aggirare ulteriormente questa norma fa-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

cendo percorrere a questi capitali il cosiddetto «giro del lago», ponendo quindi anche questa possibilità chiara e precisa da utilizzare come copertura ulteriore dell'evasione fiscale.

Ma la cosa che veramente grida vendetta – torno a ripetere – è che con una somma irrisoria si concede non solo il condono, ma anche la copertura, lo scudo fiscale, addirittura, si abbuonano tutte le evasioni contributive e previdenziali, senza avere il minimo scrupolo di aver provocato una totale diseguaglianza tra i cittadini nei confronti della legge.

Ho parlato di «schiaffo in faccia» alle persone oneste; tra un po' di tempo tutti ci renderemo conto di cosa la maggioranza si appresta a votare in quest'Aula. Indicare sempre come modello il fatto che i furbi in questo Paese possono farla franca, grazie alle norme varate negli ultimi mesi (a partire dai cosiddetti provvedimenti dei «cento giorni»), è una vera e propria incitazione a delinquere, a violare le leggi dello Stato.

È la consacrazione finale che i furbi avranno sempre la possibilità di farla franca e le persone perbene si troveranno ad aver pagato anche per coloro che hanno portato all'estero i loro capitali, che quindi non hanno messo ciò che avevano guadagnato a disposizione della loro patria, della loro collettività.

Ed è veramente un'ironia della sorte che definiate questa operazione «rimpatrio», usando così la parola «patria» per premiare coloro che in questi anni hanno portato all'estero i loro capitali e hanno così tolto ricchezza al Paese e leso gravemente il bene della collettività. Spero che tutti i cittadini perbene di questo Paese – e per fortuna sono tanti – se lo ricordino!

Mi auguro anche che molti colleghi della maggioranza abbiano un sussulto prima di votare un provvedimento che lede profondamente i principi di legalità e di uguaglianza. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Misto-RC).

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, Rifondazione Comunista voterà contro questo disegno di legge, perché stiamo approvando una vera e propria amnistia per pirati della lira, per evasori fiscali, per esportatori di capitali all'estero, per riciclatori di denaro sporco: viene tutelata e premiata la grande criminalità organizzata, che è riuscita a costituire società di capitali all'estero!

Non sono previste sanzioni nemmeno per l'intermediazione fittizia. I capitali, una volta reimportati, sono assolutamente liberi, senza alcuna garanzia che si possa procedere alla loro confisca, neppure se è accertato il reato di riciclaggio. Ma si sa, la mafia economica non esiste per questo Governo!

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Oggi state dando un messaggio preciso al Paese, che è devastante: la lotta al riciclaggio è finita, l'Italia sta diventando un vero e proprio paradiso fiscale. Si pagherà appena il 2,5 per cento senza alcuna sanzione e sarà garantito un anonimato perfetto. L'amnistia è completa e assoluta. L'importante è che la proprietà privata riceva l'unzione sacra dell'assoluta impunità: *pecunia non olet*.

Non condividiamo poi il fatto che la regolarizzazione del lavoro degli immigrati, proposta con uno specifico ordine del giorno, non sia stata ritenuta pertinente; lo è, eccome, ma dei settori più deboli della società non si vuole tenere conto.

Si sta configurando una forma di Stato e un complesso di sistemi e strutture produttive fondati sull'intreccio tra poteri forti, economia legale ed economia illegale. È per queste ragioni, signori rappresentanti del Governo, che noi votiamo contro il disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U. Congratulazioni).

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 350 si inquadra come indispensabile strumento di adattamento del sistema interno alla nuova complessa fase che si apre con l'introduzione della moneta sovranazionale.

Il Senato non ha ritenuto di intervenire sul testo approvato dalla Camera, proprio per garantire la puntuale efficacia delle norme previste dal provvedimento, che riguardano non solo la pur importante questione del rientro dei capitali, su cui si sono «calate» le opposizioni, ma anche altre questioni di non minore importanza e bene evidenziate dalla puntuale relazione del collega Salerno.

In particolare, è stata trovata soluzione alla questione delle scorte dei valori bollati con possibilità di cambio o di rimborso entro sei mesi dalla loro inutilizzabilità, evitando gravissime ripercussioni economiche sui soggetti coinvolti, e prioritariamente i rivenditori dei generi di monopolio.

Viene riformato il meccanismo del *capital gain* rendendo indifferente la scelta fra regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito, determinando la neutralità fiscale rispetto alle scelte dei risparmiatori. Vengono eliminati gli effetti distorsivi delle scelte fiscali dei Governi della sinistra sulla tassazione dei redditi di capitale reiteratamente modificate, e dunque di un meccanismo iniquo, e migliorata conseguentemente l'efficienza del mercato.

L'equalizzatore era stato accolto da numerose e fondate critiche sia in ordine alla sua complessità di applicazione sia rispetto ai principi fondanti. Generale contrarietà era stata manifestata per i suoi effetti, giudicati paradossali, tra i quali la possibilità di un prelievo fiscale pur in presenza di

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

una perdita al momento dell'effettivo realizzo legata all'andamento del valore del titolo nel tempo.

A livello internazionale la tassazione delle plusvalenze realizzate avviene sulla base dell'effettiva realizzazione delle plusvalenze stesse. A fronte di tale uniforme regime fiscale e internazionale il precedente Governo aveva predisposto un coefficiente, chiamato equalizzatore, che di fatto sulla base di un'opinabile formula matematica tassava anche redditi mai realizzati.

Con le disposizioni che riguardano il regime fiscale, la cosiddetta imposta sostitutiva sugli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni, viene predisposto un sistema inteso ad eliminare adempimenti e difficoltà che hanno sinora scoraggiato i maggiori investitori istituzionali esteri dall'operare in misura significativa nel mercato obbligazionario italiano. Le modifiche introdotte sono tutte segno della possibilità di favorire gli investitori esteri a riversare nel mercato nazionale quelle risorse ritenute ormai necessarie per il rilancio degli investimenti e dell'economia nazionale.

Il decreto-legge, quindi, si inquadra nel più vasto disegno governativo di apertura del sistema e tende a favorire quanto più possibile un afflusso di capitali che consenta quindi allo Stato di ridurre il costo del servizio del debito, che rappresenta oggi la posta di spesa più elevata del bilancio.

Positivi effetti si avranno nel più generale mercato finanziario nazionale perché la maggiore offerta di denaro consentirà una riduzione dei tassi di interesse pagati dalle imprese che così potranno più agevolmente accedere al credito a costi più compatibili.

Le critiche e i rilievi delle opposizioni, sia alla misura del versamento sulle attività finanziarie da rimpatriare sia sulla stessa scelta, sono apparse pretestuose per quanto attiene all'articolo 11, relativo al rientro dei capitali detenuti all'estero, perché non tengono conto che diversamente operando, così come si è fatto sinora, gli speculatori hanno continuato impunemente a detenere i propri capitali all'estero, con ciò sfuggendo non solo al fisco ma apportando danni all'economia nazionale che viene impoverita dal deflusso di tali risorse finanziarie.

Tutte le disposizioni di carattere penale e valutario emanate dalla sinistra sono rimaste grida manzoniane, perché non sono mai state osservate né si ha notizia di speculatori ai quali sono state inflitte sanzioni per i loro comportamenti illeciti.

In un mercato internazionale, aperto e con mercati commerciali all'interno dell'Unione europea che consentono il libero movimento delle merci e dei capitali è bene evidente che gli imprenditori sono stati sinora quasi costretti ad utilizzare sistemi di occultamento delle proprie attività.

Respingiamo dunque quelli che riteniamo atteggiamenti farisaici che non tengono conto della realtà dei mercati, che ubbidiscono a leggi ferree che non possono essere compresse da inefficienti sistemi di controllo.

Si tratterebbe, a detta della sinistra, di un'amnistia camuffata, di un surrettizio condono fiscale e previdenziale. Anche in questo caso sfuggono all'opposizione le reali motivazioni che sono alla base del provvedimento, che attengono soprattutto ed essenzialmente alla necessità di poter di-

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

sporre di nuove risorse finanziarie per l'economia di un Paese moderno che guarda ai rischi ma anche ai benefici che ne potranno derivare alla crescita del Paese.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento si vuole ricreare nel Paese un clima di fiducia verso quegli imprenditori che hanno volontà di incrementare le proprie attività consentendo, attraverso un'azione sulla «filiera», di produrre fiducia, legalità, investimenti e dunque un più generale sviluppo dell'economia, con benefici effetti sull'occupazione.

Ridicolo appare il rilievo delle opposizioni, secondo cui con questo provvedimento si favoriscono le attività della criminalità organizzata. È appena il caso di ricordare che con le norme dell'articolo 17 e con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono state confermate le disposizioni in materia di antiriciclaggio che consentono quindi di identificare i soggetti che ritengono di poter usufruire di queste disposizioni. Con buona pace della sinistra, i criminali e i terroristi si guarderanno bene dal far rientrare i capitali in Italia, mantenendo le proprie attività in Paesi in cui l'anonimato è assoluto e senza deroghe di sorta.

Va poi ricordato che dall'insieme delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva della Commissione finanze, che ha visto la partecipazione dei più importanti organismi impegnati nel contrasto al riciclaggio, non sono emerse preoccupazioni, ma l'efficienza dei presidi e della normativa, dunque un quadro rassicurante che deriva dalla consapevolezza che il provvedimento in questione tiene conto dell'esigenza di impedire che la procedura di emersione possa essere strumento per perpetrare comportamenti illeciti.

La sinistra si è ancora una volta impegnata in una campagna mediatica sbagliata e deviante, riproponendo ciclicamente una fuorviante questione morale posta in essere per fare apparire un provvedimento politicamente così importante come finalizzato a coprire attività criminali e gli autori, in una sorta di falso moralismo che, agitando falsi ed incombenti pericoli, distoglie l'attenzione dell'opinione pubblica dai veri problemi della società italiana.

Non accettiamo lezioni di moralità.

GIARETTA (Mar-DL-U). È una porcheria autentica!

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Conclusivamente, non possiamo che esprimere un giudizio positivo sul provvedimento, che certamente avrà effetti positivi sulla finanza e sull'economia del Paese. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF*, *AN*, *LNP e FI. Congratulazioni*).

D'AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ci apprestiamo a votare negativamente; il Gruppo della Margherita esprimerà il suo no più deciso ad un provvedimento che va nella direzione sbagliata e che fa fare passi indietro al Paese.

Votiamo no con qualche rammarico ad un decreto-legge che reca nel suo titolo «disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro». Voglio ricordare in quest'Aula che se l'Italia è nell'euro è perché il Governo di centro-sinistra e il Paese insieme hanno saputo fare quella scommessa, mentre la Casa delle libertà assumeva un atteggiamento scettico, ostruzionistico e tendeva a ridicolizzare quell'obiettivo. Quella è stata una scelta di cui il centro-sinistra e il Paese portano il merito. Quindi abbiamo qualche remora a votare no alla conversione di questo decreto-legge.

Tuttavia, in questo provvedimento c'è una cosa assolutamente impropria. Queste misure relative all'emersione delle attività detenute all'estero non hanno nulla a che vedere con l'introduzione dell'euro.

Anche nei discorsi del relatore e negli interventi del Governo in questa Camera e nell'altra si è visto che non c'è alcun legame possibile con l'introduzione dell'euro. Ma si è detto che dovevamo accelerare il ritmo di crescita dell'economia e quindi dovevamo favorire il rientro dei capitali dall'estero. Ma anche questo è un falso.

In primo luogo perché nello stesso decreto-legge che è alla nostra attenzione è previsto che non necessariamente per godere dei vantaggi fiscali, sui quali tornerò, è necessario che questi capitali rientrino; possono essere regolarizzati e rimanere fuori, quindi non si parla di rientro.

In secondo luogo, anche per i capitali che rientrano (ed io sono assolutamente favorevole che continui ad essere così), siccome in questo Paese un diritto di libertà è stato affermato attraverso un percorso lungo alla fine del quale gli italiani (come gli inglesi, gli americani, i francesi e i tedeschi) possono scegliere dove investire le proprie attività finanziarie ed esiste piena libertà nel movimento di capitali, quelle risorse finanziarie che dovessero rientrare per effetto di questo decreto-legge il giorno stesso potrebbero riuscire legalmente.

In terzo luogo, già oggi quei capitali, ancorché siano stati esportati illecitamente, possono – se lo si ritiene opportuno – essere investiti in Italia. Non c'è alcuno ostacolo per chi ha esportato illegalmente capitali – lo ripeto al sottosegretario Tanzi – oggi depositati da qualche parte oppure gestiti o custoditi da un intermediario a livello internazionale. Se le scelte di portafoglio che quella persona ritiene opportune consigliano di investire in Italia già oggi lo può fare. Ciò che è determinante sono le combinazioni di rischio-rendimento sulle quali questo provvedimento non interviene. Il decreto-legge a nostro esame non determina alcun rientro.

Il senatore Eufemi sbaglia ad aspettarsi un ribasso dei tassi di interesse in Italia. Sarei curioso di sapere se il Governo pensa veramente che per effetto di un simile provvedimento si possa realizzare un ribasso dei tassi in Italia. Il provvedimento fa riferimento ad altre questioni. Stiamo parlando di un condono. Chiamiamo le cose con i loro nomi. È

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

un condono e come tale io sono contrario, come del resto in generale sono contrario ai condoni.

In particolare, sono contrario a questo condono che si caratterizza per essere selettivo. Quali soggetti seleziona, quali soggetti premia? Soggetti che hanno evaso le tasse in modo talmente consistente da rendere per loro conveniente esportare illegalmente parte dei soldi guadagnati senza pagarci sopra le tasse.

Stiamo selezionando coloro che hanno evaso le tasse, che lo hanno fatto in maniera consistente e che inoltre hanno violato la disciplina allora vigente relativa all'esportazione di capitali. In pratica, abbiamo inventato il condono di classe, il condono che privilegia gli evasori più grandi e più ricchi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U). O forse, come fa osservare il senatore Turci, stiamo premiando i furbi, ma su questo punto tornerò in seguito.

La scelta del condono, in questo e in altri casi, non solo è sbagliata in quanto tale, ma anche perché all'interno della categoria degli evasori si scelgono quelli da premiare. È una scelta molto ristretta. Non si parla di tutti i reati in materia di impresa ma solo di alcuni. Ad esempio, il falso in bilancio e solo in alcuni casi. Non già la revisione complessiva del meccanismo di acquisizione e di validazione delle prove ma le rogatorie; non già il condono in generale ma quello dei ricchi che hanno violato anche un'altra disciplina perché solo in quel caso il condono viene garantito. Ogni volta vengono scelti casi specifici.

Non sono tra coloro che vogliono ogni volta parlare di interesse specifico di una persona o di una impresa, ma certo il dubbio viene, soprattutto al Paese, che questi siano provvedimenti *ad hoc*. Per questo motivo voteremo nettamente contro questo provvedimento e continueremo in un'opposizione decisa su provvedimenti simili sia in Parlamento che nel Paese.

Quando la nostra parte politica è stata al Governo abbiamo scelto di dire al Paese che pagare le tasse è giusto e doveroso oltre che utile. Ricordo che nella finanziaria dello scorso anno abbiamo ridotto le tasse di oltre 20.000 miliardi e lo abbiamo potuto fare perché abbiamo convinto gli italiani che era necessario pagare le tasse. Le scelte che state facendo, invece, si tramuteranno anche in una riduzione delle entrate fiscali per cui chi paga pagherà di più e già quest'anno lo si potrà verificare. Nella finanziaria per il 2002 la riduzione delle tasse è pari ad un ventesimo di quella dello scorso anno.

Voglio ricordare al sottosegretario Tanzi che la conclusione vera alla quale giunse il Fondo monetario internazionale, dopo una serie di errori, è che il progresso economico si basa sul rispetto delle leggi. Dov'è il rispetto delle leggi, se nei primi cento giorni e anche oltre c'è il tentativo sistematico di distruggere il criterio di legalità, il tentativo sistematico di ammiccare ad una certa tendenza alla furbizia che probabilmente esiste nel Paese?

Cos'ha a che fare tutto ciò con chi ha preteso di presentarsi al Paese come erede della destra storica? Non è così, questa è una destra diversa,

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

una destra populista e corporativa. Ogni volta che questo tipo di destra ha governato il Paese ha fatto passi indietro nel cammino verso la libertà e lo sviluppo.

Per questo motivo confermiamo l'opposizione più decisa che manifesteremo nelle Aule del Parlamento e anche nel Paese. Noi crediamo che sia necessario – valuteremo tutti gli strumenti anche di natura abrogativa – perché crediamo che sia giusto che la maggioranza degli italiani che paga le tasse e rispetta la legge si possa pronunciare su provvedimenti che distruggono la legalità e che fanno fare passi indietro a tutti.

Confermo pertanto, ancora una volta, il nostro voto contrario in maniera decisa riservandoci ogni altro tipo di iniziativa in Parlamento e fuori di questo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento in esame è stato a più riprese impropriamente tacciato, in sede di discussione generale, nella parte riguardante il rientro dei capitali dall'estero, tanto di incostituzionalità quanto di immoralità politica. Bene ha fatto qualcuno quando lo ha condotto nell'ambito generale della politica di Governo, affiancandolo ai diversi provvedimenti sin qui approvati in ordine soprattutto a materie giuridiche, economiche, finanziarie e di politica economica. Tracciare i confini dell'opportunità delle condizioni legislative previste per il rientro dei capitali illegittimamente esportati non ha infatti senso senza un quadro generale di politica volta al riordino complessivo del contesto economico italiano.

Tutti bravi a dire che tali rientri di capitale, in queste condizioni, non si devono fare, meno invece ad analizzare le motivazioni che in passato, a più riprese, hanno condotto a questo fenomeno: instabilità politica, voracità pubblica, scarsa remunerazione. Non è certo questo il momento di discutere pedissequamente su questi temi o su altre concause ancora; certo che il ricordo del famoso prelievo forzoso e notturno, attuato sui nostri conti correnti, tempo fa... (Applausi dai Gruppi LNP e FI). ...dovrebbe far riflettere prima di gettare inopinatamente la rete addosso a questa conversione in legge.

Il provvedimento di per se stesso ha un valore di politica economica limitato, soprattutto se considerato nei nuovi contesti di finanza internazionale dell'area euro e degli effetti che indurrà la moneta unica. Quello che ci si deve chiedere non è tanto se fosse più opportuno il 5 per cento anziché il 2,5 oppure se bisognava mitigare gli effetti dello scudo fiscale antiaccertamento, piuttosto se davvero grazie a questo intervento, che indubbiamente può avere dei limiti tanto di equità quanto di efficacia, si supera un ulteriore definitivo ostacolo – ripeto – nell'ambito della politica gene-

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

rale di Governo, verso un mercato autentico, serio, concorrenziale e remunerativo.

Grave sarebbe stato non approfittare dell'occasione del passaggio alla moneta unica dando luogo ad una legge invece equa nei princìpi ma inefficace nei fatti. L'iniquità di alcune branche del sistema fiscale italiano sta a dimostrare che l'incisione dovrà essere profonda, anche partendo da una rivisitazione a 360 gradi del rapporto con il contribuente.

È una questione di scelte e di programmi, non si tratta pertanto di costituzionalità o di moralità politica. A iosa sentiremo inopinatamente parlare in quest'Aula di provvedimenti incostituzionali, tendenti a salvaguardare le tasche e i diritti di pochi, a smantellare lo Stato sociale. La prova dei fatti nei contesti macroeconomici non può essere repentina, ma perseguire tenacemente queste direttrici darà i suoi frutti.

In quest'ottica, la Lega Nord ritiene necessaria, garantendone il proprio appoggio, la conversione in legge del decreto in esame. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e CCD-CDU:BF. Congratulazioni).

CONSOLO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo compreso bene che il provvedimento in esame, sul cosiddetto rientro dei capitali, all'opposizione non piace. L'argomento non mi sorprende in quanto, se ci domandiamo il motivo della scarsa considerazione verso questo provvedimento, la risposta è assai semplice: i capitali sono stati portati all'estero anche illegalmente grazie alla politica economica sbagliata posta in essere negli ultimi anni proprio dai Governi delle sinistre.

Quello che mi sorprende è l'assoluta falsità, sotto il profilo giuridiconormativo, delle dichiarazioni – mi spiace dirlo – dei colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto. Si è parlato di reati valutari commessi e di violazione di norme penali in materia di esportazione di capitali.

Mi permetto di ricordarvi, con la brevità del tempo che mi è concesso, che il diritto valutario nasce in Italia con l'articolo 10 del regio decreto n. 1.928 del 1938. Mi permetto di ricordarvi che la seconda normativa in materia, essendo andata in desuetudine la normativa penale (mi direte che non può una norma penale andare in desuetudine, è stata una colpa del legislatore), è rappresentata dal decreto-legge n. 476 del 1956, che sanciva il concetto di residenza valutaria, ma nulla introduceva in materia di violazione penale.

Mi permetto altresì di rammentarvi che la violazione penale fu introdotta con la legge 3 marzo 1976, n. 159. Ricordatevela bene, perché alcuni colleghi, oggi all'opposizione, che parlano di violazione addirittura del precetto costituzionale – essendo, se non sbaglio, la Costituzione, la medesima del 1948 – quando fu introdotta la legge sopracitata, nulla ebbero ad osservare in relazione a sue norme supposte anticostituzionali. La legge n. 159, oltre a consentire il rientro dei capitali, sanzionò penalmente

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

(da uno a sei anni di reclusione), con la possibilità di raddoppiare la pena (da due a dodici anni), quel comportamento, richiamando così il concetto già introdotto nel 1938.

Come si vede, su questi argomenti ho buona memoria. Oggi si continua a parlare, ricordando la legge n. 159, di violazioni commesse in materia di reati penali. A parte che il «reato penale» va lasciato a chi tecnico non è, perché un «reato civile» non lo conosco. Ma ricordate che fin dal 21 ottobre 1988, con la legge n. 455, le violazioni valutarie non costituiscono più illecito penale. Quindi, che si documentino i colleghi dell'opposizione allorché affermano che questa norma viene varata per far rientrare dei capitali esportati all'estero in violazione delle norme penali.

Le norme penali, cari colleghi, non esistono più. Esistevano con la famosa legge n. 689, qualora la violazione fosse superiore ad un certo importo; esistevano con la legge n. 599 del 1986, qualora la violazione fosse superiore ai 100 milioni di lire nel triennio. Cari colleghi, le norme penali nel nostro Paese non esistono più dal 1988. Non mi si venga quindi a dire che il Governo Berlusconi ha voluto dare un altro colpo di spugna. Queste cose raccontatele a chi non è documentato. Il centro-destra in materia è assai documentato.

Andiamo avanti. Sono state tirate fuori questioni, richiamate anche in sede di dichiarazione di voto, di pregiudizialità, invocando l'articolo 93 del Regolamento. Io vi ricordo, colleghi dell'opposizione, che la Corte costituzionale, allorché ha parlato in materia di condono tributario, di condono previdenziale e di condono edilizio, ha più volte affermato che non si trattava di una violazione dell'articolo 76 del precetto costituzionale. Vale a dire, non si trattava di un'amnistia condizionata, ma di provvedimenti mirati, che nulla avevano a che vedere con quell'articolo che, come è noto, prevede il provvedimento di amnistia.

Capisco, colleghi, che la Corte costituzionale va seguita quando afferma qualcosa che fa comodo e va disattesa quando afferma qualcosa che non fa comodo. Le decisioni dei giudici di Milano di pochi giorni fa ne sono una prova. Ma la Corte costituzionale, una volta nota come giudice delle leggi, ha sempre affermato con decisioni costanti l'insussistenza della violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Ecco perché il decreto-legge n. 350 in conversione va votato.

Il senatore Morando ha richiamato una supposta violazione dell'articolo 81 della Costituzione. I capitali che vengono fatti rientrare, corrispondendo il 2,5 per cento dell'importo, coprirebbero con uno scudo infinito anche le future violazioni tributarie. Non è così.

MORANDO (DS-U). Bisognerebbe spiegarlo al Sottosegretario. Leggi il resoconto delle dichiarazioni rilasciate in Commissione bilancio.

CONSOLO (AN). Il sottosegretario, professor Tanzi, si è ben spiegato allorché vi ha ricordato che questi importi rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

MORANDO (DS-U). Questo è ovvio. Stai dicendo semplicemente un'altra cosa.

CONSOLO (AN). Capisco che a voi questo dà fastidio; che cosa avreste preferito?

Questo denaro è migrato all'estero e stendiamo un velo pietoso sul perché.

GIARETTA (Mar-DL-U). Erano degli imbroglioni.

CONSOLO (AN). Stendiamo un velo pietoso sui periodi storici in cui questi denari sono andati all'estero. Queste somme di denaro, che all'estero non pagano una lira di imposte, tornate in Italia saranno reimmesse nel ciclo produttivo del Paese e saranno soggette all'imposizione tributaria. (Commenti ironici del senatore Viviani) Il nostro modo di intendere la politica è completamente diverso dal vostro.

BRUTTI Massimo (DS-U). Non ne dubitiamo!

CONSOLO (AN). Sotto il profilo politico, senatore Brutti, gli elettori hanno detto chi aveva ragione e chi andava colpito con il responso delle urne.

Non si tratta di un condono per ricchi, ma di un provvedimento legislativo che il Gruppo di Alleanza Nazionale, che ho l'onore di rappresentare, voterà con assoluta convinzione, per far tornare nel patrimonio del Paese questa linfa vitale, questo denaro che sarà sottoposto ad imposizione. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

* TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione del sottosegretario Tanzi, che su tale questione ha recentemente svolto dichiarazioni in Commissione bilancio, nonché della maggioranza su quello che resta uno dei nodi più importanti e irrisolti del provvedimento.

Nei nostri precedenti interventi abbiamo richiamato l'esigenza di approfondire e di chiarire la portata di questo benedetto scudo fiscale, di cui si parla all'articolo 14, comma 1, lettera *a*). Personalmente ho ipotizzato tre interpretazioni. Secondo la prima, lo scudo fiscale coprirebbe i rendimenti, non dichiarati al fisco italiano negli ultimi cinque anni, dei capitali detenuti all'estero. Prego il sottosegretario Tanzi di ascoltarmi, giacché ho intenzione di chiamarlo in causa nel corso del mio intervento.

In base alla seconda interpretazione, la norma in esame dovrebbe sanare oltre ai rendimenti di questi capitali, anche la esportazione in evaAssemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

sione fiscale degli stessi, almeno per quanto riguarda gli ultimi cinque anni.

Sulla base invece della terza possibile interpretazione questa norma allargherebbe ulteriormente la portata dello scudo fiscale e tale interpretazione deriva dalla stessa lettura del testo dell'articolo 14. In base ad essa questo scudo, nei limiti della sua capienza riferita all'insieme delle risorse che si rimpatriano e che si regolarizzano, potrebbe coprire anche il contribuente di fronte a qualunque altro tipo di accertamento che non attiene ai rendimenti dei capitali non dichiarati o ai capitali esportati all'estero in evasione fiscale ed in elusione della normativa valutaria.

Ricordo di aver sollevato recentemente questo problema in Commissione finanze e di non aver ricevuto nessuna risposta da parte del sottosegretario Molgora: una vera e propria scena muta.

In merito il sottosegretario Tanzi ha dichiarato poco fa che il senatore Morando aveva male interpretato oppure riportato in maniera inesatta le sue parole. In proposito leggo ora una parte del resoconto sommario della Commissione bilancio dello scorso 9 novembre: «Prende brevemente la parola il presidente Azzollini, per precisare che, a suo avviso, la formulazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *a)* non lascia adito a dubbi interpretativi, facendo riferimento ad una precisa preclusione all'accertamento per un importo pari alle somme rimpatriate, indipendentemente dalla tipologia di redditi accertati».

Il sottosegretario Tanzi conclude il dibattito nel seguente modo: «In relazione infine alle questioni poste dal senatore Morando, sottolinea che il criterio interpretativo dell'articolo 14, comma 1, lettera *a*) è quello in base al quale gli effetti preclusivi operano con riferimento ad ogni attività di accertamento tributario e contributivo relativa ad eventuali violazioni commesse nei periodi passati».

Pertanto, evidentemente è il sottosegretario Tanzi ad aver cambiato idea e non il collega Morando ad aver pronunciato parole inesatte. Sta di fatto che siamo di fronte alle interpretazioni più variabili su quello che è uno dei nodi decisivi di questo provvedimento.

Sottolineo che è inaccettabile per il Parlamento approvare una legge di cui non si riesce a capire la portata, e questa è una offesa alle istituzioni e prima di tutto al Parlamento! (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U). Solo per questo la presente legge meriterebbe di essere bocciata e se il Governo avesse un po' di dignità dovrebbe ritirarla ancora all'ultimo istante. Infatti, non si può approvare una norma che non sappiamo cosa significhi!

Vorrei inoltre invitare il senatore Consolo a documentarsi, visto che è così esperto in materia di documentazione, e considerato che alla domanda: «dove va?» ha risposto «porto pesci». Intendo dire che non c'entra niente quanto ha dichiarato con quello di cui stiamo discutendo (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U), non prendiamoci in giro!

È chiaro quindi che in questo testo c'è tutta la furbizia di chi lo ha concepito, mi riferisco al ministro Tremonti. Un ministro bravissimo a strizzare l'occhio a tutta una parte dell'elettorato del Paese che non accetta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

le regole, né quelle fiscali, né di altro genere. Si tratta di una classica manifestazione di quello che Gramsci definiva il «sovversivismo delle classi dirigenti».

Le regole vanno bene per il popolo umile, per il popolo modesto, per i lavoratori dipendenti – ai quali ancora oggi il ministro Frattini ha detto che c'è la guerra e che quindi debbono fare sacrifici per quanto riguarda i contratti – per la generalità dei contribuenti a cui la finanziaria che abbiamo approvato non riduce, o meglio abolisce la riduzione delle tasse e non applica il *fiscal drag*. Invece per categorie particolari, che stanno molto a cuore a questa maggioranza, si tratti di donazioni e successioni oltre un certo limite, di reati relativi al falso in bilancio, di rogatorie internazionali o, come in questo caso, di esportazioni clandestina di capitali, ebbene, per queste categorie c'è ogni tipo di comprensione.

Sì, questo Governo sta rispettando le promesse elettorali, ma non nei confronti dei lavoratori dipendenti, né della massa del popolo italiano, le sta rispettando per quanto riguarda ceti privilegiati molto molto particolari (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U), che sono l'asse portante e la spina dorsale di questa maggioranza. Non sono tutti quelli che vi hanno dato i voti, ma coloro che sono il vero corpo militante di Forza Italia e del Polo. A questi state pagando i debiti; agli altri dite che c'è la guerra e la crisi internazionale. Bel modo di fare politica! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Congratulazioni).

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, colleghi, di fronte ad alcune affermazioni tanto pretestuose quanto generiche di alcuni colleghi dell'opposizione sulla destra populista, che favorisce gli esportatori clandestini, sulla destra origine di tutti i mali, viene la tentazione di rispondere con argomentazioni contrarie ma molto più fondate nella storia e nei comportamenti recenti.

Dire sinistra statalista e statalismo strisciante, parlare di Governi che hanno favorito a lungo distorsioni allocative di merci e capitali sarebbe altrettanto facile. Parlare di Governi che hanno rincorso tanto timidamente quanto malamente il tentativo di riportare l'Italia nel normale circuito finanziario, industriale e produttivo è altrettanto facile. Ma mi rendo conto, mentre dico questo, che il compito della maggioranza e di un Governo non è quello di ribattere colpo su colpo.

Noi non abbiamo il virus dell'opposizione, che in qualsiasi condizione fa sistematicamente ricorso agli *slogan*. Quando siamo stati opposizione, abbiamo proposto contenuti. Oggi siamo maggioranza di Governo ed abbiamo l'obbligo di dire al Parlamento ed al Paese quali sono i contenuti effettivi ed i motivi ispiratori di questo provvedimento.

Allora, nonostante questi attacchi continui ed infondati, tenterò di proporre un ragionamento politico ed economico, che a nostro giudizio ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

è alla base del disegno di legge in esame, senza dunque ricorrere ad argomenti pretestuosi. Si può essere d'accordo o meno su questo ragionamento (noi naturalmente siamo d'accordo), ma non è possibile continuare ad evocare, in maniera ormai stucchevole, fantasmi che sono fuori da questo come da tutti gli altri provvedimenti. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).

Vediamo allora qual è la ragione di fondo che sottende questo provvedimento. Fra qualche settimana, vi sarà uno dei cambiamenti economici più importanti della storia d'Italia: si entra nell'euro e si adotta un'unica moneta, quella dell'Europa. A ragione di tutta una serie di provvedimenti restrittivi della libera circolazione di capitali, ci sono state delle leggi che, nel corso degli anni, in Italia, hanno reso in qualche modo effettiva l'esportazione di capitali in altri Paesi. Tali Paesi, allora, rappresentavano l'estero. Oggi non lo sono più; fra qualche settimana, questi Paesi con noi condivideranno non solo i confini, ma anche l'unicità della moneta.

Una legge in particolare, quella del 1990 sul monitoraggio fiscale (che niente ha a che vedere con il riciclaggio, colleghi dell'opposizione), ha imposto una certa normativa. Evidentemente, si ha ragione di pensare che, in elusione od evasione di quella normativa fiscale, furono trasferiti capitali all'estero. Il Governo ritiene che sia questo il momento più opportuno per consentire il rimpatrio o la regolarizzazione negli altri Paesi (che non rappresentano più l'estero) di questi capitali.

Questo Governo, infatti, partecipa in maniera non scettica ma convinta ai processi di armonizzazione fiscale dell'Europa, all'isolamento dei paradisi fiscali. (Commenti del senatore Brutti Massimo). Dunque, prima che ci si limiti ai soli paradisi fiscali (come è giusto che sia, fra qualche mese), si dà un'ultima chance, a chi lo vuole, di regolarizzare i capitali che ha esportato illecitamente.

È un'opportunità che viene data a fini esclusivamente pubblici: quali? Il primo è quello di ampliare, nel caso in cui ci dovesse essere un ritorno di capitali, la base imponibile di questo Paese, per partecipare al processo di diminuzione della pressione fiscale, che è uno degli obiettivi di questo Governo: appunto, allargamento della base imponibile e diminuzione della pressione fiscale.

In secondo luogo, facendo emergere di nuovo questi capitali, è possibile che essi partecipino ai processi finanziari ed economici in maniera molto più estesa; e questo, per un Paese che ha bisogno di riforme ma anche di grandi opere, rappresenta un'occasione straordinaria che questo Governo intende cogliere.

Infine, nei processi di lotta al terrorismo e al riciclaggio, che in questo momento sono molto sentiti, si dà a questo Governo la possibilità di essere, insieme, molto più pungente e puntuale nel colpire tali fenomeni, proprio perché si prosciuga l'aerea di quei capitali che invece sono stati esportati per ragioni fiscali.

Si rende così possibile colpire meglio i fenomeni di terrorismo e riciclaggio. Voglio ricordare ai colleghi tutti che non solo le norme antiriciclaggio e antiterrorismo rimangono tutte in vigore, ma anche che esse

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

sono rese ancor più stringenti con questo provvedimento, e dunque ogni polemica in tal senso, onestamente, è in perfetta malafede. (*Commenti dal Gruppo DS-U*). Questo sento di poterlo affermare.

Dunque, il Governo tenta questo tipo di operazione: opera un'imposizione sul capitale che non è né clandestina né pesante, com'è già stato ricordato da altri colleghi, ma costituisce invece una tassazione patrimoniale che è sì di piccola entità, però si estende su ampi patrimoni e quindi si ritiene possa dare un gettito apprezzabile.

Ci sono poi tutti gli effetti valutari: ma di ciò ha parlato molto meglio di me prima il senatore Consolo, che è fra l'altro autore di testi di diritto valutario, e su questo quindi non mi soffermo. Mi importa ragionare su quanto segue (e così concludo).

Questo, colleghi dell'opposizione è un provvedimento che punta a rendere l'Italia a pieno titolo partecipante a tutti i vantaggi, a tutte le opportunità che dall'adesione all'euro possono pervenire; colpisce tutte le nuove falsificazioni per l'entrata in vigore della moneta euro; si pone problemi di tassazione di rendite finanziarie: penso all'equalizzatore che, voglio dire ai colleghi, non supporta, o almeno, a me non consta supporti simili tassazioni negli altri Paesi.

Dunque, questo provvedimento punta a fare della nostra una nazione all'avanguardia all'interno del contesto europeo. Su questo si può dire che si è d'accordo o che non si è d'accordo; si può dire che questo provvedimento può avere o non avere efficacia; ma, onestamente, è ora di smettere – perché il popolo italiano dimostra di capire bene queste cose – di introdurre surrettiziamente, nella discussione di ciascun provvedimento, un tentativo di critica che va al di là di quel che il provvedimento effettivamente dice; un tentativo surrettizio di introdurre in questo Paese ancora un'aria cupa, dalla quale invece questo Governo tende a liberarlo definitivamente. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Commenti e applausi ironici dal Gruppo DS-U).

SALERNO, relatore. Bravo!

AZZOLLINI (FI). Credo che questo sia l'obiettivo che noi ci poniamo. Credo che chi invece critica in quel modo continui a sbagliare: quando entriamo nel merito, come accade, si può consentire o dissentire, naturalmente, ma riconoscere al Governo e alla maggioranza l'onestà politica ed intellettuale di predisporre provvedimenti che, a proprio modo di vedere, vanno nell'interesse di questo Paese, della generalità dei cittadini, ritengo sia un'abitudine che in questo Parlamento è auspicabile venga presa già a partire dal provvedimento successivo. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione del provvedimento.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Discussione del disegno di legge:

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 780, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Costa, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COSTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame ha il seguente titolo: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare». Un provvedimento storico, per i motivi che a momenti dirò.

È un provvedimento che tende alla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio e allo sviluppo dei fondi comuni come soluzione tecnica per la dismissione dello stesso e porrà in essere... (Vivace brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia vi chiedo di liberare l'emiciclo in modo che il senatore Costa possa svolgere la sua relazione.

COSTA, *relatore*. ...la più grande opera di traslazione immobiliare mai verificatasi nel nostro Paese.

Si stima un valore corrispondente a 40.000-60.000 miliardi, il che ci induce a pensare all'enorme sacrificio compiuto da chi ci ha preceduto – Governo o popolo italiano – per la costruzione o acquisizione di tale patrimonio. Ed erano gli anni in cui il primo problema del Paese era quello della casa, come oggi è il problema dell'occupazione. Chi si applicò alla costruzione di questo immenso patrimonio, anche ed essenzialmente con le risorse degli italiani, raggiunse l'obiettivo, così come oggi ci auguriamo di poterlo raggiungere per altro verso in direzione dell'occupazione. Infatti, i fondi che deriveranno dalla dismissione di questo immenso patri-

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

monio saranno destinati essenzialmente alla riduzione dei debiti dello Stato.

È per questo che il richiamo al Governo – che al riguardo, invero, non ne ha bisogno – è d'uopo per dire «si faccia di questa ricchezza che ne deriverà l'uso più proprio e più parsimonioso», con il che inizio a parlare brevemente del provvedimento.

Sarà l'Agenzia del demanio, ovvero lo Stato, ovvero l'Ufficio tecnico erariale, che andrà ad individuare i beni demaniali e i beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Sarà l'Agenzia del demanio che andrà ad individuare i beni degli enti pubblici non territoriali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

Alla traslazione di questo patrimonio si pensa di poter pervenire per due vie tecniche. La prima è la costruzione, ad iniziativa del Ministero del tesoro, di un numero variabile di società a responsabilità limitata, cosiddette società veicolo, a cui trasferire porzioni congrue del patrimonio immobiliare, sì da consentire alle stesse la capitalizzazione necessaria per poter emettere i titoli di debito necessari all'acquisizione della provvista.

I titoli potranno anche non essere garantiti dallo Stato, perché la prima garanzia vera è costituita dal patrimonio immobiliare e il trasferimento degli immobili a queste società avverrà con decreto della pubblica amministrazione che individuerà i beni, ne determinerà le caratteristiche ai fini dell'accatastamento, ne quantificherà il valore provvisorio, perché sulla base di quel valore si darà luogo al primo atto traslativo di un bene il cui prezzo è determinabile in funzione dell'andamento del mercato immobiliare, sicché lo Stato prenderà un prezzo provvisorio per poi prendere un prezzo definitivo entro diciotto mesi laddove l'andamento del mercato dovesse consentire un miglioramento dei livelli di prezzo.

Un'altra soluzione tecnica è quella riservata ai beni di produzione di utilità, che dovrebbe consentire ai beni acquisiti da fondi comuni un frutto congruo e sufficiente per poter remunerare il capitale che sarà impiegato in fondi comuni d'investimento.

Queste, quindi, sono le due soluzioni tecniche attraverso le quali si pensa di conseguire questa dismissione immobiliare che invero i precedenti Governi con esito negativo, ma non con queste modalità tecniche, hanno tentato di realizzare.

Il relatore è certo del successo dell'operazione, come è certo che il Governo non mancherà di fare della provvista che ne deriverà l'uso più proprio e più congruo, come si conviene al buon padre di famiglia che si trova a dover gestire una ricchezza che altri, nei decenni precedenti, hanno determinato. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Malentacchi. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, già con la legge n. 560 del 1993, approvata con l'opposizione di Rifondazione Comunista, si permise allo Stato di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

vendere le case del patrimonio pubblico, quelle degli IACP e degli enti previdenziali.

Il Governo Berlusconi, con il decreto-legge n. 351 del 2001 ora in esame per la conversione e con la legge finanziaria, ha in mente di vendere all'asta, a banche e a gruppi finanziari, il patrimonio pubblico dello Stato, sia esso ad uso abitativo o diverso, disponibile e indisponibile.

A quelli degli enti previdenziali si aggiungono gli immobili del Ministero della difesa, del Demanio, delle Ferrovie, delle Poste e così via. La stima del valore è molto alta: si superano gli 80.000 miliardi. Le famiglie di conduttori di immobili ad uso residenziale sono, secondo dati dell'Osservatorio immobiliare, non meno di 100.000. Questi dati parlano da soli!

Nel riaffermare la più assoluta contrarietà di Rifondazione Comunista alla privatizzazione del patrimonio pubblico, voglio richiamare all'attenzione dell'Assemblea la contraddizione di fondo che il Governo manifesta rispetto alla volontà, dichiarata nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2002 al capitolo 3.2.6.3, che stabilisce che: «il Governo presenterà un piano di edilizia popolare a costo zero per i comuni, che consentirà a questi ultimi di applicare alla liberalizzazione degli sfratti, una disponibilità di alloggio popolare assai più ampia dell'attuale».

Ora, signor Presidente nel condividere la *ratio* del periodo tratto dal DPEF, a fronte di un'emergenza abitativa causata dagli sfratti dei soggetti più deboli, in particolare nelle grandi aree urbane, la risposta non può che essere nello sviluppo dell'edilizia popolare a canone sociale, sostenendo i comuni con finanziamenti adeguati.

La legge finanziaria per il 2002 non presenta nulla né per il piano di edilizia popolare né per il finanziamento di tale piano, che dovrebbe essere a costo zero per i comuni. Questo Governo ci ha abituato a promesse non mantenute verso i soggetti deboli; altra cosa è verso l'impresa, gli immobiliari e le speculazioni finanziarie legate alle aree fabbricabili e all'edilizia abitativa in genere.

Rifondazione Comunista ha presentato, in via emendativa e con ordini del giorno, proposte tese a modificare, se non al fondamento almeno in parte, il provvedimento per venire incontro a richieste dell'unione inquilini, delle associazioni e delle migliaia di famiglie che si battono contro la privatizzazione e dell'intero movimento di opposizione che si è formato nel Paese, per la dignità, il diritto alla casa e ad una nuova politica sociale.

Detto ciò si rende necessario procedere a modifiche che diano una risposta alle inquietudini presenti nel mondo degli inquilini interessati dal decreto-legge n. 351 che, nell'ampliare e garantire le tutele per coloro che non possono acquistare, permettono alle alienazioni un *iter* veloce e trasparente.

In particolare, è necessario che la percentuale per l'acquisto tramite mandato collettivo scenda dall'80 per cento almeno al 70 per cento e che gli immobili inoptati o liberi possano essere acquistati dai comuni, sia per evitare ulteriore emergenza abitativa, sia per garantire il passaggio da casa a casa per le famiglie con sfratto esecutivo, in particolare quelle socialmente deboli.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Inoltre, a coloro che non possono acquistare dovrebbe essere permesso un rinnovo contrattuale di almeno dodici anni, come proposta alternativa minima ai due punti precedenti. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 20, dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre e, infine, dovrebbero essere esclusi dalla cartolarizzazione gli immobili per i quali si applicano le modalità ed i criteri di alienazione previsti dalla legge n. 560 del 1993.

Sono queste le basi che permetterebbero in modo trasparente la risoluzione parziale del problema. Misureremo, senza illusioni, la disponibilità dell'attuale Governo in merito alle questioni sociali.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, sul decreto-legge in esame il Gruppo Verdi spera ancora che sia possibile giungere ad alcune modifiche in quanto, per come è stato licenziato dalla Camera, esso mette in luce alcune questioni estremamente discutibili.

Le questioni di fondo su cui noi appuntiamo le nostre critiche sono innanzitutto relative alla tutela delle fasce più deboli e su questo abbiamo presentato vari emendamenti. È vero che alla Camera è stato realizzato un miglioramento con riferimento al problema del reddito, un vero e proprio dimezzamento dei tetti di reddito richiesti per prorogare il contratto, ma noi riteniamo che il nuovo tetto proposto sia insufficiente a garantire una reale tutela delle famiglie più bisognose, soprattutto gli anziani.

La questione della tutela e della garanzia delle categorie più deboli riguarda poi di fatto anche altri punti che consideriamo molto discutibili del provvedimento. In particolare, mi riferisco al fatto che esso è ancora una volta, com'è accaduto anche per altri provvedimenti richiamati nella finanziaria, assolutamente non rispettoso dell'autonomia dei comuni per due ordini di motivi.

Da un lato, si obbligano di fatto gli enti locali, se intendono portare avanti operazioni di cartolarizzazione, ad avvalersi delle società-veicolo; dall'altro, si impedisce loro di acquisire o esercitare un diritto di prelazione, ad esempio sui beni dismessi degli enti pubblici.

In particolar modo, trovo veramente incredibile che alla Camera sia stato modificato il divieto, dando la possibilità agli enti locali di intervenire nell'acquisizione soltanto per i beni non residenziali, escludendo quindi la facoltà di intervenire in materia di alloggi, l'unico strumento per venire in qualche modo incontro alle esigenze delle famiglie sfrattate e più bisognose.

Tra l'altro, vorrei ricordare che, da un lato, con questo provvedimento, proprio perché ha modificato i tetti di reddito, si rischia di provocare, soprattutto nelle grandi città dove vi è una forte presenza degli enti nel settore immobiliare, un numero altissimo di sfrattati, creando quindi un'emergenza sociale all'interno dei centri urbani; dall'altro, si impedisce di fatto ai comuni di acquisire il patrimonio residenziale degli enti previ-

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

denziali e, contemporaneamente, si interviene per diminuire fortemente le risorse per sostenere l'affitto. Mi domando e chiedo al Sottosegretario come possano, per esempio, le amministrazioni comunali far fronte ai grandi problemi dell'emergenza casa.

L'altra questione per noi continua ad essere molto delicata. È vero che alla Camera è stata introdotta una modifica che riguarda la materia dei beni culturali e ambientali, ma noi continuiamo a ritenerla assolutamente insufficiente. Si è in sostanza prevista la possibilità che per i beni di particolare interesse artistico – prima si era addirittura usato il termine «straordinario» – vi sia l'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

È evidente che questo non cancella tutte le nostre preoccupazioni sul fatto che ci possa essere non un'operazione di valorizzazione, ma una vera e propria svendita, soprattutto dei beni più rilevanti dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Inoltre, si annulla un'iniziativa della passata maggioranza.

Noi Verdi – forse lei, Presidente, lo ricorderà – eravamo intervenuti sull'operazione di alienazione, come pure per impedire che il Foro Italico fosse venduto, al pari di altri beni. Alla fine però vi era stata la possibilità di distinguere effettivamente e fare una cernita precisa fra i beni che potevano essere sottoposti ad alienazione (senza comportare pregiudizio per l'interesse dello Stato) e gli altri che invece dovevano rimanere saldamente in mano pubblica.

Ora, con questo provvedimento viene meno anche lo stesso diritto di prelazione che, come lei sa, lo Stato e alcuni enti locali potevano esercitare per acquisire i beni stessi. Noi siamo molto preoccupati: vi sono numerose aree e proprietà – faccio l'esempio di moltissime caserme – che, con l'evoluzione delle città, si trovano ormai in aree strategiche e centrali. Queste, con il provvedimento in esame, possono essere alienate; può essere innescato il meccanismo dell'alienazione e della valorizzazione attraverso i cambi di destinazione d'uso.

Le amministrazioni comunali, in realtà, avranno in cambio soltanto il 5 o il 10 per cento del ricavato, ma vengono assolutamente espropriate della capacità di decidere, attraverso i loro piani regolatori, così come hanno fatto, lo sviluppo della loro città e quindi l'utilizzo o meno di questi beni a fini strategici.

Invece le operazioni dall'alto, come quella che ancora una volta questo Governo vuole fare, rischiano di mettere in seria difficoltà lo sviluppo urbanistico e non valutano, per esempio, l'impatto che alcune trasformazioni di destinazione d'uso di queste aree o di questi immobili strategici all'interno delle città potrebbero comportare.

Noi riteniamo che in questo provvedimento non vi siano sufficienti garanzie per quanto riguarda la trasparenza del meccanismo di scelta delle società veicolo. So che su questo la Sottosegretaria, che è persona molto competente, ha risposto anche in Commissione, però noi continuiamo a pensarla così.

Assemblea - Resoconto stenografico

20 Novembre 2001

Qualche parola sulla famosa data del 31 ottobre. Noi pensiamo che le modifiche apportate dalla Camera abbiano costituito un passo in avanti. Tuttavia, per migliorare ancora e per evitare che ci possano essere discriminazioni tra il prima e il dopo, tra chi ha mandato la raccomandata e chi, perché non lo sapeva, non l'ha inviata, insomma per fare in modo che tutti i cittadini vengano trattati nello stesso modo – lo dico alla Sottosegretaria – si potrebbe pensare ad un ordine del giorno che definisca quel termine meramente ordinatorio e non perentorio. Questo al fine di considerare la volontà di acquisto da parte degli inquilini alle condizioni garantite dal provvedimento precedente.

A noi sta molto a cuore, e questo è un punto dolente del provvedimento, evitare che si proceda a sfratto immediato nei confronti degli inquilini non acquirenti che abbiano superato il famoso tetto di reddito.

Altra questione da risolvere: si è intervenuti, per l'ulteriore sconto del 15 per cento, in modo abbastanza pesante, perché si è passati dal 50 per cento più uno all'80 per cento. Nessuno di noi vuole difendere eventuali tentativi di abuso, ma oggettivamente l'80 per cento, al netto dei liberi, mi pare difficile da raggiungere.

Signora Sottosegretario, probabilmente bisognerebbe fornire delle indicazioni su come calcolare questa percentuale, perché molti di questi enti (in gran parte responsabili del fatto che oggi ci troviamo a parlare di rischi di disparità, perché in passato avevano mandato le lettere di opzione, ma hanno fatto trascorrere moltissimo tempo anche per le valutazioni e quindi hanno oggettivamente messo in difficoltà i cittadini) già prima calcolavano le percentuali, chi a scala, chi secondo i servizi comuni.

Magari con un ordine del giorno si potrebbe indicare come determinare questo 80 per cento, su quale base calcolarlo (se sull'intero immobile o in base ad altri parametri). Con un simile ordine del giorno si farebbe un ulteriore passo avanti nel senso della chiarezza, se proprio non si vuole modificare questa percentuale, ma noi speriamo che si possa abbassare quella soglia. Crediamo infatti che sia nell'interesse di tutti migliorare il provvedimento.

Spesso, a causa dei tempi lunghi impiegati dagli enti, alcune procedure sono tuttora in corso, mentre altre sono state addirittura poste in essere quasi in concomitanza con l'emanazione del decreto da parte del Governo. In questi casi le amministrazioni comunali delle grandi città si sono fatte carico di acquisire svariati alloggi di proprietà degli enti proprio per cercare di mettere ordine e di tamponare l'emergenza abitativa, molto spesso drammatica.

In queste situazioni, nelle quali non si è ancora approdati alla firma del verbale di intesa, ma in cui si è alla soglia della stipula del contratto, bisognerebbe trovare insieme una soluzione. Abbiamo presentato un emendamento ed un ordine del giorno e spero sia possibile trovare una soluzione per non arrecare un grave disagio ai cittadini e ai comuni.

Questo provvedimento continua, a nostro avviso, a presentare elementi di incertezza, che potranno causare molta confusione e difficoltà applicative, ed elementi gravemente lesivi dell'interesse collettivo dello

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

Stato. Mi riferisco alla mancata tutela nei confronti dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, che con questo provvedimento ci appaiono davvero a rischio.

Un'ultima questione, che pochi hanno sollevato, riguarda il fatto che i negozianti non hanno diritto di prelazione; ciò potrebbe comportare gravi disagi e gravi danni soprattutto alla piccola distribuzione nelle aree urbane.

Spero ancora che il Governo e la maggioranza vogliano apportare al testo i necessari miglioramenti. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Per comunicazioni del Ministro della giustizia su procedimenti giudiziari in corso

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, a nome del Gruppo dei Democratici di sinistra, desidero rinnovare per la quarta volta la richiesta che il Ministro della giustizia intervenga in Aula per fornire ragguagli in ordine ai primi casi di applicazione della legge in materia di rogatorie e segnatamente alla scarcerazione di un imputato di riciclaggio a causa dell'applicazione della nuova legge sulle rogatorie. (*Commenti dal Gruppo AN*).

Vorremmo che il Governo rispondesse alla nostra richiesta di informazioni e di valutazioni. È una richiesta legittima e sottolineo la necessità che ad essa sia data una risposta. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Brutti. Ne riferirò al Presidente affinché la questione sia trattata in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge di assestamento del bilancio (361-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. In relazione all'urgenza, l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea di domani, mercoledì 21 novembre, sarà integrato con l'esame del predetto provvedimento. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 13 di domani. Ricordo che per la votazione finale è richiesta la presenza del numero legale.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

La Camera dei deputati ha modificato oggi il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante sanzioni nei confronti dei Talibani, già approvato in prima lettura dal Senato. Tenuto conto dell'imminente scadenza del provvedimento, l'esame dello stesso da parte dell'Assemblea del Senato avverrà in una delle sedute della corrente settimana. La 3ª Commissione permanente e le altre Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere sono fin d'ora autorizzate a convocarsi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 21 novembre 2001

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo (696-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
- 2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (361-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).
- 3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 Novembre 2001

dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana (801) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi (840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro (786)

ORDINI DEL GIORNO

G.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Le parole da: «Il Senato» a «provincia di» respinte; seconda parte preclusa

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Latina ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Padova ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Bologna ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Venezia ed alla provincia stessa il gettito ad

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.5

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Firenze ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.6

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Milano ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

G.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Palermo ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.8

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Napoli ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.9

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Torino ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.10

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Bari ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.11

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Pisa ed alla provincia stessa il gettito ad essi even-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

tualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.12

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Reggio Calabria ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.13

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Cosenza ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

G.14

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Caserta ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.15

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Avellino ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.16

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Macerata ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.17

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Teramo ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.18

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Genova ed alla provincia stessa il gettito ad

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.19

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Roma ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.20

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Salerno ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

G.21

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Prato ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.22

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Forlì ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.23

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Terni ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.24

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Ancona ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.25

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Perugia ed alla provincia stessa il gettito ad essi

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.26

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Gorizia ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.27

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Precluso

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Pesaro ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

G.28

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Potenza ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.29

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Precluso**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza tempi e modalità per restituire ai comuni della provincia di Matera ed alla provincia stessa il gettito ad essi eventualmente non affluito e correlato ai contenuti del provvedimento in esame.

G.30

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Respinto**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

premesso che:

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti fra l'altro dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

è previsto che la procedura per il rientro dei capitali si applichi soltanto alle somme già all'estero alla data di entrata in vigore del decretolegge e questo ha consentito, e ancora oggi consente, di esportare illegalmente capitali e altre attività per costituirsi, attraverso il pagamento di una modica somma, scudi e blocchi dell'accertamento per evasioni ed illegalità di ogni specie, anche future,

impegna il Governo:

a predisporre immediatamente strumenti normativi adeguati affinché la certificazione dell'intermediario garantisca che il denaro e le altre attività fossero già all'estero ad una data in cui il provvedimento non era stato annunciato (ad esempio, il 10 agosto 2001).

G.31

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Respinto

Il Senato.

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

di individuare con urgenza tempi e modalità per destinare ai comuni, alle province e alle regioni una quota parte del gettito complessivo derivante dal provvedimento in esame.

G.32

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Respinto**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

premesso che:

è possibile la produzione di effetti gravi, derivanti fra l'altro dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

le norme inserite nell'articolo 14 consentono effetti di protezione per evasioni future che non hanno alcuna relazione con l'esportazione di valuta all'estero che si intende sanare,

impegna il Governo:

ad eliminare, con adeguati strumenti normativi, la possibilità che gli effetti di blocco degli accertamenti siano operanti anche per periodi di imposta in corso e futuri, impedendo che lo «scudo» possa essere utilizzato sia per coprire ulteriori evasioni sia per evitare che esso stesso costituisca alibi e motivo di evasioni in futuro.

G.33

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Respinto

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

premesso che:

è possibile la produzione di effetti gravi, derivanti fra l'altro dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

il decreto-legge in esame limita la preclusione degli accertamenti agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività oggetto di rimpatrio, consentendo quindi a chi aderisce alla procedura di costituirsi uno «scudo» (pari all'intero ammontare delle somme rimpatriate) per evasioni di ogni natura e per qualsiasi tipo di imposta,

impegna il Governo:

a limitare, con adeguati provvedimenti normativi, gli effetti dello «scudo» (del blocco degli accertamenti) unicamente ai redditi prodotti dalle somme detenute all'estero e rimpatriate i quali, anche se prodotti all'estero, dovevano essere denunciati in Italia con il relativo pagamento di imposte.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

G.34

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Respinto

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

a restituire con urgenza caratteristiche di coerenza al sistema di tassazione delle rendite finanziarie, compromesso dalla abrogazione di alcune norme fondamentali.

G.35

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Respinto

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

a non interferire nelle scelte aziendali di società di capitali a partecipazione pubblica anche se non quotate, garantendo il pieno rispetto delle autonomia del *management* e la più assoluta trasparenza nei rapporti tra il Governo e le società da esso controllate.

G.36

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Respinto**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad assicurare con urgenza le condizioni per un consistente ed effettivo afflusso di capitali dall'estero restituendo vigore ai processi di liberalizzazione e di privatizzazione interrotti dalle scelte governative degli ultimi mesi.

G.37

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Respinto**

Il Senato,

atteso il pericolo di gravi effetti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali all'estero;

rilevato in particolare il pericolo che la procedura di rimpatrio di denaro al seguito possa essere impropriamente utilizzata per attività dichiarate dagli interessati come provenienti dall'estero ma effettivamente detenute in Italia, come rilevato anche dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi,

impegna il Governo:

a far sì che l'Ufficio italiano cambi si attivi ad effettuare penetranti controlli sull'effettiva provenienza geografica ed economica delle attività «rimpatriate» con trasferimento al seguito intracomunitario, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni in merito, con immediata segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di sospetta falsa dichiarazione.

G.38

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Respinto**

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di gravi effetti derivanti, fra l'altro, dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero:

tenuto conto, in particolare, dell'eccesso di discrezionalità attribuito agli interessati e della genericità del controllo da parte degli intermediari;

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

rilevato che, in sostanza, pur a fronte di rilevanti interessi di natura pubblicistica, le operazioni che intercorrono tra dichiarante e intermediario, così come concepite nel decreto-legge in esame, si esauriscono in atti di mera rilevanza privatistica,

impegna il Governo:

all'attuazione di un sistema di rigidi controlli sulle responsabilità dei soggetti intermediari anche attraverso normative regolamentari atte ad impedire da un lato il rilevato eccesso di discrezionalità e, dall'altro, il pericolo di una sostanziale deresponsabilizzazione che potrebbe favorire la commissione di illeciti.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E AL-LEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DE-CRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Conversione in euro dei valori bollati). – 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 10 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.

^(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

- 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.
- 3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.
- 4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura».

All'articolo 2, comma 9, le parole: «lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute» sono sostituite dalle seguenti: «lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti».

All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane" sono inserite le seguenti: ", programmi informatici"».

All'articolo 8, comma 3, le parole: «quindicimila euri» sono sostituite dalle seguenti: «quindicimila euro» e le parole: «articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

All'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

- «Art. 10. (Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati). 1. Al decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- "I. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

- a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- *b)* gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
- c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis.";
 - b) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
 - c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
- a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;
- b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza";
- d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: "dell'attestazione" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione"; nel secondo periodo, le parole: "La predetta attestazione" sono sostituite dalle seguenti: "La predetta dichiarazione".
- 2. All'articolo 26-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
- "a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- "1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239".

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

- 3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalla seguente:
- "a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni".
- 4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni".
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 10 gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei dati».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 1, lettera b), le parole: «emanato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), le parole: «d.l.» e «d. lgs.» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «decreto-legge» e «decreto legislativo»;

al comma 1, la lettera f) è soppressa.

All'articolo 12, comma 1, primo periodo, le parole: «comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «detenute almeno al 10 agosto 2001»; al medesimo comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile».

All'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 10 agosto 2001».

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

All'articolo 14:

al comma 1, lettera c), dopo la parola: «nonché» è inserita la seguente: «per»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonchè per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività».

All'articolo 17:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore»;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

All'articolo 20:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

nella rubrica le parole: «Vincoli di destinazione e» sono soppresse.

All'articolo 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

- «1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento":
- b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da "dell'8 per cento" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno";
 - c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- "2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione";
- d) al comma 3, dopo le parole: "e dei contributi previdenziali" sono inserite le seguenti: "e premi assicurativi";
- e) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002.

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati";

g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile"».

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 1, le parole: «10.000 euri» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

al comma 1, capoverso 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri».

All'articolo 25, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui al-

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri».

L'articolo 26 è soppresso.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO

Sezione I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Articolo 1.

(Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.
- 3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 10 gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.

ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-bis.

(Conversione in euro dei valori bollati e postali)

- 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 10 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.
- 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.
- 3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.
- 4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura.

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

EMENDAMENTI

1-bis.1

Castellani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «28 febbraio 2002» con le seguenti: «30 giugno 2002».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato l'articolo 13».

1-bis.2

Cavallaro

Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere, le parole: «, da compiersi da parte dell'autorità competente entro e non oltre giorni sessanta dalla restituzione».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Chiusura degli sportelli, modalità di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale)

- 1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.
- 2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.
- 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del terri-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

torio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 è considerato ultimo giorno lavorativo.

- 4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
- 5. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001.
- 8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato è fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validità i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.
- 9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Chiusura del sistema dei pagamenti «BI-REL» e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni)

1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformità alle decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne dà preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

pubblicazione è effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura.

2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

Malan

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire seguente:

«Art. 3-bis.

(Conversione in euro del capitale sociale)

- 1. La lettera *b*) dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
- "b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci delle società di nuova costituzione possono essere costituita da un ammontare multiplo di un euro".

2. La lettera h-ter) dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

"h-ter) l'articolo 2485 del codice civile è sostituito dal seguente:

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni euro. Se la quota è una frazione di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni frazione di un euro"».

Conseguentemente, al Capo I, dopo la sezione I, inserire la seguente:

«Sezione I-bis

IMPORTI IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE»

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

3.0.2

Turci, Bonavita, Brunale, Marino, Muzio, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati

Respinto

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Conversione in euro del capitale sociale)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: "dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 aprile 2002"».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Sezione II

Disposizioni contro la falsificazione dell'euro

Articolo 4.

(Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora emesse)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52ter è inserito il seguente titolo:

«Titolo IX

Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso legale

Art. 52-quater.

(Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale)

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

- 2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 10 gennaio 2002.
- 3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

Art. 52-quinquies.

(Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale)

1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica dell'articolo 461 del codice penale)

- 01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: «filigrane» sono inserite le seguenti: «, programmi informatici».
- 1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Responsabilità amministrativa degli enti)

- 1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
- «Art. 25-bis. (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno».

Articolo 7.

(Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei mezzi di pagamento)

1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento, le autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonché le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

di cui dispongono, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.

- 2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi così come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.
- 3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.
- 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalità e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

EMENDAMENTO

7.100

Magnalbò

Ritirato e trasformato nell'odg G7.100

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «, per i dati e le informazioni di competenza di quest'ultimo».

ORDINE DEL GIORNO

G7.100 (già em. 7.100)

Magnalbo'

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 786,

impegna il Governo:

a far sì che in sede di individuazione, raccolta ed analisi dei dati tecnici e statistici relativi alla falsificazione dei mezzi di pagamento, il ricorso al concerto con il Ministero dell'interno, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia limitato ai dati e alle informazioni di competenza dello stesso Ministero dell'interno.

^(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 8.

(Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità)

- 1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
- 2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.
- 3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete metalliche in euro sospette di falsità, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di equalizzatore)

1. Sono abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

- *b*) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
- 2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonché per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.
- 3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 10 gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonchè di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.

EMENDAMENTO

9.100

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

ARTICOLI 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati)

- 1. Al decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «I. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
- a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- b) gli investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
- c) Banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchè tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis.»;
 - b) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
 - c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
- a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;

- b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonchè il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza»;
- d) all'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: «dell'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «della dichiarazione»; nel secondo periodo, le parole: «La predetta attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta dichiarazione».
- 2. All'articolo 26-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
- «a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni»;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «*I*-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239».
- 3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalla seguente:
- «a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni».
- 4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni».
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonchè alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 10 gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei Paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei dati.

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

CAPO III

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 11.

(Definizioni)

- 1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:
- a) «interessati», le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) «intermediari», le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;
- c) «decreto-legge n. 429 del 1982», il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;
- d) «decreto-legge n. 167 del 1990», il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori:
- e) «decreto-legge n. 143 del 1991», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- g) «decreto legislativo n. 319 del 1998», il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
- *h*) «decreto legislativo n. 74 del 2000», il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

EMENDAMENTI

11.100

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Le parole da: «Sopprimere» a «da 11» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere gli articoli da 11 a 20.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

11.101

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

11.102

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

«Sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

11.103

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.104

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Marino, Muzio, Bonfietti

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con il seguente:

«b) «intermediari«, le banche italiani, le società d'intermediazione mobiliari previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e le Poste italiane spa«;».

11.105

Castellani

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le banche italiane» con le seguente: «le banche che hanno sede nei pressi dell'Unione europea».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Rimpatrio)

1. Nel periodo tra il 10 novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli inter-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

mediari, denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 10 agosto 2001 fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, nè compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità, rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile.

2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.

EMENDAMENTI

12.100

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Le parole «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.101

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

12.102

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.103

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «almeno al 10 agosto 2001» con le altre: «al 31 dicembre 2000 ed esistenti al momento della dichiarazione di cui all'articolo 13».

12.104

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «10 agosto 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2000».

12.105

Turci, Bonavita, Brunale, Marino, Muzio, Bonfietti, Brutti Massimo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: «decretolegge n. 167 del 1990,» le seguenti: «rispettando gli adempimenti e le modalità stabiliti dal presente articolo e dagli articoli seguenti,».

Conseguentemente:

- a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;
- a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.106

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Le parole da: «Al comma 1» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 2,5 per cento» con le seguenti: «pari al 25 per cento».

12.107

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le altre: «25 per cento».

12.108

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

12.109

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.110

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «12,5 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.111

Castellani

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 2,5 per cento» con le altre: «pari al 6,5 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

12.112

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2,5 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

12.113

Cavallaro

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 2,5 per cento» con le altre: «pari al 5 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

12.114

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, che non è deducibile, nè compensabile» con le seguenti: «oltre ad una somma pari alle imposte evase, entrambe non deducibili nè compensabili».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

12.115

Zancan, Boco, Carella, Cortiana De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «possono essere destinate a qualunque finalità».

12.116

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «i relativi guadagni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

12.117

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al presente capo costituiscono rimpatrio di denaro e attività finanziarie solamente i trasferimenti effettuati mediante movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari da enti o istituti esteri o comunque con passaggio diretto tra intermediario estero e italiano, con esclusione quindi dei trasferimenti al seguito».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

12.118

GIARETTA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

12.119

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Bonfietti, Muzio, Marino

Le parole da: «Al comma 2» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.120

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «12 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

12.121

CAVALLARO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «pari al 12 per cento» con le se-guenti: «pari al 24 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

12.122

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «oltre al pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

12.123

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 12.122

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «oltre al pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

Articolo 13.

(Adempimenti)

1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 10 agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.

- 2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.
- 3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.
- 4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

EMENDAMENTI

13.100

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Le parole : «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

13,101

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.102

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Le parole da: «Al comma 1» a «riservata» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ove ricorra, la parola: «riservata».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservata».

all'articolo 14, commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservate».

all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservata».

all'articolo 15, comma 2, sopprimere, la parola: «riservata».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

13.103

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservata».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservata».

all'articolo 14, commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservate».

all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «riservata».

all'articolo 15, comma 2, sopprimere, la parola: «riservata».

13.104

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Precluso

Al comma 1, primo periodo, terzo periodo e quinto periodo sopprimere la parola: «riservata»; al comma 2, sopprimere la parola: «riservata»; al comma 3, al primo periodo, al terzo, periodo, sopprimere la parola: «riservata».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

13.2

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, al primo periodo, al terzo periodo e al quinto periodo, sopprimere la parola: «riservata»; al comma 2 sopprimere la parola: «riservata»; al comma 3, al primo periodo, sopprimere la parola: «riservata» e al secondo periodo sopprimere dalle parole: «senza indicazione» fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

13.105

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino,

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre al mandato per il pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile nè compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

13.6

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 13.105

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, oltre al mandato per il pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile nè compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

«Sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

13.107

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Alla dichiarazione deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività e gli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari ininterrottamente dalla data del 30 giugno 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata».

13.108

Turci, Bonavita, Bonfietti, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Passigli

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nella dichiarazione gli interessati devono indicare l'intermediario estero presso cui detengono le attività da rimpatriare, identificando anche il tipo di rapporto con esso intrattenuto».

13,109

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «la somma di cui all'articolo 12, comma 1» con le seguenti: «le somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2».

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

13.110

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Improcedibile

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «articolo 12, comma 1,» aggiungere le seguenti: «depositando il relativo elenco degli interessati di cui al comma 1,».

13.111

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari restano obbligati solidalmente con gli interessati, verso l'amministrazione finanziaria, per il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 12 in conseguenza del rimpatrio».

13.112

Turci, Calvi, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «entro il termine stabilito» fino a: «senza indicazione dei» con le seguenti: «all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca di Italia, entro il termine di dichiarazione dei sostituti di imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, versate ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, indicando esattamente i».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

13.113

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «l'ammontare complessivo» fino alla fine del comma con le seguenti: «copia di tutte le dichiarazioni, di cui al comma 1, ricevute e l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

13.114

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Le parole da: «Al comma 3» a «con» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

13.115

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «senza» con la seguente: «con».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

13.116

Calvi, Brutti Massimo, Turci, Ayala, Fassone, Maritati, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Muzio, Marino, Passigli

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È costituita presso l'amministrazione finanziaria un'apposita anagrafe dei nominativi, al fine di identificare eventuali collegamenti con reati di terrorismo ed altri gravi reati».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

13.117

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti, Passigli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Gli interessati sono comunque tenuti a presentare idonea garanzia fideiussoria al fine di sottoporre l'ammontare delle somme rimpatriate, per un periodo non superiore a cinque anni, alla eventualità che delle stesse possa essere accertata successivamente la provenienza illecita e che debba procedersi a confisca».

ORDINI DEL GIORNO

G.13.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Respinto**

Il Senato;

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

impegna il Governo

a prevedere forme e modalità di conservazione delle dichiarazioni riservate, in modo da garantire l'autenticità anche con riferimento all'epoca di formazione.

G.13.2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Il Senato;

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

atteso il pericolo di gravi effetti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali all'estero;

rilevato in particolare il pericolo che la procedura di rimpatrio possa essere impropriamente utilizzata per disponibilità dichiarate come provenienti dall'estero ma effettivamente detenute in Italia, come rilevato anche dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi;

considerato che la possibilità di ricostruzione della provenienza delle attività tramite una dettagliata dichiarazione dell'interessato può, sia pure solo in parte, ovviare al pericolo di utilizzo improprio della norma da parte di criminali che riciclano il frutto dei loro delitti o di contribuenti infedeli che approfittano dello scudo fiscale a buon prezzo, senza nemmeno importare capitali dall'estero;

impegna il Governo

a far sì che il direttore della Agenzia delle entrate predisponga un modello di dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, in cui gli interessati debbano dichiarare il tempo da cui detengono le attività che intendono rimpatriare o regolarizzare, lo Stato estero in cui le detengono e le forme e i modi della detenzione.

G.13.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Respinto

Il Senato;

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative normative affinché gli interessati, i quali presentano le dichiarazioni riservate di cui all'articolo 13 del decreto-legge in esame, dichiarino altresì l'origine dei capitali indicati.

G.13.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Respinto

Il Senato;

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a far sì, anche con intervento legislativo che i dichiaranti di cui all'articolo 13 del decreto-legge in esame, siano i diretti titolari delle attività finanziarie rimpatriate e non prestanomi.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Passigli

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art- 13-bis.

1. Chiunque si interponga o sostituisca al titolare dei capitali da rimpatriare nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 13 è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

2. In tal caso si procede alla confisca delle somme indicate nella dichiarazione medesima».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 14.

(Effetti del rimpatrio)

- 1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13:
- a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;
- b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
- c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonchè per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.
- 2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-*ter* del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.
- 3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

- 4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonchè per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
- 5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 10 gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167.
- 5-bis. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività.
- 6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.
- 7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera *c*), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale.
- 8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 13, comma 4.

EMENDAMENTI

14.100

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

14.101

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso **Precluso**

Sopprimere l'articolo.

14.102

De Petris, Martone, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1» a «e contributivo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e contributivo» e al comma 6, secondo periodo sopprimere le parole: «e contributive».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

14.103

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e contributivo».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

14.104

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per i periodi d'imposta» con le seguenti: «relativo ai periodi d'imposta anteriori al 2001».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «In caso di accertamento» aggiungere le seguenti: «relativo ai periodi d'imposta anteriori al 2001».

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.105

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e comunque precedenti a quello in essere al 10 gennaio 2001».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

14.106

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «agli imponibili» con le seguenti: «ai redditi prodotti dagli imponibili».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

14.107

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Le parole da: «Al comma 1» a «correlati alle» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rappresentati dalle» con le seguenti: «correlati alle».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

14.108

Castellani

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «rappresentanti dalle» con le altre: « correlate alle».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

14,109

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ed esclude la punibilità per tutti i reati di natura tributaria e fiscale dipendenti da obblighi tributari e fiscali dovuti in relazione agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero ed oggetto di rimpatrio».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

14.110

Cavallaro

Le parole da: «Al comma 1» a «lettere b)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

14.111

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.112

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e previdenziali».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dal 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

14.113

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 14.112

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e previdenziali».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dal 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

Sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

14.114

Calvi, Turci, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Muzio, Marino

Le parole da: «Al comma 1» a «lettera c)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dal 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.115

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.116

Turci, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Bonavita, Brunale, Fassone, Maritati, Bonfietti, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente» con le seguenti: «del predetto decreto n. 429, commessi in relazione alla».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dal 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

14.117

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 2» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

14.11

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere i commi 2, e 3.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.118

Cavallaro

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

14.119

Turci, Calvi, Brutti Massimo; Ayala, Fassone, Maritati, Bonavita, Muzio, Brunale, Marino, Bonfietti

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «antiriciclaggio,» aggiungere le seguenti: «, compresi quelli».

14.120

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Le parole: «Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: "non » respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, primo e secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

14.121

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Bonfietti, Muzio, Marino

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,è soppresso.

14.122

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN, PASSIGLI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

14.124

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: «non effettuano» fino a: «la somma» con le seguenti: «effettuano, entro il termine per la dichiarazione dei sostituti di imposta, le comunicazioni alla amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari devono inoltre comunicare, nello stesso termine, alla amministrazione finanziaria dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti le somme».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.125

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Le parole da: «Al comma 2» a «non» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

14.123

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Precluso

Al comma 2 nel secondo periodo sopprimere le parole: «non» e le parole: «ai fini degli accertamenti tributari».

14.126

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

14.127

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 2 e ovunque ricorra sopprimere la parola: «riservate».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.128

CAVALLARO

V. testo 2

Sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1).

14.128 (testo 2)

Cavallaro

Respinto

Sopprimere il comma 3.

14.129

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti,

id. em. 14.128 (testo 2)

Sopprimere il comma 3.

14.130

Turci, Brunale, Bonavita, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti,

Respinto

Al comma 3, sopprimere la parola: «non».

14.131

Turci, Calvi, Bonavita, Brunale, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti, Passigli,

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «a fornire», inserire le seguenti: «al-l'autorità giudiziaria».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.132

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 4, inserire dopo le parole: «siano richiesti», le seguenti: «dall'Autorità giudiziaria» e sopprimere di conseguenza successivamente le parole: «nel corso dei procedimenti e dei processi penali,».

14.133

Cavallaro

Respinto

Al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «nonché ad ogni altra autorità amministrativa che svolga accertamenti ed indagini diversi da quelli di cui al precedente comma 1 lettera a) del presente articolo.».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1).

14.134

Calvi, Turci, Brutti Massimo, Ayala, Bonavita, Fassone, Maritati, Brunale, Bonfietti, Marino, Muzio

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli intermediari sono altresì obbligati a informare l'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire nel caso in cui riscontrino elementi dai quali si possa indurre la non veridicità della dichiarazione degli interessati relativamente alla detenzione delle attività all'estero al tempo previsto dalla presente legge».

14.135

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Improcedibile

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «non».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.20

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Ai commi 5, 5-bis, 6, 7 e 8 sopprimere la parola: «riservata».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

14.136

Turci, Muzio, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Marino, Bonfietti, Passigli

Respinto

Al comma 5-bis, sopprimere le parole da: «ovvero», sino alla fine del comma.

14.137

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

14.138

Turci, Brunale, Bonavita, Muzio, Marino, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «Previa adesione» fino a: «amministrazioni competenti», con le seguenti: «Su richiesta dell'interessato e subordinatamente all'integrale pagamento degli im-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

porti di cui all'articolo 12, le basi imponibili fiscali determinate dall'amministrazione finanziaria».

14.139

Castellani

Le parole da: «Al comma» a «lettera a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, secondo periodo aggiungere in fine, le parole: «nei limiti di cui al comma 1, lettera a)».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

14.140

Turci, Bonavita, Brunale, Muzio, Marino, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Passigli

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti di cui al comma 1, lettera a)».

14.141

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti di cui al comma 1, lettera a)».

14.142

Turci, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Bonavita, Brunale, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rimpatrio e gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 non sono ostativi alla punibilità dei reati di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi previsti sia già iniziato un procedimento penale, mediante l'iscrizione del fatto a notizia di reato, ancorchè a carico di ignoti».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

14.143

Calvi, Turci, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Bonavita, Brunale, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: «estintivi».

ORDINE DEL GIORNO

G.14.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati **Respinto**

Il Senato,

al termine dell'esame del disegno di legge n. 786, recante conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro,

impegna il Governo:

a garantire la piena attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge, per quanto attiene l'applicazione delle misure di prevenzione, l'attività di contrasto del riciclaggio, l'applicazione delle norme antiterrorismo e l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero)

1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attività finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attività finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalità indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

- 2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.
- 3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.
- 4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

EMENDAMENTI

15.100

GIARETTA

Le parole : «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere anche l'articolo 16.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

15.101

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

15.102

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.103

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Sopprimere ovunque ricorra la parola: «riservata».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

«Sopprimere l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso».

15.104

Turci, Bonavita, Brunale, Muzio, Marino, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della somma», fino a: «ovvero» con le seguenti: «delle somme indicate nell'articolo 12, comma 1, ovvero con il versamento delle somme e».

15.105

Turci, Bonavita, Muzio, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Marino, Bonfietti

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «della somma» fino a: «ovvero», con le seguenti: «delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero il versamento delle somme e».

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

15,106

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 12, comma 1, aggiungere le seguenti: «con una maggiorazione del 10 per cento».

15.107

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Alla dichiarazione deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito preso i medesimi intermediari ininterrottamente dalla data del 30 giugno 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata».

15,108

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 16.

(Regolarizzazione di altre attività)

1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attività con le modalità indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

EMENDAMENTI

16.100

Zancan, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Passigli

Le parole : «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

16.101

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso **Precluso**

Sopprimere	l'articolo.	

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio)

- 1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo
- 2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sè elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

EMENDAMENTI

17.100

Turci, Bonavita, Brunale, Marino, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio

Respinto

Sopprimere	l'articolo.	

17.101

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «materia penale» inserire la parola: «e» e sopprimere le parole: «e al terrorismo».

17.2

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano ai soggetti imputati dei reati previsti dagli articoli 416-bis, 305-bis, 600 e 600-bis del codice penale».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

17.103

Turci, Bonavita, Brunale, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Sopprimere il comma 2.

17.4

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Id. em. 17.103

Sopprimere il comma 2.

17.105

Turci, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Brunale, Bonavita, Muzio, Marino, Bonfietti, Passigli

Respinto

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Ad esclusione dei casi in cui le attività siano rimpatriate da Paesi e territori dichiarati non cooperativi nell'azione di contrasto al riciclaggio dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) istituito presso l'OSCE ovvero siano state mantenute e regolarizzate in tali Paesi e territori,».

17.106

Turci, Bonavita, Marino, Brunale, Muzio, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «al 100 per cento» con le altre: «al 250 per cento».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

ORDINI DEL GIORNO

G.17.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati **Respinto**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, attribuisce all'intermediario una discrezionalità eccessiva ed immotivata in ordine alla valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, nella parte in cui stabilisce che le operazioni di rimpatrio di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé motivo di attenzione e\o sospetto;

è necessario evitare che l'eccesso di discrezionalità possa costituire pretesto per comportamenti collusivi o di favore da parte degli intermediari.

impegna il Governo:

a disciplinare rigidamente, anche attraverso norme regolamentari, i casi in cui sia necessaria la segnalazione, in relazione alle modalità del rimpatrio, all'entità degli importi, ai soggetti richiedenti e ad altri elementi di giudizio ritenuti di rilievo ai fini del sospetto.

G.17.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati

Respinto

Il Senato,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 786, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti, fra l'altro, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

in relazione a quanto stabilito dal comma 2-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ad assumere iniziative legislative e a predisporre ogni opportuno provvedimento amministrativo al fine di consentire la individuazione dei collegamenti tra i capitali dei quali si chiede il rimpatrio con attività criminose diverse da quelle per ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

le quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto-legge.

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 18.

(Assegnazione dei titoli)

- 1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate.
- 2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.
- 3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalità contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.
- 4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI

18.100

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

18,101

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «dieci anni» con le altre: «venti anni».

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 19.

(Disciplina sanzionatoria)

- 1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore»;
- b) al comma 4, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore».
- 2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
- 2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

EMENDAMENTI

19.100

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dal 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sopresso.

19.101

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Muzio, Marino, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati

Le parole da: «Al comma» fino alla fine del primo periodo respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 5 al 25 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «pari all'intero ammontare».

Conseguentemente:

alla lettera *b*), sostituire le parole: «dal 5 al 25 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «pari all'intero ammontare;

a comma 2, sostituire le parole: «del 25 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «pari all'intero ammontare;

19.102

Castellani

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dal 5 al 25 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «pari all'intero ammontare»; alla lettera b), sostituire le parole: «dal 5 al 25 per cento dell'ammontare con le seguenti: «pari all'intero ammontare»; al comma 2, sostituire le parole:

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

«del 25 per cento dell'ammontare» con le seguenti: «pari all'intero ammontare».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1-bis.1)

19.103

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 1, nelle lettere a) e b), sostituire le parole: «dal 5 al» con la seguente: «del».

19.104

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e comunque non inferiore a lire cinque milioni».

19.105

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e comunque non inferiore a lire cinque milioni».

19.106

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e comunque non inferiore a lire cinque milioni».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

19.107

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 2-bis, alla fine sostituire le parole: «un anno» con le altre: «tre anni».

19.108

Calvi, Turci, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Bonavita, Brunale, Muzio, Marino, Bonfietti

Respinto

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno degli intermediari che omette o ritarda la denuncia di cui all'articolo 14, comma 4-bis, è punito con la multa da uno a dieci milioni di lire».

ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COM-PRENDNETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 20.

(Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi)

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attività di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalità di rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Articolo 21.

(Disposizioni in materia di economia sommersa)

1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

contrasto dell'economia sommersa, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo.

- 1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento»;
- b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da «dell'8 per cento» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «del 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno»;
 - c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- «2-bis. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, non-chè per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'o-messa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione;
- d) al comma 3, dopo le parole: «e dei contributi previdenziali» sono inserite le seguenti: «e premi assicurativi»;
- e) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di sessanta mesi, periodi contributivi di venti mesi ogni dodici mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi»;
 - f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
- «8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati»;

g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonchè delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile».

EMENDAMENTI

21.1

De Petris, Pizzinato, Martone, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan, Marino, Marini, Crema, De Zulueta, Pagliarulo, Manieri

Ritirato e trasformato nell'odg G21.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione, di cui al comma 1, riguardi lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, risulti scaduto, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; gli imprenditori, che hanno presentato una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari di cui al presente comma, sono esonerati dalle sanzioni previste per l'im-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

piego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno in corso di validità».

21.102

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso Improcedibile

Al comma 1-bis, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I lavoratori delle imprese che aderiscono ai programmi di emersione, sono esenti da qualasiasi pagamento di imposte fiscali e previdenziali relative al periodo di immersione dichiarato dall'impresa. Ai lavoratori in oggetto è garantita la ricostruzione, per intero, della propria posizione pensionistica e previdenziale relativa agli anni di immersione, a totale carico dello Stato».

21.103

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Improcedibile

Al comma 1-bis, lettera f), nel capoverso 8 richiamato sostituire le parole da: «delle risorse destinate» fino a: «a carico della finanza pubblica», con le altre: «dello stanziamento riferito alla copertura totale dei contributi previdenziali dei lavoratori relativamente ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione».

ORDINE DEL GIORNO

G21.100 (già em. 21.1)

De Petris, Pizzinato, Martone, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Turroni, Zancan, Marino, Marini, Crema, De Zulueta, Pagliarulo, Manieri

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 786,

impegna il Governo ad attivarsi affinché:

nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 dell'articolo 21 riguardi lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

dalla legge, risulti scaduto, ai medesimi sia rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

gli imprenditori, che hanno presentato una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari di cui al presente comma, siano esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno in corso di validità.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 22.

(Società per la cartolarizzazione)

- 1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
- «Art. 15. (Società per la cartolarizzazione) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La società può essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonchè di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4.
- 2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle di concerto con il Ministro delle di concerto con il Ministro delle di concerto con il Ministro de

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

stro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

- 3. La società di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.
- 4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonchè ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla società ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.
- 5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalità da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
- 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
- 7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere *b*) e *c*), e 4, e dell'articolo 107, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
- 8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
- 9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi, nè all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1.

- 10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2.
- 11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999».

EMENDAMENTI

22.100

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Sopprimere	l'articolo.

22.101

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 15, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche attraverso soggetti terzi,».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

22.102

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso art. 15, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».

Conseguentemente, al medesimo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

22.103

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 3, sopprimere le parole: «ovvero mediante assunzioni di finanziamenti».

22.104

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 15, sopprimere il comma 6.

22.105

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «, qualora sia interamente di natura pubblica,».

22.106

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 15, sopprimere il comma 8.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

22.107

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: «esclusi» fino a: «non sono» con le seguenti: «ivi compresi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, sono».

22.108

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 15, sopprimere il comma 9.

22.109

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «non» fino a: «nè all'imposta» con le seguenti: «è soggetto alle imposte sui redditi e all'imposta».

22.110

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 15, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «delle stesse» aggiungere la seguente: «non».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

Articolo 23.

(Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può dare indirizzi a società da esso direttamente o indirettamente controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della liquidità.

EMENDAMENTO

23.1

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Muzio, Marino

Respinto

Sopprimere	l'articolo.	

ARTICOLO 24 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 24.

(Anticipo del contributo straordinario all'INPS)

- 1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 2, dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può essere anticipato al 30 novembre 2001.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di corresponsione del contributo straordinario di cui al comma 1.

Assemblea - Allegato A

20 Novembre 2001

ARTICOLO 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 25.

(Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato)

- 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalità di emissione di titoli, il cui rimborso è effettuato attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in società di capitali.
- 2. Con le stesse modalità sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in società di capitali.
- 3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.
- 4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
- 5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri. Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.

EMENDAMENTI

25.110

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

20 Novembre 2001

25.101

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso **Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,».

25.102

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso **Respinto**

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLI 26 DEL DECRETO-LEGGE SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 26.

(Norma finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 9 e 10, valutate in lire 93 miliardi per l'anno 2001, in lire 288 miliardi per l'anno 2002 ed in annue lire 186 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per l'anno 2001 mediante utilizzo di parte delle entrate recate dagli articoli relativi all'emersione di attività detenute all'estero, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto l'importo da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 20, e per gli anni successivi con quota parte dei risparmi di spesa per interessi conseguenti dal predetto articolo 10.

ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 27.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTA	ZIONE OGGETTO	RISULTATO ESITO
Num	Tipo	Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1	NOM. Disegno di legge n.786, di conversione in legge del decreto-	215 213 003 073 137 107 RESP.
1	legge n.350. Em.12.106, Zancan e altri, prima parte	
2	NOM. Disegno di legge n.786, di conversione in legge del decreto-	160 142 004 001 137 072 RESP.
I	l legge n.350. Em. 14.102, De Petris e altri, prima parte	
3	NOM. Disegno di legge n.786, di conversione in legge del decreto-	214 213 004 071 138 107 RESP.
ł		
4	NOM. Disegno di legge n.786, di conversione in legge del decreto-	210 209 004 071 134 105 RESP.
1	llegge n.350. Em. 14.136,Turci e altri	
5	NOM. Disegno di legge n.786, di conversione in legge del decreto-	211 209 004 068 137 105 RESP.
!		

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Seduta N.

0074

del

20-11-2001

Pagina

1

Totale votazioni

5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente (A)=Astenuto (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 5										
	01	02	03	04	05						
CCIARINI MARIA CHIARA	F	R	F	F	F						
GNELLI GIOVANNI	M	М	М	М	М						
GOGLIATI ANTONIO	c	С	С	С	С						
GONI SERGIO	c	С	С	С	С						
LBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	С	С	С	С						
NDREOTTI GIULIO	A	Α	Α	Α	Α						
NGIUS GAVINO	F		F	F	F	-					
NTONIONE ROBERTO	M	М	М	М	М						
RCHIUTTI GIACOMO	- c	С	С	С	С						
SCIUTTI FRANCO	- c	С	С	С	С						
YALA GIUSEPPE MARIA	F										
ZZOLLINI ANTONIO	-				С						
ALBONI ALBERTO	- c	С	С	С	С						
LDINI MASSIMO	- M	М	М	М	М						
ARATELLA FABIO	-	R	F	F	F						
ARELLI PAOLO	- -	С	С	С	С						
ASILE FILADELFIO GUIDO	- c	С	С	С	С						
ASSANINI FRANCO	- F		F	F	F						
ASSO MARCELLO	F		F	F	F						
ATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F		F	F	F						
ATTAGLIA GIOVANNI	F	-									
EDIN TINO	F		F	F	F						
ERGAMO UGO	C	С	С	С	С			· · ·			
ERLINGUER LUIGI	- -	R	F	F							
ETTA MAURO	F	F	F	F	F						
ETTAMIO GIAMPAOLO	- c	С	С	С	С						
ETTONI BRANDANI MONICA	-	_	F	F	F						
IANCONI LAURA	- c	С	С	С	С						
OBBIO LUIGI	-			С	С						
OBBIO NORBERTO	M	М	М	М	М						
OLDI ROSSANA LIDIA	- c	С	С	С	С						
ONATESTA MICHELE	- -	С	c	c	c						

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Seduta N. 0074 del

del 20-11-2001

Pagina

2

Totale votazioni

5

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss (C)≔Contrario (P)≔Presidente (A)=Astenuto (R)=Richiedente

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presid	ient	е				-Richiedente		
OVITANIMON				٧	ota	zioni dalla n°1 al	la n°	5
	01	02	03	04	05			
BONGIORNO GIUSEPPE	C	С	С	С	С			
BORDON WILLER				F	F			
BOREA LEONZIO	C	С	Ċ	С	С			
BOSCETTO GABRIELE	C	С	С	С	С			
BOSI FRANCESCO	M	М	М	М	М			
BRIGNONE GUIDO	C	С	С	С	С			
BRUNALE GIOVANNI	F		F	F	F			
BRUTTI MASSIMO	F		F	F	F			
BRUTTI PAOLO	F							
BUCCIERO ETTORE	C	С	С	С				
BUDIN MILOS	F		F					
CALDEROLI ROBERTO	C	С	c	С	С		,	
CALLEGARO LUCIANO	F	С	С	С	С			
CALVI GUIDO	F		F	F	F			
CAMBER GIULIO	C	С	С	С	С			
CAMBURSANO RENATO	F		F	F				
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	С	С	С	С			
CARELLA FRANCESCO	M	М	М	М	М			
CARRARA VALERIO	C	С	С	С	С			
CASTELLANI PIERLUIGI	F	R	F	F	F			
CASTELLI ROBERTO	M	М	М	М	М			
CENTARO ROBERTO	C	С	С	С	С	-		**
CHERCHI PIETRO	C	С	С	С	С			
CHINCARINI UMBERTO	C	С	С	С	С			
CHIRILLI FRANCESCO	C	С	С	С	С			
CHIUSOLI FRANCO	F		F	F	F			
CICCANTI AMEDEO	 	С	С	С	С			
CICOLANI ANGELO MARIA	C	С	С	С	С			
CIRAMI MELCHIORRE	C	С	С	С	С			
COLETTI TOMMASO	F	R	F	F	F			
COLLINO GIOVANNI				T	С			
COMINCIOLI ROMANO	C		С	С	С			

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Seduta N.

0074

del

20-11-2001

Pagina

3

Totale votazioni

5

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente

(A)=Astenuto (R)=Richiedente

NOMINATIVO		Votazioni dalla n° 1 alla n° 5										
NOMINATIVO	01	02	03	04	05							
COMPAGNA LUIGI	c	c	С	С	С							
CONSOLO GIUSEPPE	C	С	С	С	С							
CONTESTABILE DOMENICO	<u>c</u>	С	С	С	С		<u></u>					
CORRADO ANDREA	c	С	С	С	С							
COSTA ROSARIO GIORGIO	<u>c</u>	С	С	С	С							
COZZOLINO CARMINE	c	С	С	С	С							
CREMA GIOVANNI			F	F	F		*					
CURSI CESARE	M	М	М	М	М							
CURTO EUPREPIO		С	С	С	С							
CUTRUFO MAURO	c	С	С	С	С		***************************************					
D'ALI' ANTONIO	— <u>m</u>	М	М	М	М							
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F		F	F	F							
D'AMBROSIO ALFREDO	c	С	С	С	С							
D'AMICO NATALE	F			-								
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F		F	F	F			,				
DANIELI FRANCO	M	М	М	М	М							
DANIELI PAOLO	c	С	С	С	С		<u> </u>					
DANZI CORRADO	<u>c</u>	С	С	С	С							
DATO CINZIA	F		F	F	F							
DEBENEDETTI FRANCO			F	F	F							
DEGENNARO GIUSEPPE	c	С	С	С	С							
DELOGU MARIANO	<u>c</u>	С	С	С	С			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
DEL PENNINO ANTONIO	c	С	С	c	-							
DEL TURCO OTTAVIANO	— F			╁								
DE MARTINO FRANCESCO	M	М	М	М	м							
DEMASI VINCENZO	c	С	С	c	С							
DE PETRIS LOREDANA	F	\vdash	F	F	F		 					
DE RIGO WALTER	c	С	С	С	С							
DETTORI BRUNO	F	_	F	F	F							
DE ZULUETA CAYETANA	— F	_	F	F	\vdash							
DI GIROLAMO LEOPOLDO	- -		F	F	F							
D'IPPOLITO VITALE IDA	— -	С	С	С	С		,					

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Seduta N.

0074

del

20-11-2001

Pagina

4

Totale votazioni

5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente

(A)=Astenuto (R)=Richiedente

			,						
		٧	ota	zioni	dalla nº	1	alla n°	5	
	03	04	05						
_	_		_						١

NOMINATIVO	Votazioni datta ii i atta ii 5									
	01	02	03	04	05					
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F		F	F	F					
DONATI ANNA	F		F	F	F					
D'ONOFRIO FRANCESCO	С	С	С	С	С					
EUFEMI MAURIZIO	С	С	С	С	С					
FABBRI LUIGI	C	С	С	С	С					
FABRIS MAURO	F	ļ	F	F	F					
FALCIER LUCIANO	С	С	С	С	С					
FALOMI ANTONIO	F		F	F						
FASOLINO GAETANO	C	С	С	С	С					
FASSONE ELVIO	F									
FAVARO GIAN PIETRO	С	С	С	С	С					
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	С	С	С	С	С					
FERRARA MARIO FRANCESCO	С	С	С	С	С					
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F		F	F	F					
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	С	С		С					
FISICHELLA DOMENICO	P	Р	Р	Р	Р					
FLAMMIA ANGELO	F	R	F	F	F					
FLORINO MICHELE	C	С	С	С	С					
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F		F	F						
FORLANI ALESSANDRO	С	С	С	С	С					
FORTE MICHELE	M	М	М	М	М					
FRANCO PAOLO	C	С	С		С					
FRANCO VITTORIA	F		F	F	F					
GABURRO GIUSEPPE	С	С	С	С	С					
GAGLIONE ANTONIO	F		F	F	F					
GASBARRI MARIO	F	R	F	F	F					
GENTILE ANTONIO	С	С	С	F	С					
GIARETTA PAOLO	F		F	F	F					
GIOVANELLI FAUSTO	F		F							
GIRFATTI ANTONIO	С	С	С	С	С					
GIULIANO PASQUALE	C	С	С	С	С					
GRECO MARIO	C	С	С	С	С					
	I—	Ь	Ь—	Ь—						

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Seduta N. 5

0074

del 20-11-2001 Pagina

5

Totale votazioni

(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente

(A)=Astenuto (R)=Richiedente

(M)=Cong/Gov/Miss (P)	=President	е			(R):	=Richiedente		
NOMINATIVO				V	ota	zioni dalla nº 1	alla nº	5
HOMINATIVO	01	02	03	04	05			
GRILLO LUIGI	С	С	С	С	С			-
GRILLOTTI LAMBERTO	<u>c</u>	С	С	С	С			
GRUOSSO VITO	F		F	F	F			
GUASTI VITTORIO	<u>c</u>	С	С	С	С			
GUBETTI FURIO	M	М	М	М	М			
GUZZANTI PAOLO		С	С	С	С		·	
IERVOLINO ANTONIO	c	С	С	С	С			
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	С	С	С	С	С			
IOVENE ANTONIO	F	R	F	F	F			
IZZO COSIMO	C	С	С	С	С			
KAPPLER DOMENICO	C	С	С	С	С			
KOFLER ALOIS	F		F	<u> </u>				
LA LOGGIA ENRICO	M	М	М	М	М			
LAURO SALVATORE	c	С	С	С	С			
LIGUORI ETTORE	M	М	М	М	М			
LONGHI ALEANDRO	F		F	F	F			
MACONI LORIS GIUSEPPE	F		F	F	F			
MAFFIOLI GRAZIANO	C	С	С	С	С			
MAGISTRELLI MARINA	F		F	F	F			
MAGNALBO' LUCIANO	С	С	С	С	С			
MAGRI GIANLUIGI	С	С	С	С	С			
MAINARDI GUIDO		С	С	С	С			
MALAN LUCIO	C	С	С	С	С			
MALENTACCHI GIORGIO	F		F	F	F			
MANCINO NICOLA			F	F	F			
MANFREDI LUIGI	С	С	С	С	С			
MANIERI MARIA ROSARIA	F		F	F	F			
MANTICA ALFREDO	M	М	М	М	М			
MANUNZA IGNAZIO	C	С	С	С	С			
MANZELLA ANDREA	F		F	F	F			
MARANO SALVATORE	С	С	С	С	С			
MARINI CESARE	C	1		\vdash				
		+		+	-			

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Seduta N. 0074 del 20-11-2001 Pagina 6

Totale votazioni

5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario

(A)=Astenuto

NOMINATIVO				•	otu	zioni dalla n° 1		5
NOMINAL TO	01	02	03	04	05			
ARINO LUIGI					F			
MARITATI ALBERTO				F				
ASCIONI GIUSEPPE	F		F	F	F			
MASSUCO ALBERTO FELICE S.	<u>c</u>	С	С	С	С			
IEDURI RENATO	С	С	С					
IELELEO SALVATORE	c	С	С	С	С			
MENARDI GIUSEPPE		С	С	С	С			
IICHELINI RENZO				F	F	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ONCADA LO GIUDICE GINO	С	С	С	С	С			
ONTALBANO ACCURSIO		R	F	F	R			
MONTI CESARINO		С	\vdash	_	 			
ONTINO ESTERINO	F	R	F	F	F			
ORANDO ANTONIO ENRICO	F	\vdash	F	\vdash	F			
ORO FRANCESCO	<u>c</u>	<u> </u>	С	С				
ORRA CARMELO		С	С	С	С			
JGNAI FRANCO	<u>c</u>	С	С	С	С			
ULAS GIUSEPPE	<u>c</u>	С	C	С	С			
URINEDDU GIOVANNI PIETRO		-	F	F	F			
ESSA PASQUALE	<u>c</u>	С	С	С	c			
OCCO GIUSEPPE ONORATO B.		С	С	С	С			
OVI EMIDDIO		c	С	С	С			
GNIBENE LIBORIO		-	-		-			
ACE LODOVICO	C	С	С	С	С			
ALOMBO MARIO	<u>c</u>	С	С	С	c		 	
ASCARELLA GAETANO		R	F	F	F			
ASINATO ANTONIO DOMENICO	c	С	С	c	С			
ASQUINI GIANCARLO	F	╁┈	F	F	F			
ASTORE ANDREA		С	С	С	С			
EDRAZZINI CELESTINO	<u>c</u>	С	С	С	С			
EDRIZZI RICCARDO	<u>c</u>	С	С	С	С			
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO		c	c	C	С			
PELLICINI PIERO	\ c	c	С	c	c			

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Seduta N. 0074 del 20-11-2001 Pagina 7

Totale votazioni

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario

5

(A)=Astenuto

	resident	(R)=Richiedente										
NOMINATIVO		Votazioni dalla n° 1 alla n° 5										
	01	02	03	04	05							
PERUZZOTTI LUIGI	C	С	С	С	С							
PESSINA VITTORIO	c	С	С	С	С							
PETERLINI OSKAR			F	F	F							
PETRINI PIERLUIGI				-	F							
PIANETTA ENRICO	<u>c</u>	С	С	С	С							
PIATTI GIANCARLO	F		F	F	F							
PICCIONI LORENZO	M	М	М	М	М							
PILONI ORNELLA	F	R	F	F	F							
PIROVANO ETTORE	_ _	С	С	С	С							
PIZZINATO ANTONIO	F		F	\vdash								
PONTONE FRANCESCO	c	С	С	С	С							
PONZO EGIDIO LUIGI	C	С	С	С	С							
PROVERA FIORELLO		С	С	С	С							
RAGNO SALVATORE	c	С	С	С	С							
RIGONI ANDREA	F		F	F	F							
RIPAMONTI NATALE	R											
RIZZI ENRICO	<u>c</u>	С	С	С	С							
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	Α	Α	А	Α							
RONCONI MAURIZIO	C	С	С	С	С							
ROTONDO ANTONIO	F											
RUVOLO GIUSEPPE		Α	А	А	А							
SALERNO ROBERTO	c	С	С	С	С							
SALVI CESARE	<u> </u>	М	М	М	М							
SALZANO FRANCESCO	A	Α	А	Α	Α							
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	С	С	С	С							
SANZARELLO SEBASTIANO	C	С	С	С	С							
SAPORITO LEARCO	c	С	С	С	С							
SCALERA GIUSEPPE	_			Г	F							
SCARABOSIO ALDO	c	С	С	С	С							
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	М	М	М	М	М							
SCOTTI LUIGI	c	С	С	С	С							
SEMERARO GIUSEPPE	c	С	С	С	С							
					1							

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Seduta N.

0074

del

20-11-2001

Pagina

8

Totale votazioni

5

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario (P)=Presidente (A)=Astenuto (R)=Richiedente

NOMINATIVO			Votazioni dalla n° 1 alla n° 5								
	01	02	03	04	05						
SERVELLO FRANCESCO	С										
SESTINI GRAZIA	M	М	М	М	М						
SILIQUINI MARIA GRAZIA	М	М	М	М	М						
SODANO TOMMASO	F	R	F	F	F						
SPECCHIA GIUSEPPE	С	С	С	С	С						
STANISCI ROSA	F		F	F	F						
STIFFONI PIERGIORGIO	С	С	С	С	С						
SUDANO DOMENICO	С	С	С	С	С						
TAROLLI IVO	С	С	С	С	С						
TIRELLI FRANCESCO	C	С	С	С	С						
TOFANI ORESTE	С	С	С	С	С						
TOIA PATRIZIA	F	R	F	F	F						
TOMASSINI ANTONIO	C	С	С	С	С						
TONINI GIORGIO	F										
TRAVAGLIA SERGIO	С	С	С	С	С						
TREDESE FLAVIO	С	С	С	С	С						
TREMATERRA GINO	C	С	С		С						
TUNIS GIANFRANCO	С	С	С	C	С						
TURCI LANFRANCO	F		F	F	F						
TURRONI SAURO	F										
VALDITARA GIUSEPPE	С	С	С	С	С						
VALLONE GIUSEPPE			F	F	F						
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	С	С	С	С	С						
VEGAS GIUSEPPE	C				Г						
VENTUCCI COSIMO	С	С	С	С	С						
VERALDI DONATO TOMMASO		R	F	F	F						
VICINI ANTONIO	F	R	F	F	F						
VILLONE MASSIMO				F	F						
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F		F	F	F						
VITALI WALTER	F		F	F	F						
VIVIANI LUIGI		R	F	F	F						
VIZZINI CARLO	c	С	С	С	С						

74 ^a Seduta (pomerid.)	A	Ass	EM	BLI	EΑ	- A		20 Novembre	2001	
	Sedut	a N			00	74	del	20-11-2001	Pagina	9
Totale votazioni 5								•		
(F)=Favorevole (M)=Cong/Gov/Miss	(C)=Contrario (P)=Presidente			(A)=Astenuto (R)=Richiedente				(V)=Votante		
NOMINATIVO		Votazioni dalla n° 1 alla						an° 5		
		01	02	03	04	05				
ZANCAN GIAMPAOLO		F	-	-		F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ZANOLETTI TOMASO		С	С	С	С	С				
ZAPPACOSTA LUCIO		c	С	С	С	С				
ZICCONE GUIDO		c	С	С	С	С				
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MAR	IÀ	С	С	С	С	С				

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele

Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (858)

(presentato in data 19/11/01)

Sen. MALAN Lucio

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di conversione in euro del capitale sociale (859)

(presentato in data 19/11/01)

Sen. SPECCHIA Giuseppe, ZAPPACOSTA Lucio, MULAS Giuseppe, BATTAGLIA Antonio

Norme in materia di siti contaminati (860)

(presentato in data 20/11/01)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20/11/2001 la 13^a Commissione permanente Ambiente ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa per i disegni di legge:

Sen. AGONI Sergio ed altri

«Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (351)

Sen. BRUNALE Giovanni ed altri

«Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria» (525)

Sen. RONCONI Maurizio

«Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici» (605)

«Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» (628)

Sen. SPECCHIA Giuseppe ed altri

«Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria» (663)

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

Governo, richieste di parere su documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio relativo alla ripartizione del fondo disposto dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei (n. 57).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 10 dicembre 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 14 novembre 2001, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa avvenuta in data 11 ottobre 2001.

Detto verbale è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Mozioni

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINO, CALVI, DALLA CHIESA, ZANCAN, MARITATI, CREMA. – Il Senato,

preso atto delle dichiarazioni recentemente rese dal Sottosegretario per l'interno Carlo Taormina, che invitava la Procura della Repubblica di Brescia ad arrestare i giudici del Tribunale di Milano «rei» di aver emesso una decisione sgradita allo stesso sottosegretario;

rilevato che:

il diritto di critica nei confronti delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria, proprio di qualsiasi democrazia, deve essere esercitato in forma rispondente alle regole della convivenza civile e del rispetto istituzionale e non in forma intimidatoria, specie se la critica proviene da un membro del Governo;

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

più occasioni il Parlamento ed il Governo sono stati costretti ad occuparsi di comportamenti del sottosegretario Taormina, tutti incompatibili con le responsabilità istituzionali che gli competono in quanto Sottosegretario per l'interno, quali ad esempio la difesa di imputati di gravi reati di mafia e di corruzione, contro i quali il Governo di cui lo stesso sottosegretario Taormina fa parte era costituito come parte civile;

rilevato inoltre che non esistono precedenti di analoghi comportamenti in nessun Governo di Paese democratico;

ritenuto che la permanenza nella carica del sottosegretario Taormina lede il prestigio del Governo italiano e non è più compatibile con la dignità del Paese e la sua credibilità internazionale,

impegna il Governo a revocare all'avvocato Carlo Taormina le funzioni di Sottosegretario.

(1-00035)

MUGNAI, NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonino, BEVILAC-QUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURSI, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MANTICA, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SAPORITO, SEMERARO, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TATÒ, ZAPPACOSTA. – Il Senato,

considerato:

che in Afghanistan, a seguito di un pluriennale, endemico stato di guerra, aggravato dalle pesanti restrizioni politiche, economiche e commerciali imposte dal regime talebano, si era già determinata, in epoca antecedente all'11 settembre 2001 una situazione di gravissima emergenza umanitaria ed alimentare;

che lo stato di guerra nel quale il regime talebano ha fatto piombare l'Afghanistan, in conseguenza dei criminali attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e della legittima reazione della comunità internazionale, ha fatalmente aggravato siffatta situazione, essendo determinati nuovi flussi di profughi verso i confini del Paese, in particolare verso il Pakistan alle cui frontiere oggi premono, senza possibilità di ingresso, migliaia di afghani, sostanzialmente privi di mezzi di sostentamento;

che già in epoca antecedente all'11 settembre 2001 lo stesso Segretario Generale dell'ONU aveva richiamato la comunità internazionale ad una più forte azione in favore di profughi descrivendo la situazione afghana come la più catastrofica crisi umanitaria nel nuovo millennio;

che il rapido favorevole evolversi del conflitto, con riconquista da parte dell'Alleanza del Nord supportata da truppe statunitensi ed europee, di larghissima parte dell'Afghanistan ivi inclusa la capitale Kabul, consente di poter efficacemente intervenire in soccorso delle popolazioni residenti nelle zone già liberate, favorendo, al contempo, il ritorno verso tali zone dei profughi che se ne erano allontanati;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

che i continui, passati episodi di predazione da parte dei talebani degli aiuti umanitari inviati dalla Comunità internazionale tramite convogli o mediante aviolanci senza alcun benefico per la popolazione, induce a ritenere che solo la prosecuzione delle operazioni militari, sino alla definitiva liberazione di tutto il territorio afghano dal regime talebano, possa consentire un efficace intervento in favore di quanti ancora si trovano nelle zone controllate da tale regime, ferma restando, naturalmente, l'adozione nel frattempo di tutte le iniziative volte a renderne meno gravose le condizioni di vita;

che il Governo italiano si è impegnato per lo stanziamento di 7 milioni di dollari a favore dell'ANCUR;

che, in particolare, nelle zone liberate una efficace opera di controllo del territorio da parte delle nostre truppe impegnate nelle operazioni contro il terrorismo internazionale costituirà un ulteriore efficace contributo per la concreta attuazione di tutte le misure di sostegno a favore delle popolazioni afghane,

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa in sede internazionale per un deciso impegno in favore dei profughi afghani, sia favorendone il ritorno nei territori liberati dal regime talebano, sia intervenendo sui governi sui governi delle nazioni confinanti per concordare il finanziamento e la realizzazione di un'azione straordinaria di accoglienza e conforto;

ad impegnarsi affinchè l'Europa sia direttamente promotrice di un'operazione umanitaria da svolgersi sia nei territori liberati dal regime talebano sia lungo i confini afghani, prevedendo una diretta e immediata iniziativa italiana;

a fornire il massimo contributo alla definitiva liberazione dell'Afghanistan dal regime talebano onde poter efficacemente intervenire sul piano umanitario in favore di tutti gli afghani adoperandosi nel frattempo per far pervenire, prima dell'inverno, cibo e medicinali a quanti si trovano ancora nelle zone occupate;

ad assicurare in futuro, una volta liberato l'intero territorio afghano, e sino a quando sarà necessario il rispetto di tutte le regole di convivenza civile allo scopo di rendere autenticamente efficace tutti gli interventi umanitari della Comunità internazionale in favore delle popolazioni afghane.

(1-00036)

Interpellanze

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

la società Edison Spa, presente sul territorio nazionale con una rete di metanodotti che si sviluppano nelle regioni Veneto, Marche, Abruzzo e Lazio, ha ultimato la parte progettuale per la costruzione di un megaim-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

pianto, che dovrebbe entrare in funzione alle fine del 2002, per il deposito e la lavorazione di gas metano in località Porto Levante nel Comune di Porto Viro, territorio del Comune di Chioggia;

tale impianto, se realizzato, sarebbe altamente pericoloso per l'impatto ambientale incompatibile con il delicato ecosistema del Delta del Po, territorio sotto il livello del mare;

l'impianto, inoltre, risulterebbe dannoso alle economie locali, caratterizzate principalmente dai settori della pesca, turismo, allevamento dei mitili, commercio, artigianato, oltre che costituire un grave pericolo in caso di scoppio causato da attacchi bellici o terroristici;

la realizzazione dell'impianto, altresì, risulterebbe di nessuna utilità sul piano occupazionale ed in contraddizione con il Piano d'Area e con un parco a naturale vocazione turistica per la presenza di località balneari come Albarella, Rosolina Mare, Boccasette, Delta del Po e dei territori limitrofi di Sottomarina, Chioggia e Cavarzere;

il terminal, costruito in Adriatico a 10 chilometri dalla costa polesana e che avrà, per decisione della Capitaneria di Porto di Chioggia, una zona di «rispetto» perimetrale di 5 chilometri, sarà un enorme deposito di metano liquido di origine africana di 250.000 metri cubi, raccolti in una enorme piattaforma marina di metri 365 x 56;

il progetto di questo terminal gasoso ha sollevato, fin dalla sua presentazione, le perplessità e gli allarmi da parte delle popolazioni del Basso Polesine per il pericolo che verrebbe a costituire per tutto il territorio circostante;

anche la Provincia di Rovigo, con un intervento del suo Presidente ha rilevato, già dal maggio 2000, come il progetto Edison Gas si accompagni ai gravissimi rischi ambientali e strutturali non solo per l'area della Bassa Polesana, ma anche per il territorio sud della provincia di Venezia, distante poche decine di chilometri dall'impianto:

l'impianto di Porto Viro sarà collegato con un metanodotto di circa 100 chilometri che attraverserà le province di Rovigo, Venezia, Ferrara e Bologna ed i corsi d'acqua di Po di Levante e canale di Brondolo, nonché la strada statale Romea e le linee ferroviarie Rovigo-Chioggia e Verona-Chioggia creando non pochi problemi di «servitù» sia pubbliche che private;

la Commissione Tecnica Regionale ha espresso parere positivo nonostante l'impianto risulti non rispettoso delle norme del Piano d'Area del Delta che definisce, come riportato nella relazione del Ministro dell'ambiente, il Delta del Po «Sistema ambientale lagunare e litoraneo» e stabilisce che in tali ambiti siano «consentiti esclusivamente interventi ed opere con finalità idraulica e produttiva ittica»;

organi di stampa hanno recentemente riportato che si sarebbe tenuto a Roma un incontro tra esponenti del Governo, rappresentanti delle società Agip, British Gas, Edison e un funzionario della regione Veneto per valutare la possibilità di sfruttamento dei giacimenti marini di metano adiacenti alle coste venete e che da tale incontro sarebbe scaturita la de-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

cisione di dar vita ad un «tavolo di lavoro» a livello governativo per modificare radicalmente il decreto Ronchi del dicembre 1999,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo circa la realizzazione del progetto della Edison Gas di costruzione di un megaserbatoio di metano liquido alle foci del Delta del Po e quali siano le decisioni assunte nell'incontro tenutosi recentemente sui giacimenti di gas metano in Adriatico;

se non ritengano che tale intervento sia da impedire tenendo conto che produrrebbe gravi danni ambientali: alterazione della zona di mare circostante per l'immissione di acqua più fredda e di ipoclorito di sodio, danno all'immagine del parco del Delta, abbassamento dei fondali minimi e della fascia costiera con la conseguente possibilità dell'erosione delle spiagge.

(2-00083)

EUFEMI, D'ONOFRIO, CIRAMI, BERGAMO, BOREA, CALLE-GARO, CHERCHI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MELELEO, MAGRI, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TAROLLI, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali. – Premesso che:

la prospettata fusione del Banco di Sicilia con la Banca di Roma ha suscitato fortissime preoccupazioni per le conseguenze del predetto piano;

la popolazione della Sicilia attende ed auspica una soluzione alternativa proveniente dal governo regionale rispetto all'ipotesi formulata;

tale fusione sembra essere sinonimo di scomparsa del Banco di Sicilia sul territorio regionale con conseguenze disastrose sia dal punto di vista dell'occupazione che del servizio sul territorio;

è stato già annunciato un ricorso alla Banca Centrale Europea per verificare se il prezzo di conferimento del Banco di Sicilia alla Banca di Roma è stato quello di mercato,

si chiede di conoscere:

le valutazioni del Governo sull'ipotizzata fusione tra Banco di Sicilia e Banca di Roma e quali iniziative si intenda assumere per garantire la presenza del Banco di Sicilia sul territorio regionale e salvaguardare l'economia locale;

se si ritenga che l'operazione vada nel segno del consolidamento del sistema creditizio e nella effettiva risoluzione dei problemi relativi ai profili funzionali, organizzativi e gestionali del nuovo gruppo.

(2-00084)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

COSSIGA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Per sapere:

con quale legge o atto avente forza di legge, derogando alle norme della Costituzione della Repubblica e alla legge sulle competenze del Ministro della difesa e sui vertici militari, siano stati conferiti al Capo di Stato maggiore della difesa, in generale o, come prerogativa *ad personam* al generale Rolando Mosca Moschini, la qualifica e i poteri contenuti nel seguente: «ATTO DI APPROVAZIONE - APPROVO LA PRESENTE DIRETTIVA STRATEGICA CO1-0-110-R» per la partecipazione di forze nazionali all'operazione multinazionale ed USA «ENDURING FREEDOM» Roma, 11 novembre 2001» - firmato *Il Comandante in Capo* gen. Rolando Mosca Moschini (FIRMA AUTOGRAFA);

quali provvedimenti si intenda assumere per restaurare la legalità nella catena di comando politico-militare e militare e per contenere l'ondata di ilarità che ora sta invadendo le Forze armate tutte, e per proteggere, in un momento così delicato, il buon nome e la dignità del nostro Paese, nei confronti degli altri Paesi alleati e associati, soprattutto nel momento nel quale carabinieri, soldati, marinai e avieri stanno per essere impegnati in una serie di operazioni militari e di polizia internazionale con grave rischio per la loro incolumità e per la loro vita e vi è bisogno massimo di conservare nei loro confronti serietà e di evitare ridicoli atteggiamenti napoleonici.

(2-00085)

Interrogazioni

D'AMICO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 9 ottobre 2001 una corte islamica, nella parte settentrionale della Nigeria, e precisamente nello stato di Sokoto, ha condannato a morte per lapidazione una donna incinta per aver avuto una relazione pre-matrimoniale:

la donna si chiama Safiya Hussaini Tungar Dudu, ha 30 anni, ed è la prima persona condannata a morte da una corte che applica la Sharia, nello stato di Sokoto, dopo l'introduzione, nel 2000, di un codice rigorosamente islamico;

il giudice Mohammed Bello Sanyinnawal dell'Alta Corte islamica di Gwadadawa ha condannato a morte la donna dopo che aveva ammesso una sua relazione prima del matrimonio;

la corte ha rilasciato l'uomo che Safiya aveva indicato come il suo amante, affermando che non vi erano prove sufficienti per processarlo, e ha dato alla donna 30 giorni di tempo per presentare appello;

il 25 ottobre scorso l'avvocato difensore di Safiya si è appellato contro la sentenza chiedendo una sospensione dell'esecuzione in attesa del pronunciamento della Corte d'Appello della Sharia dello stato di Sokoto;

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

il 1º novembre scorso il Presidente del Senato nigeriano, Anyim Pius Anyim, parlando al primo *summit* del paese sui diritti umani tenuto nella capitale Abuja, ha condannato la sentenza della corte islamica limitatamente però al fatto discriminatorio della condanna della donna e del rilascio dell'uomo, mentre il Governo federale, evidentemente imbarazzato dalle numerose critiche mosse alla condanna a morte della donna incinta, si è unito all'appello contro la sentenza;

molte organizzazioni per i diritti umani, tra cui la Women's Rights Advancement and Protection Association (WRAPA), la Civil Liberties Organisation (CLO), il Women Advocate Research and Documentation Centre (WARDC), nel denunciare il grado di degenerazione cui è giunta l'applicazione della Sharia che pone forti restrizioni ai diritti delle donne, stanno facendo sforzi frenetici per salvare dalla morte certa la donna che nel frattempo si è allontanata dalla sua abitazione;

molti altri casi di applicazione della Sharia alle relazioni pre-matrimoniali si sono verificati in Nigeria, un paese di oltre 110 milioni di abitanti divisi tra musulmani (50%) e cristiani (40%), a seguito della decisione di una dozzina di Stati della federazione di introdurre due anni fa l'adozione di un codice rigorosamente islamico nelle zone a prevalenza musulmana nel nord del paese, nonostante l'opposizione da parte del Governo federale, dei cristiani e delle organizzazioni per i diritti umani;

secondo quanto denunciato dal WARDC, nel gennaio scorso, nello stato di Zamfara, una ragazza di 17 anni, Bariya Mugazu, aveva subito 100 frustate per aver avuto una relazione pre-matrimoniale, dopo che la corte aveva rigettato la drammatica testimonianza della ragazza di essere stata violentata da 3 sospetti da lei chiamati in giudizio i quali sono stati rilasciati per mancanza di prove; ad agosto un caso simile ha coinvolto una ventenne di Zamfara, anche lei condannata a ricevere 100 frustate in pubblico per relazioni extra matrimoniali;

il 9 novembre scorso una corte islamica nello stato di Katsina nel nord della Nigeria ha condannato una ragazza al settimo mese di gravidanza, identificata solo come Rabiatu, e il suo ragazzo di 24 anni, Balarabe Tela, a 100 frustate per una relazione pre-matrimoniale, punizione che sarà eseguita in gennaio dopo la nascita del bambino mentre il ragazzo, oltre alle frustate, sarà imprigionato per un anno;

la Nigeria, espulsa dal Commonwealth e fortemente criticata dalla comunità internazionale per l'esecuzione, avvenuta nel 1995, dello scrittore ambientalista Ken Saro-Wiwa e di otto attivisti dei diritti umani della minoranza Ogoni, ha inaugurato un nuovo corso in seguito alle elezioni del 1999 che hanno portato alla vittoria del presidente Olusegun Obasanjo, un militare che aveva rischiato la pena di morte perchè accusato di aver preso parte a un colpo di stato, che si è dichiarato contrario alla pena di morte e ha rilasciato migliaia di prigionieri che da più di due anni erano in attesa di un processo;

questo nuovo corso ha consentito la riammissione della Nigeria nel Commonwealth,

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda adottare e promuovere, in sede bilaterale e multilaterale, per evitare che Safiya Hussaini Tungar Dudu sia giustiziata;

come intenda affrontare in sede internazionale il problema del ricorso da parte di molti paesi islamici alla pratica in luogo pubblico delle esecuzioni capitali e di altre pene come la flagellazione, esecuzioni e pene inflitte spesso per reati nonviolenti e soprattutto nei confronti delle donne, al di fuori degli *standard* stabiliti dai patti internazionali sui diritti umani.

(3-00198)

CAVALLARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che vari organi di stampa hanno riportato alcune dichiarazioni (vedi in particolare «Il Foglio» del 30 ottobre 2001) del Presidente del Consiglio dei ministri nelle quali si afferma fra l'altro quanto segue:

che sono in atto congiure da parte di qualche *lobby* politica le quali nel difendere i propri interessi, in modo indiretto e talvolta molto sleale, cagionerebbero danno all'Italia;

che tali occulti poteri si stanno muovendo al fine di attribuire all'Italia ed alla sua classe dirigente il ruolo di capro espiatorio delle cose che, nel contesto dell'Unione europea, non vanno nel verso giusto;

che vi sono stati, inoltre, interventi ispirati non già dalla volontà di esprimere libere opinioni ma addirittura finalizzati a ferire ed avvilire il profilo dell'Italia così da scaricare su di essa tutte le problematiche relative all'agenda europea,

si chiede di sapere:

quali risultino essere le azioni concrete poste in essere da tali lobby politiche;

quali risultino essere le prove di tali gravissimi ed inauditi complotti;

se non si ritenga opportuno, considerata la gravità delle affermazioni, riferire al Parlamento in ordine a tali tematiche esplicitando chi siano gli autori di così gravi atti che in un contesto internazionale particolarmente delicato rischiano di minare gli equilibri europei;

quali azioni, infine, intenda perseguire il Governo al fine di scongiurare tale potenziale pericolo.

(3-00199)

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – (Già 4-00578)

(3-00200)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, GIOVANELLI. – Ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e per gli affari regionali. – Premesso che:

a mente dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali, siglato in data 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 luglio 2001 – serie speciale –, il suo comma 3 recita testualmente: «Nell'ambito della fascia B, per la nomina in sedi di Comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti, è richiesta un'anzianità di servizio del Segretario di almeno due anni in Comuni inferiori della medesima fascia»;

su formale richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Gestione dei Segretari Comunali e provinciali della regione Puglia, l'A.R.A.N., nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, ha espresso formale parere, all'uopo chiarendo, così come segue: «Riteniamo che, per fare chiarezza sull'idoneità dei segretari a reggere un Comune con popolazione compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti, debbano essere tenuti presenti i seguenti elementi di giudizio:

il comma 3 dell'articolo 31 che, per i segretari collocati nella fascia B del contratto collettivo nazionale di lavoro richiede un'anzianità di servizio di almeno due anni, con incarico in Comuni compresi tra 3.000 e 10.000, abitanti; per poter essere in possesso del requisito necessario per l'affidamento di un incarico in un comune superiore a 10.000 abitanti;

il comma 8 del medesimo articolo 31 che, limitatamente ai segretari indicati nel citato comma 3, consente di poter prescindere dal prescritto requisito dell'anzianità biennale, qualora i soggetti interessati siano ricompresi tra i destinatari della disciplina dei precedenti commi 6 e 7;

la disciplina dei commi 6 e 7 si pone quindi in alternativa rispetto a quella del comma 3, in quanto si presume che la stessa realizzi condizioni di migliore favore rispetto al decorso dell'anzianità di due anni;

la stessa disciplina dei commi 6 e 7 riguarda, in particolare, i segretari con anzianità superiore a 9 anni e 6 mesi al 31 gennaio 2000, i segretari che hanno conseguito l'idoneità nel primo corso di specializzazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, i segretari con una anzianità di servizio tra 4 e 9 anni e 6 mesi di anzianità che conseguiranno l'idoneità a seguito del corso indetto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

ne consegue che il segretario di fascia B che abbia raggiunto un'anzianità di incarico di 2 anni in comuni superiori a 3.000 abitanti e sino a 10.000 per ciò stesso è anche idoneo per l'affidamento di incarichi in Comuni sino a 65.000 abitanti (i criteri speciali indicati nei ripetuti commi 6 e 7 possono rappresentare una condizione di vantaggio solo per i segretari privi della citata anzianità biennale). Nel primo caso, la par-

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

tecipazione e l'idoneità ai corsi, limitatamente agli aspetti sin qui esaminati, è priva di un reale effetto innovativo;

accertato che il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 340 del 4 ottobre 2001, ha disatteso senza motivazione alcuna il parere dell'A.R.A.N., conferendo una sua interpretazione al chiaro dettato contrattuale, e ciò in palese violazione e falsa applicazione della norma de quo; si evidenzia infatti, in fase transitoria di vigenza contrattuale, l'obbligatorietà alla partecipazione al corso di cui trattasi, a prescindere dall'anzianità di servizio di almeno 2 anni in Comuni con popolazione fra i 3001 e 10.000 abitanti creando per converso un «limbo» per quei segretari iscritti alla data del 17.05.2001 nella fascia professionale B, che nella triste eventualità del mancato superamento degli esami finali dovrebbero operare per tutto il restante periodo lavorativo in comuni fino a 10.000 abitanti. Tali soggetti, iscritti comunque nella fascia B non potendo rifrequentare il corso di cui all'art. 31, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro essendo l'ultimo previsto, né potendo frequentare il corso riservato ai segretari iscritti in fascia C, rimarrebbero, vita natural durante, in Comuni di classe fra i 3.000 e 10.000 abitanti,

si chiede di sapere se risulti che l'Agenzia nazionale dei Segretari comunali e provinciali intenda, e quando, dare attuazione alle norme contrattuali di chiara intellegibilità, procedendo, pertanto, al ritiro in esercizio di autotutela del provvedimento deliberativo n. 340 del 4 ottobre 2001 in quanto viziato di incompetenza *ex* articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'articolo 24 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e riproposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché per palese violazione dell'articolo 14 del vigente contratto di categoria, in forza del quale, quando sorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, solo le parti che li hanno sottoscritti possono definire consensualmente il significato della clausola controversa. Al più l'Agenzia Nazionale, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro, potrebbe attivarsi al fine di ottenere dall'ARAN e dalle altre rappresentanze sindacali di categoria l'interpretazione autentica.

(4-00920)

MALABARBA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive. – Premesso che:

le intenzioni del Governo, ribadite all'interno del «Patto di Stabilità», sono quelle di avviare la smobilitazione della Fincantieri e della Tirrenia Navigazione nel 2002;

domenica 18 novembre 2001, alle 21.45, la nave passeggeri della Tirrenia «Vincenzo Florio», che stava partendo dal Porto di Napoli, per il servizio quotidiano Napoli- Palermo, è stata sbattuta sulla banchina dell'ormeggio;

l'impatto è stato violento ed ha provocato seri danni, con l'apertura di una falla e l'imbarco di acqua nelle paratie;

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

dalle prime notizie diffuse sembra che il forte vento sia stato la causa dell'incidente;

qualche mese fa la nave Rubattino, sempre della Tirrenia, era andata a sbattere sulla banchina; in quella occasione si era parlato di un errore tecnico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le politiche della compagnia Tirrenia di riduzione del personale siano le cause dell'aumento dei rischi sul lavoro;

se non intendano intervenire per rivedere l'accordo dell'8 ottobre 2000 sulla riduzione delle tabelle d'armamento (organizzazione del lavoro a bordo), che riduce sensibilmente il personale di bordo in periodi di bassa stagione;

se non ritengano che le cause all'incidente di Napoli possano essere addebitate ad una logica perversa di riduzione dei costi di produzione e di taglio del personale;

se non ritengano che l'incidente menzionato potesse essere evitato con l'utilizzo di rimorchiatori;

se non ritengano di intervenire presso la Direzione della compagnia Tirrenia per appurare che vi siano le condizioni per la piena agibilità sindacale delle organizzazioni dei lavoratori;

se non ritengano che l'atteggiamento della Tirrenia sia ai limiti del comportamento antisindacale, in particolare verso una delle organizzazioni più rappresentative, quale il Sin-Cobas;

se le Capitanerie di Porto siano state messe in condizione di svolgere un ruolo di vigilanza sulla sicurezza per i porti e, in particolare, per quello di Napoli.

(4-00921)

SPECCHIA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che nel 1762 fu rinvenuta a Brindisi, nei pressi della Chiesa di San Paolo, una statua raffigurante un Ercole giovinetto, che tiene nella mano destra i pomi d'oro delle Esperidi e stringe con la mano sinistra un arco spezzato, dietro il quale pende la pelle del leone Nemea;

che già allora la statua fu denominata l'Ercole Brindisino;

che la statua in questione venne inviata nel Museo di Napoli;

che il magistrato brindisino dell'epoca ne fece fare un ritratto in tela, collocato allora nella Curia dei nobili ed oggi nella Biblioteca provinciale di Brindisi;

che la città di Brindisi è molto legata all'Ercole brindisino, tanto che gli è stata intitolata una statua nel Centro storico ed il Panathlon Club ha organizzato per diversi anni una manifestazione rievocativa;

che all'inizio degli anni '80 la Direttrice del Museo provinciale «Ribezzo» di Brindisi chiese al Museo di Napoli il trasferimento della statua dell'Ercole Brindisino ricevendo però una risposta negativa;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

che la statua dell'Ercole Brindisino non è stata mai esposta al pubblico ed è purtroppo da sempre relegata negli scantinati del Museo Nazionale di Napoli,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinchè l'Ercole Brindisino venga restituito alla città nella quale la statua è stata rinvenuta e collocato nel Museo provinciale «Ribezzo» dove, dopo 250 anni, potrà essere nuovamente ammirata.

(4-00922)

SODANO Tommaso. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

il comune di Acerra, in provincia di Napoli, continua ad essere teatro di gravissimi episodi di criminalità, come dimostrano, nella giornata del 19 novembre 2001, il ritrovamento di un cadavere che potrebbe essere quello del pregiudicato Vincenzo Brucci (un trentenne ritenuto vicino al boss Cuono Crimaldi) ed il ferimento grave di Vincenzo Acampa, pregiudicato ex affiliato ai Mazzarella;

il corpo del pregiudicato è stato rinvenuto in aperta campagna dagli uomini della locale stazione dei Carabinieri, mentre il ferimento dell'altro pregiudicato è avvenuto in pieno centro urbano, in mattinata e alla presenza dei numerosi passanti;

nell'ultimo mese, inoltre, sono proseguite le rapine ai danni di cittadini, in particolare nei pressi di uffici bancari;

nonostante le forze dell'ordine svolgano con impegno il loro lavoro, il livello di vivibilità ad Acerra continua a diminuire portando nei cittadini residenti paura e sconforto; le stesse attività economiche perdono vitalità e prevale il sentimento di insicurezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo stia attuando per prevenire e contrastare gli episodi di criminalità organizzata nel territorio di Acerra e se siano state potenziate le forze dell'ordine impegnate nell'area;

se non ritenga opportuno ed urgente convocare il Comitato per l'ordine pubblico provinciale al fine di individuare gli strumenti più utili a garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare uno sviluppo socio-economico alla comunità.

(4-00923)

SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

domenica 4 novembre 2001 Ilinka Bajramovic, di origine slava, di anni 29 e all'ottavo mese di gravidanza, con i suoi due bambini, Rubiana di otto anni ed Armando di due anni, si trovavano nei pressi del cimitero di Montecorvino Rovello, in provincia di Salerno, per chiedere l'elemosina;

verso le ore 13 Ilinka, Rubiana e Armando venivano fermati da persone che, a quanto è dato sapere, appartenevano all'Arma dei carabi-

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

nieri, quindi prelevati e tradotti alla Stazione dei carabinieri di Battipaglia, senza che fosse fornita loro alcuna indicazione sul motivo del fermo;

Ilinka, Rubiano e Armando venivano trattenuti nella suddetta Stazione, senza che fosse loro fornita alcuna spiegazione in merito né garantita la necessaria assistenza di un interprete; che Ilinka, analfabeta e non in grado di comprendere la lingua italiana, veniva indotta a sottoscrivere con crocesegno un verbale con il quale la stessa prestava il consenso a far eseguire accertamenti sulla persona della piccola Rubiana, del tipo radiografia ossea della mano e prelievo di saliva;

gli Ufficiali di Polizia giudiziaria dubitavano della circostanza che Ilinka fosse la madre naturale di Rubiana e, per tale motivo, eseguivano i predetti accertamenti, benchè non sia dato sapere se ed in quale modo l'Autorità competente li abbia autorizzati;

in particolare, gli Ufficiali di Polizia giudiziaria ritenevano che la identità dichiarata dalla piccola Rubiana fosse falsa e che la minore fermata fosse, invece, Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, il tutto sulla scorta di una semplice somiglianza somatica tra la bimba presente dinanzi a loro ed una foto elaborata dal computer sul possibile aspetto attuale della bambina scomparsa cinque anni prima;

il signor Ekrem Bajramovic, marito di Ilinka e padre di Rubiana ed Armando, nomade temporaneamente domiciliato presso il campo nomadi di San Nicola Varco, appresa la notizia del fermo dei suoi congiunti, si recava immediatamente presso la Stazione dei carabinieri di Battipaglia, recando con sé certificato di nascita della piccola Rubiana, rilasciato dal Comune di Palermo in data 23 agosto 1995, nonché numerose fotografie nelle quali la bambina figurava in compagnia della famiglia Bajramovic fin da neonata;

nonostante la esibizione di tali documenti, al signor Ekrem veniva impedito qualsiasi tipo di contatto con la sua famiglia, senza che fosse garantita allo stesso possibilità alcuna di comprendere compiutamente la drammatica situazione;

dopo diverse ore trascorse nei locali della Stazione dei carabinieri, gli Ufficiali di Polizia giudiziaria, nonostante la palese contraria volontà di Ilinka, la quale, gettatasi a terra, disperatamente chiedeva di poter ritornare alla propria roulotte, nel Campo Nomadi, traducevano la stessa, unitamente ai suoi due bambini, nel Centro di Prima Accoglienza «Casa Betania», sito in Castiglione de' Genovesi, in provincia di Salerno;

tale Centro perdurava lo stato di restrizione e di segregazione di Ilinka, Rubiana ed Armando e che al signor Ekrem continuava ad essere interdetto qualsiasi tipo di contatto con i suoi congiunti;

sulla piccola Rubiana, nonostante i contrari elementi forniti dai suoi genitori, veniva effettuato il prelievo di una intera treccia di capelli al fine di eseguire l'esame del D.N.A., cagionando alla piccola grave turbamento e stato di paura, considerato che per il popolo Rom, la recisione di una ciocca di capelli si esegue soltanto sui defunti; operazione, tra l'altro, superflua, dal momento che già in precedenza era stato prelevato dalla

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

bambina un campione di saliva, sufficiente per eseguire l'esame del patrimonio genetico di una persona; in ogni caso sarebbe stato sufficiente prelevare un piccolo ciuffo di capelli e non una intera treccia di capelli; d'altra parte non è chiaro quale Autorità abbia potuto autorizzare siffatto tipo di accertamento, atteso il divieto sancito dall'articolo 224, secondo comma codice procedura penale, così come interpretato dalla Corte Costituzionale nel 1996;

lo stato di segregazione di Ilinka, Rubiana ed Armando nel Centro di Accoglienza perdurava fino a venerdì 9 novembre, giorno in cui venivano resi noti i risultati degli esami effettuati sui campioni prelevati dalla bambina; l'esito di tali accertamenti era finalmente ritenuto sufficiente dagli Ufficiali di Polizia giudiziaria: la piccola Rubiana non era Angela Celentano:

finalmente, dopo giorni, la famiglia Bajramovic poteva ricongiungersi;

causa una inopinata fuga di notizie, i fatti hanno ricevuto una distorta platealizzazione da parte dei *mass media* che hanno fornito notizie tendenziose, false e prive di sicuri riscontri, tese unicamente ad enfatizzare la vicenda e creare un «caso giornalistico», lesive della dignità dell'intero popolo Rom;

considerato che gli eventi narrati costituiscono una palese ed intollerabile violazione dei più elementari diritti umani, frutto di un atteggiamento manifestamente discriminatorio da parte degli organi istituzionalmente deputati alla tutela e alla salvaguardia dei diritti delle persone, cui hanno contribuito in maniera non lieve i principali organi di stampa con un atteggiamento superficiale ed irresponsabile,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intervenire affinchè siano evitati simili episodi di intolleranza e di violazione dei diritti umani verso soggetti ugualmente garantiti dal dettato costituzionale.

(4-00924)

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

in data 15 novembre 2001, all'interno dell'ILVA di Taranto è morto un giovane con il conrtatto di formazione-lavoro;

l'ILVA è una fabbrica nella quale gli incidenti sul lavoro, anche mortali, sono molto frequenti secondo quanto hanno denunciato gli stessi sindacati che hanno proclamato uno sciopero per il 16 novembre in tema di condizioni generali di sicurezza sul lavoro, nonché di formazione di sicurezza dei lavoratori, in particolare di quelli degli appalti e dei giovani in formazione- lavoro o appena assunti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda verificare lo stato di funzionamento del servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro della A-USL di Taranto quanto a organico, metodologia di intervento e di interventi fatti all'ILVA e in particolare in quali reparti;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

se non intenda promuovere una Commissione d'inchiesta ministeriale al fine di verificare quali siano le cause che hanno determinato la morte del giovane ed eventualmente costituirsi parte civile nel processo penale;

se intenda indagare le cause che determinano il verificarsi di così tanti infortuni sul lavoro e delle così diffuse malattie professionali.

(4-00925)

ZAPPACOSTA. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

prima dell'emanazione della legge 1 aprile 1981, n. 121 di riforma della Polizia, il personale ufficiale del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che fosse stato dichiarato invalido per cause di servizio, su richiesta veniva iscritto nel «Ruolo d'Onore»;

con la suddetta legge, con l'articolo 23 si è decretato lo scioglimento del Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza, facendo venir meno i presupposti della loro iscrizione nel «Ruolo d'Onore»;

le iscrizioni nel «Ruolo d'Onore» non comportano alcun onere finanziario per lo Stato, essendo un titolo onorifico;

gli appartenenti all'Esercito, all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza beneficiano di siffatto riconoscimento,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno ripristinare per gli Ufficiali del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza il «Ruolo d'Onore», includendovi anche il personale sottufficiale e guardie, quale dovuto riconoscimento all'operato di uomini che hanno compiuto e compiono appieno il loro dovere, mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica, ristabilendo così una parità di trattamento con gli Ufficiali e con il personale degli altri Corpi di Polizia.

(4-00926)

MALENTACCHI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

nonostante l'accesso al terzo turno della Coppa Uefa, sia la RAI sia le emittenti private hanno deciso di non trasmettere la diretta della Fiorentina Calcio, impegnata giovedì prossimo nella partita di andata contro i francesi del Lilla;

non era mai capitato che nei confronti di una squadra di calcio della serie A italiana vi fosse un ostracismo così prolungato nel tempo e del tutto ingiustificato, visto che il bacino di ascolto garantito dalla Fiorentina è sempre stato molto alto,

si chiede di sapere:

quali risultino essere al Governo le ragioni di un simile e prolungato ostracismo nei confronti della Fiorentina calcio da parte della RAI e delle altre emittenti televisive, ostracismo che appare del tutto irrispettoso di una città come Firenze:

quali iniziative intenda adottare affinché, anche nel campo delle dirette televisive delle partite di calcio, sia assicurata una copertura delle

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

manifestazioni sportive in grado di rappresentare più equamente le nostre squadre impegnate nelle competizioni internazionali.

(4-00927)

DE PETRIS. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno. – Premesso che:

il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n .22 (articolo 46), classifica come rifiuti speciali le auto da demolire, prevede l'obbligo di consegnare gli autoveicoli ad un centro autorizzato alla rottamazione e prevede pesanti sanzioni amministrative e penali per chi non ottempera alle norme sullo smaltimento;

il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articolo 103), consente di non avviare alla rottamazione veicoli radiati dal PRA nel caso di conservazione dei medesimi in area privata, non dovendo in questo caso il proprietario sostenere gli oneri per la demolizione;

l'A.C.I. ha segnalato che negli ultimi tre anni circa 706.000 veicoli, pari all'11 per cento del totale dei veicoli fuori uso, non è stato demolito in impianti autorizzati ma risulta radiato dal PRA per uso del mezzo su area privata, con un incremento del 600 per cento fra il 1998 ed il 2000;

con ogni evidenza tale enorme massa di mezzi risulta sovradimensionata rispetto alle eventuali ridottissime esigenze di utilizzo di veicoli fuori uso per attività private (campeggi, tenute agricole, etc.);

appare evidente che tale forma di radiazione è utilizzata per aggirare le vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti da parte di operatori del settore privi di autorizzazione all'esercizio ed alimenta pertanto traffici illeciti di autoveicoli e loro parti;

l'abbandono, lo smaltimento non autorizzato ed il traffico di rifiuti derivanti da autoveicoli fuori uso costituisce un grave rischio ambientale in relazione ai liquami nocivi potenzialmente derivanti da tali materiali;

la direttiva europea n. 53 del 2000, che deve essere recepita dal nostro Paese entro il 21 aprile 2002, prevede tassativamente l'obbligo di demolizione per ogni veicolo non più in grado di circolare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario richiedere agli organi addetti ai controlli sul territorio di procedere ad urgenti accertamenti in ordine alla effettiva destinazione dei 700.000 veicoli fuori uso radiati dal 1998 per utilizzazione in area privata;

se non ritengano necessario disporre con provvedimento d'urgenza la modifica congiunta dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al fine di introdurre l'obbligo di demolizione per tutti i veicoli a fine vita in ottemperanza alla disciplina dell'Unione europea.

(4-00928)

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

BONATESTA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

la legge n. 833 del 1978 articolo 36 trasferiva gratuitamente alle Regioni ed ai Comuni gli stabilimenti termali con relative pertinenze già di proprietà dell'INPS;

tale trasferimento intendeva evitare, nel quadro del rassetto della materia sanitaria, la gestione diretta di detti stabilimenti da parte dell'INPS, i cui costi peraltro risultavano esorbitanti ed ingiustificati, anche per la obsolescenza dei beni patrimoniali e strumentali;

tale trasferimento previsto dalla legge non fu mai perfezionato, in quanto la vetustà delle strutture avrebbe richiesto da parte degli Enti locali investimenti non possibili;

con la legge n. 412 del 1991, articolo 15, il patrimonio costituito dai cinque stabilimenti (Terme Tommasini di Salsomaggiore, Terme Barduzzi di San Giuliano, Terme della Fratta di Bertinoro, Terme dei Lavoratori di Viterbo, Terme Pietro d'Abano di Battaglia Terme) venne riacquisito alla proprietà dell'INPS, che, nel frattempo aveva proseguito la propria gestione diretta con notevole dispendio di risorse, che pesava per circa 80 miliardi di lire l'anno nei conti economici dello stesso Istituto;

il 5 aprile 1992 l'allora commissario straordinario dell'INPS Mario Colombo, dispose la chiusura unilaterale di tutti e cinque gli stabilimenti, che rappresentavano e rappresentano elemento fondamentale nell'economia dei rispettivi territori, e ciò per evitare gli inutili sprechi che vedevano molto più competitive le strutture private in convenzione, che costavano ben dodici volte meno di quanto sostenuto dall'Istituto, il quale peraltro erogava servizi molto più scadenti;

a seguito delle pressanti richieste degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, l'INPS promulgò un bando ad evidenza pubblica, che portò all'affidamento in gestione provvisoria di quattro delle cinque strutture a società private e privato-pubbliche, mentre le Terme dei lavoratori di Viterbo non furono mai affidate;

dopo un anno di esperienza le Terme Pietro d'Abano di Battaglia Terme furono restituite dai privati all'INPS per l'eccessiva onerosità del rapporto mentre, nonostante questo, brillanti risultati furono conseguiti dalle Terme di San Giuliano, dalle Terme Tommasini di Salsomaggiore e dalle Terme della Fratta di Bertinoro che conobbero dal 10 giugno 1994 una stagione di rilancio nonostante la grave crisi nazionale del settore:

il 31 dicembre 1998 arrivò a scadenza l'affidamento temporaneo ai privati e privato-pubblici senza che l'INPS avesse maturato una soluzione in grado di delineare un progetto strategico in grado di contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione delle realtà di che trattasi;

le società di gestione, che nel frattempo hanno creato dal nulla circa duecento nuovi posti di lavoro senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ottennero una proroga dell'affidamento fino al 31 dicembre 1999;

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

nel luglio 1999 l'INPS costituì la GE.TI. spa, dallo stesso Istituto controllata al 100 per cento, con lo scopo di riprendere la gestione diretta degli stabilimenti, e per giunta nominando negli Organi societari consiglieri di amministrazione dell'INPS, nonostante la direttiva del Ministro del lavoro, che vietava esplicitamente tale eventualità;

la GE.TI. spa, non disponendo né di risorse economiche per effettuare gli investimenti richiesti, né del *know-how* necessario, affidò alle stesse società di gestione le aziende fino al 31 dicembre 1999, pretendendo un corrispettivo esorbitante che ha inciso pesantemente sui conti economici delle aziende stesse, e senza alcun vantaggio reale per l'INPS;

le società di gestione accettarono tale proroga unicamente per salvaguardare i duecento posti di lavoro e non vanificare la bontà del lavoro svolto dal 1994;

il Parlamento, con la legge n. 323 del 2000 del 24 ottobre 2000, articolo 5, comma 4, all'unanimità dei voti ha disposto il trasferimento a titolo gratuito di detti stabilimenti alle Regioni ed ai Comuni senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, e ciò per favorire il rilancio degli stessi, dell'occupazione e dell'economia territoriale, con le modalità previste dalla legge n. 59 del 97, articolo 22;

le Regioni Toscana, Veneto, Lazio, Emilia Romagna ed i Comuni di San Giuliano Terme, Battaglia Terme, Viterbo, Salsomaggiore, Bertinoro hanno redatto ed approvato i Piani di Rilancio prescritti dalla legge ai fini del trasferimento, approvandoli nei rispettivi Organi collegiali e trasmettendoli ai Ministeri dell'economia e del lavoro;

i Ministri dell'economia e del lavoro, esaminati i Piani e dopo aver raccolto gli ulteriori chiarimenti richiesti, hanno emanato i relativi decreti ministeriali assunti di concerto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2001, con i quali la piena proprietà degli stabilimenti ed ogni relativa pertinenza sono stati trasferiti a titolo gratuito a Regioni e Comuni;

l'INPS, nonostante le ripetute richieste delle Regioni e dei Comuni, non ha ancora provveduto alla messa in liquidazione della GE.TI.spa, dallo stesso Istituto interamente posseduta, che oltre a non aver mai svolto alcuna attività, rappresenta un inutile dispendio di risorse, oltre a non consentire la piena godibilità dei beni trasferiti in quanto, sia pure in presenza dell'*iter* legislativo della legge n. 323 del 2000, l'INPS aveva conferito alla stessa GE.TI. s.p.a. un diritto di usufrutto novennale;

considerato che il 31 dicembre 2001 le Società che attualmente gestiscono le Terme di San Giuliano, le Terme Tommasini di Salsomaggiore, le Terme della Fratta di Bertinore, in assenza di un definitivo trasferimento a regioni e comuni, si vedranno costrette a cessare l'attività con il conseguente licenziamento di circa duecento lavoratori e l'inevitabile negativo contraccolpo sulle economie territoriali,

si chiede di sapere:

dai Ministri competenti che hanno provveduto alla promulgazione di apposito decreto interministeriale, quali provvedimenti intendano assumere per indurre l'INPS alla messa in liquidazione della GE.TI.S.p.a.,

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

20 Novembre 2001

consentendo l'attuazione di una legge unanimemente votata dal Parlamento, in grado di consentire l'effettivo rilancio delle realtà di che trattasi;

se non ritengano altresì, che l'unica funzione fino ad oggi svolta dalla GE.TI. spa sia stata quella di distribuire emolumenti aggiuntivi ai consiglieri di amministrazione INPS nominati all'interno dei suoi organi, nonché l'affidamento di consulenze e progetti sui quali anche la Corte dei conti ha sollevato più volte notevoli contestazioni e perplessità.

(4-00929)

STANISCI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa. – Si chiede di sapere:

se il Ministro competente sia stato messo a conoscenza che la sera del 6 novembre 2001 le luci di pista e tutti gli altri aiuti visivi dell'aeroporto di Brindisi si sono improvvisamente spenti, nel mentre era in procedura di avvicinamento un aeromobile Alitalia proveniente da Roma e che lo stesso aeromobile, dopo un'attesa di oltre 15 minuti sul cielo di Brindisi, è stato dirottato sull'aeroporto di Bari, non essendo stato possibile ripristinare l'operatività dello scalo in tempi rapidi ed accettabili ai fini della sicurezza;

quali siano state la cause di una così grave avaria, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime se si fosse verificata qualche minuto più tardi, allorquando l'aeromobile fosse stato sul punto di atterrare, e quali provvedimenti siano stati intrapresi per eliminare possibili ulteriori avarie a tali sistemi, vitali per la sicurezza del volo;

se risponda a verità che l'Aeronautica Militare ha da tempo fatto sapere di non avere più interesse a fornire i Servizi di Assistenza Volo e Controllo del Traffico Aereo (Avvicinamento radar, Torre Controllo, Informazioni Aeronautiche e Meteorologiche), nonché gestire e manutenere, le radioassistenze per l'atterraggio, le piste ed i piazzali e le relative centrali elettriche per la continuità assoluta sull'aeroporto di Brindisi, non essendo lo stesso più sede di Reparti di Volo della Forza Armata: proponendo quindi una riclassificazione dello scalo, da inserire fra gli aeroporti civili compresi nella Tabella A allegata alla legge 22 novembre 1979, n. 634;

se il Ministro competente non ritenga che l'interesse venuto meno da parte dell'Aeronautica Militare alla gestione dell'aeroporto di Brindisi, abbia potuto in qualche modo abbassare il livello qualitativo delle manutenzioni o addirittura non dato corso in qualche caso ad eventuale sostituzione di apparati, probabilmente vetusti, con sistemi tecnologici più avanzati e moderni;

quali siano e se esistono motivi ostativi ad accogliere la richiesta dell'Aeronautica Militare di affidare ad ENAV i Servizi di Assistenza al Volo e Controllo del Traffico Aereo e ad ENAC quelli di manutenzione di piste e piazzali dell'aeroporto di Brindisi e quali iniziative urgenti stia adottando o si intenda adottare in tal senso;

infine, se il Ministro competente, come ha già deciso di recente per alcuni aeroporti del nord Italia, non ritenga doveroso istituire una Com-

Assemblea - Allegato B

20 Novembre 2001

missione tecnica per verificare l'effettiva efficienza dei sistemi vivisi e di radioaiuti per l'atterraggio all'aeroporto di Brindisi, al solo scopo di garantire il massimo livello di sicurezza e la tranquillità dei passeggeri.

(4-00930)

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 71ª seduta pubblica, del 14 novembre 2001:

a pagina 219, i firmatari dell'ordine del giorno G.35.0.100 devono considerarsi i seguenti senatori: «Grillo, Lauro, Cicolani, Giusti, Scarabosio, Pessina, Izzo, Ferrara, Bobbio luigi, Boscetto»;

a pagina 234 l'ultimo capoverso dell'ordine del giorno G36.677 deve essere sostituito dal seguente: «impegna altresì il Governo a favorire la eventuale istituzione di una università mediterranea che vada incontro alla soluzione del tramite acqueo nel contesto dei rapporti Europa—Africa del Nord»;

infine, a pagina XIX, al primo intervento del sottosegretario Vegas, le parole: «Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G36.677» devono intendersi: « Accoglie l'ordine del giorno G.36.677».